

Area Acquisti di Gruppo
Servizi di Acquisto per il Gruppo

DISCIPLINARE DI GARA

eGPA n. 77/2018 per l'affidamento del servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili – CIG 74618712BF

ALLEGATI

- Capitolato Tecnico (**ALL. 1**);
- Facsimile Dichiarazioni Operatore economico singolo/Operatore economico Capogruppo - mandataria di un RTI/Consorzio (**ALL. 2**);
- Facsimile Dichiarazioni Operatore economico mandante/consorziato (**ALL. 3**);
- Dichiarazione sostitutiva del Certificato CCIAA (**ALL. 4**);
- Dichiarazioni relative all'avvalimento (**ALL.TI 5 E 5BIS**);
- Schema di Contratto e suoi allegati (**ALL. 6**);
- Dichiarazione assenza conflitto interessi (**ALL. 7**);
- Schema cauzione definitiva (**ALL. 8**);
- Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (**ALL. 9**).

Ferservizi SpA (di seguito, per brevità, "Ferservizi"), Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, intende procedere tramite procedura aperta, svolta in modalità telematica, all'affidamento del servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



SISTEMI DI GESTIONE
CERTIFICATI



dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili.

A tal fine Ferservizi ha indetto la presente gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 36, comma 8, D.lgs. 50/2016 e del proprio Regolamento per le Attività Negoziali.

Le prestazioni oggetto della procedura saranno affidate alle condizioni previste nel presente Disciplinare di gara (di seguito, per brevità, "Disciplinare"), nel Bando di gara, nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e relativi allegati nonché nel Regolamento delle gare *on line* di Ferservizi, disponibili al seguente indirizzo:

<https://www.acquisitionlineferservizi.it/web/index.html>.

L'invio dell'offerta comporta l'assunzione da parte del mittente della qualifica di "Concorrente", ai fini di quanto di seguito descritto.

1. OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO

1.1. Oggetto

L'appalto ha ad oggetto il servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili, come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico, nello Schema di Contratto e allegati.

Tipologia contrattuale

La forma contrattuale prescelta è quella del Contratto di appalto.

1.2. Durata e importo del Contratto

Il Contratto che verrà sottoscritto con l'Aggiudicatario avrà una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione. L'importo del Contratto sarà massimo pari all'importo offerto per 24 mesi per i servizi oggetto di gara che dovrà essere inferiore alla base d'asta di € 70.000,00 IVA esclusa, ovvero pari alla somma di 8 canoni trimestrali.

L'importo relativo agli oneri della sicurezza è pari a € 0,00 (euro zero/00) in ragione della natura dei servizi da affidare, che si svolgeranno in assenza di "interferenza" alla luce della Determinazione n. 3/2008 del 5.03.2008 dell'AVCP.



Ferservizi si riserva le opzioni:

- di rinnovo - mediante la stipula di uno o più atti - almeno agli stessi patti e condizioni per ulteriori massimo 24 mesi e massimo un importo pari a quello del Contratto stipulato (inferiore alla base d'asta di € 70.000,00 IVA esclusa) ovvero pari alla somma di 8 canoni trimestrali;
- nonché di estensione temporale sia del Contratto che dello/degli eventuale/i rinnovo/i, per massimo ulteriori 6 mesi.

CPV: 92400000-5

CIG: 74618712BF

2. DISCIPLINA NORMATIVA DELL’AFFIDAMENTO

I rapporti fra il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Concorrente sono regolati da:

- 2.1 Condizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Tecnico, nello schema di Contratto e relativi allegati.
- 2.2 Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di forniture delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V.
- 2.3 Disposizioni contenute nel D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
- 2.4 Regolamento delle gare online di Ferservizi.
- 2.5 Disciplina contenuta nel Codice Civile.

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La presente procedura di gara verrà aggiudicata a favore dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016, secondo i criteri e le modalità di seguito stabilite.



	Elementi di valutazione	Ponderazione
3.1	QUALITÀ	40
3.2	PREZZO	60
	PUNTEGGIO TOTALE	100

3.1 PUNTEGGIO QUALITÀ - MASSIMO 40 PUNTI

I massimo 40 punti del parametro qualità saranno attribuiti agli elementi riportati nella tabella sottostante.

Al fine di concorrere all'attribuzione del relativo punteggio, all'interno della Busta digitale Tecnica, negli spazi dedicati a ciascun elemento di valutazione, il Concorrente potrà selezionare l'opzione corrispondente.

Descrizione	Punteggio Massimo
Guasti e anomalie - PT1	
Il Concorrente, rispetto a quanto previsto in Capitolato, può esprimere un'offerta migliorativa attraverso l'opzione "SI", impegnandosi, in caso di guasti e anomalie (vedi Capitolato Tecnico punto D2 - Manutenzione e Assistenza) ad intervenire da remoto entro 30 minuti dal verificarsi del problema e/o della notifica del malfunzionamento; se il suddetto intervento non fosse sufficiente, si impegnerà, altresì, a recarsi entro 1 ora dalla notifica del guasto sul posto dove si è verificato il guasto medesimo.	15
Archivio – PT2	
Per i successivi 5 anni dalla scadenza del Contratto l'Appaltatore deve garantire il servizio di gestione dell'archivio dei contenuti della piattaforma (vedi Capitolato Tecnico punto G – Archivio Agenzie FS Italiane); il Concorrente può esprimere un'offerta migliorativa scegliendo di garantire il suddetto servizio per un periodo ulteriore rispetto ai 5 anni ovvero: <ul style="list-style-type: none">➤ ulteriori 36 mesi = 10 punti➤ ulteriori 24 mesi = 6 punti	10



➤ ulteriori 12 mesi = 3 punti	
Implementazioni piattaforma – PT3	
Il Concorrente rispetto a quanto previsto in Capitolato (vedi Capitolato Tecnico punto F – Modifiche della Piattaforma) può esprimere un’offerta migliorativa attraverso l’opzione “SI”, impegnandosi a recepire e apportare qualsiasi modifica al Servizio Agenzie FS Italiane entro 15 giorni dalla data di richiesta di Ferrovie dello Stato Italiane SpA	15
Totale Punti Elementi Qualificanti l’Offerta Tecnica	40

Si precisa che nel caso in cui nessun Concorrente per il singolo elemento di valutazione offra un servizio migliorativo confermando quindi il livello minimo previsto nel Capitolato Tecnico, verrà attribuito a tutti, convenzionalmente, il punteggio massimo per ciascuna voce in questione (10/15 punti).

Il **Punteggio Totale Qualità (PTQ)** sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascun elemento, ovvero:

$$PTQ = PT1 + PT2 + PT3$$

Qualora nessun Concorrente consegua il massimo del punteggio previsto per la parte Qualità, il Punteggio Totale Qualità sarà riparametrato secondo la seguente formula:

$$PTQ_R = \frac{PTQ_{in\ valutazione}}{PTQ_{migliore}} \times \text{Punti}$$

dove:

PTQ_R = Punteggio Totale Qualità Riparametrato;

PTQ_{in valutazione} = Punteggio Totale Qualità ottenuto dal Concorrente in valutazione;

PTQ_{migliore} = Punteggio Totale Qualità più alto ottenuto dal Concorrente migliore.



Punti = sono i max 40 punti assegnati al parametro Qualità.

3.2 PUNTEGGIO PREZZO - MASSIMO 60 PUNTI

I Concorrenti dovranno formulare un'offerta economica indicando il ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, pari ad € 70.000,00 IVA esclusa relativo al servizio per 24 mesi di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle agenzie di stampa comprensivo di fornitura di una piattaforma (hardware e software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili.

Il punteggio massimo suindicato verrà attribuito secondo la seguente formula di interpolazione bilineare:

se $Sc_i \leq Sc_m$

$$PPT = \text{Punti} \times 0,85 \times \frac{Sc_i}{Sc_m}$$

oppure

se $Sc_i > Sc_m$

$$PPT = \text{Punti} \times \left\{ 0,85 + (1 - 0,85) \times \left[\frac{(Sc_i - Sc_m)}{(Sc_{\max} - Sc_m)} \right] \right\}$$

dove:

PPT = Punteggio Prezzo Totale;

Sc_i = Sconto offerto dal Concorrente in valutazione;

Sc_m = Media aritmetica degli sconti offerti;

Sc_{max} = Sconto più alto offerto;

0,85 = parametro di ponderazione;

Punti = sono i 60 punti massimi previsti per il parametro Prezzo.



L'attribuzione del **Punteggio Complessivo (PC)** avverrà attraverso la seguente formula:

$$PC = PTQ \text{ (o } PTQ_R) + PPT$$

4. CODICE ETICO

Ciascun Concorrente deve prendere visione del Codice Etico delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane previa consultazione dello stesso sul sito <http://www.fsitaliane.it> nella sezione “Il Gruppo” sottosezione “Chi siamo - Modello organizzativo – Codice etico” e deve rispettare gli impegni e gli obblighi in esso contenuti.

5. MODALITÀ DI REGISTRAZIONE AL PORTALE E PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE TELEMATICHE

I Concorrenti dovranno far pervenire, entro il termine perentorio del giorno **26/06/2018** ore 13.00, l'**offerta in modalità telematica** sul Portale Acquisti di Ferservizi (d'ora innanzi per brevità “Portale”) al sito www.acquisitionlineferservizi.it, sottoscritta con firma digitale come di seguito descritto, per le parti relative alla Documentazione amministrativa di cui al successivo punto 5.A, all'Offerta Tecnica di cui al successivo punto 5.B., all'Offerta economica di cui al successivo punto 5.C. e complessivamente come indicato al successivo punto 6.

Si precisa che il Portale non consente la trasmissione di offerte oltre il suddetto termine. Non sono ammesse offerte con modalità differenti da quelle sopra indicate.

Ciascun Concorrente dovrà - **preventivamente ed obbligatoriamente** - **richiedere la registrazione al Portale.**

Per ottenere la registrazione al Portale i Concorrenti interessati dovranno collegarsi al sito www.acquisitionlineferservizi.it, accedere al Portale, scaricare il file denominato “MODULO DI ADESIONE AL PORTALE ACQUISTI”, completare la registrazione cliccando su nuova registrazione fornitore e allegare il suddetto file firmato digitalmente dal legale rappresentante del Concorrente, unitamente alla scansione di un documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante.



NB. Si precisa che la firma digitale utilizzata dal Concorrente in detta fase di registrazione non ha alcuna valenza ai fini della sottoscrizione dei successivi documenti inerenti la gara.

Nella sezione istruzioni del Portale è presente una guida dettagliata delle operazioni sopra descritte.

Si precisa che i tempi tecnici legati alle attività di registrazione sono stimati in **circa 48 ore**.

La registrazione al Portale è a titolo gratuito.

I dati di registrazione sul Portale agevolano la corrispondenza con la Stazione Appaltante; **i riferimenti del Concorrente dovranno contenere obbligatoriamente un indirizzo e-mail di posta certificata che varrà quale strumento di comunicazione ai sensi dell'art. 76, comma 6, D.lgs. 50/2016.**

In caso di necessità di supporto ai fini della registrazione al Portale, nonché nello svolgimento delle operazioni all'interno del Portale stesso, i Concorrenti hanno facoltà di contattare il Servizio Assistenza al numero dedicato **02 266002 680**.

Nel caso di partecipazione di RTI/ConSORZI di imprese/GEIE l'inserimento e la trasmissione telematica della documentazione richiesta e dell'offerta, sul Portale (vedi paragrafi successivi) dovrà essere effettuato:

- dall'Operatore economico Capogruppo - Mandataria, nel caso di RTI/GEIE;
- dal Consorzio, nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) D.lgs. 50/2016.

Ai fini della presentazione dell'offerta telematica, i Concorrenti dovranno essere in possesso della seguente dotazione tecnica minima:

- **indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).**
- **Certificato di firma digitale**, per ciascuno dei soggetti firmatari in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA (previsto dall'art. 29, comma 1, D.lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, DPR 445/2000 e dall'art. 65 D.lgs. 82/2005.
- Personal Computer collegato ad Internet con le seguenti caratteristiche: AMBIENTI MS Windows XP, Windows 7 o Vista; COLLEGAMENTO A INTERNET connessione ADSL con una banda minima effettiva di 1MB (ADSL) o superiore o



connessione internet aziendale (si raccomanda di consultare il personale IT interno per verificare l'effettiva disponibilità di banda e la possibilità di accesso in base alle configurazioni di proxy/firewall); WEB BROWSER Internet Explorer 7 (Consigliato) o superiore; Mozilla, Firefox o Google Chrome; JAVA VIRTUAL MACHINE Plug-in SUN 1.6 o superiore.

All'interno della sezione Requisiti minimi hw e sw del Portale è possibile verificare la corretta configurazione del proprio personal computer.

Al completamento delle operazioni di registrazione i Concorrenti per partecipare alla procedura dovranno:

- accedere al Portale (previa attivazione di apposita user ID, inserita in fase di registrazione, e password, ricevuta tramite comunicazione e-mail di sistema e modificabile in fase di accesso), nella sezione "Fasi di Offerta", e poi cliccare su "Eventi ad Evidenza Pubblica";
- accedere alla gara telematica;
- selezionare il tasto "Partecipa";
- [solo al primo accesso] cliccare su "Mia Risposta", posto sulla sinistra della pagina web;
- [solo al primo accesso] cliccare sul link "Rispondi" (posizionato al centro dello schermo) per avviare il processo di risposta, e seguire le indicazioni di cui al presente paragrafo e al successivo paragrafo 6 del predetto Disciplinare di gara.

Ultimate tali operazioni le imprese potranno scaricare la documentazione di gara, porre chiarimenti, ricevere le risposte e presentare la propria offerta telematica.

Si precisa che tutti i file allegati al Portale (dichiarazioni e/o documenti scansionati) dovranno essere firmati digitalmente e non potranno essere superiori ai 10 Mb, pena il mancato controllo della firma digitale.

Si ricorda che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. zip) contenente documenti privi di firma digitale, ma è possibile allegare una cartella compressa contenente documenti digitalmente firmati.

Per partecipare alla procedura di gara dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

5.A. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

5.B. OFFERTA TECNICA



5.C. OFFERTA ECONOMICA

5.A BUSTA DIGITALE CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Per inserire la propria documentazione amministrativa il Concorrente dovrà:

- all'interno dell'area "Documentazione Amministrativa" compilare i campi a video e allegare i documenti sottoscritti con firma elettronica digitale, secondo le modalità di seguito indicate;
- al termine delle suddette operazioni, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

Dichiarazione da rendere a video:

5.A.a) [obbligatorio] – ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA DI TUTTI I CONTENUTI DEGLI ATTI DI GARA. Selezionando l'opzione "SI" sul menù a tendina, il Concorrente dichiara di accettare incondizionatamente tutti i contenuti degli atti di gara e in particolare quanto espressamente previsto:

- nel Bando di gara;
- nel presente Disciplinare di gara;
- nel Capitolato Tecnico;
- nello Schema di Contratto e relativi allegati ed in particolare nell'All. 1 allo Schema di Contratto denominato "Dichiarazione dell'Appaltatore";

Verranno **esclusi** i Concorrenti che non dichiareranno di accettare incondizionatamente le condizioni di gara.

Documenti da allegare:

5.A.1) [obbligatorio] - ISCRIZIONE ALLA CCIAA in corso di validità ai fini della dimostrazione del requisito di cui al **punto III.1.1) lettera a) del Bando di gara**, ovvero, per gli Operatori economici con sede in uno Stato straniero, iscrizione nell'Albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

Il Concorrente dovrà produrre scansione del certificato della CCIAA in corso di validità firmata digitalmente o, in alternativa, Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 firmata



digitalmente che riporti i dati contenuti nel certificato camerale conformemente al facsimile All. 4.

Il Concorrente dovrà:

- **scansionare** il documento “C.C.I.A.A.” o, in alternativa, la dichiarazione resa conformemente all’All.4;
- **firmare digitalmente** il file contenente la scansione;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.

In caso di RTI/ Consorzi ex art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs. 50/2016, costituendi e costituiti, ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria, Mandante etc.) dovrà trasmettere la scansione del certificato CCLAA o dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 in conformità all’All. 4.

In caso di Consorzi lettere b) e c) di cui all’art. 45, comma 2, D.lgs. 50/2016 la scansione del certificato CCLAA o la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 dovrà essere trasmessa sia dal Consorzio che dalle consorziate designate esecutrici.

5.A.2) [obbligatorio] - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al **Bando di gara**, firmata digitalmente e resa in conformità al facsimile **All. 2** - per il caso di Operatore economico singolo/Operatore economico Capogruppo - Mandataria di un RTI/Consorzio - e in conformità al facsimile **All. 3** - per il caso di Operatore economico mandante/consorziato.

Con riferimento al requisito di cui al **punto III.1.1) lett. b) del Bando di gara**, L’Operatore economico concorrente dovrà compilare la relativa parte del facsimile All. 2 o 3 per attestare il possesso dei seguenti **requisiti di ordine generale** individuati ai sensi di quanto previsto **dall’art. 80 D.lgs. 50/2016**. Si precisa che per quanto attiene ai motivi di esclusione elencati ai commi 1 e 2 la dichiarazione dovrà essere resa anche per i soggetti individuati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

Il Concorrente dovrà:

- **scansionare** il documento “Domanda di partecipazione”;
- **firmare digitalmente** il file contenente la scansione;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.



*In caso di **RTI/ Consorzi** ex art. 45, comma 2, lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, **costituendi e costituiti**, ogni Operatore economico facente parte della compagine (Mandataria, mandante etc.) dovrà trasmettere la propria Domanda di partecipazione.*

In caso di Consorzi lettere b) e c) di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 la Domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa sia dal Consorzio che dalle consorziate designate esecutrici.

5.A.3) [eventuale] SUBAPPALTO: il Concorrente è in facoltà di avvalersi del subappalto in favore di altri Operatori economici in possesso dei requisiti nel rispetto dell'art. 105 D.lgs. 50/2016.

Non si applica al presente procedimento il comma 6 dell'art. 105 D.lgs. 50/2016 e, pertanto, nel caso in cui l'Operatore economico voglia ricorrere all'istituto del subappalto sarà tenuto ad indicare, in apposita dichiarazione firmata digitalmente, esclusivamente la percentuale e le prestazioni che saranno oggetto di subappalto.

Il Concorrente dovrà:

- **scansionare** la dichiarazione;
- **firmare digitalmente** il file contenente la scansione;
- **inserire nel sistema** il file firmato digitalmente.

Nel caso di RTI costituendi la dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante di ciascuna Impresa costituente la riunione.

Nel caso di RTI costituiti la dichiarazione dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa Mandataria/Capogruppo.

5.A.4) [obbligatorio qualora si ricorra all'avvalimento] AVVALIMENTO: l'Operatore economico è in facoltà di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

In tal caso l'Operatore economico dovrà indicare i dati dell'Operatore economico di cui si avvale rendendo apposita dichiarazione conformemente all'Allegato 5, far rendere dall'Operatore economico ausiliario apposita dichiarazione conformemente all'Allegato 5bis ed infine trasmettere il contratto di avvalimento.

NB. Si precisa che l'Allegato 5bis deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'Operatore economico ausiliario.



Il file del Contratto di avalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'Operatore economico ausiliario che dall'Operatore economico ausiliario.

Le Riunioni d'impresa (R.T.I./G.E.I.E./ConSORZI di cui i cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e) D.lgs. 50/2016) devono inserire anche la seguente documentazione:

RTI COSTITUITI:

- Scansione dell'atto costitutivo e mandato speciale con rappresentanza al Operatore economico Capogruppo - Mandataria, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico Capogruppo - Mandataria con esplicita indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) delle singole imprese costituenti la riunione. L'atto costitutivo dovrà contenere, altresì, la clausola per cui ciascun componente il RTI si impegna ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi di tracciabilità stabiliti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e la clausola per cui la mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di tracciabilità di cui alla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136.

RTI COSTITUENDI

- Dichiarazione d'impegno, di ciascuna Operatore economico ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016 a conferire – in caso di aggiudicazione della gara – mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto designato quale Capogruppo. Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti di Operatore economico mandante;
- Dichiarazione resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante della Capogruppo - Mandataria in persona del legale rappresentante (e firmata digitalmente per accettazione dalle imprese mandanti) attestante:
 - a) gli Operatori economici associati per i quali il RTI concorre;
 - b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli Operatori economici costituenti la riunione.

CONSORZI (EX ART. 45 COMMA 2 LETT. E D.LGS. 50/2016) COSTITUITI:

- Scansione atto costitutivo del Consorzio con esplicita indicazione delle imprese che lo costituiscono accompagnato da una dichiarazione resa e firmata digitalmente dal Consorzio in persona del legale rappresentante attestante:



- a) gli Operatori economici consorziati per le quali il Consorzio concorre;
- b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli Operatori economici.

CONSORZI (EX ART. 45 COMMA 2 LETT. E D.LGS. 50/2016) COSTITUENDI:

- Dichiarazione d'impegno, di ciascun Operatore economico ai sensi dell'art. 48, comma 8, D.lgs. 50/2016 a costituire – in caso di aggiudicazione della gara – il Consorzio. Tale dichiarazione dovrà essere firmata digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun Operatore economico.
- Dichiarazione resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante della Capogruppo - Mandataria in persona del legale rappresentante (e firmata digitalmente per accettazione dagli Operatori economici mandanti) attestante:
 - a) gli Operatori economici consorziati per i quali il Consorzio concorre;
 - b) l'indicazione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) dei singoli Operatori economici.

CONSORZI (EX ART. 45 COMMA 2 LETT. B) C) D.LGS. 50/2016):

- Scansione dell'atto costitutivo del Consorzio firmato digitalmente dal Consorzio in persona del legale rappresentante con esplicita indicazione degli Operatori economici che lo costituiscono.
- Dichiarazione resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio attestante: A) gli Operatori economici designati quali esecutori delle prestazioni e B) la ripartizione delle quote dell'Appalto (in termini percentuali) tra i singoli Operatori economici designati quali esecutori.

È fatto divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in forma diversa alla presente gara, ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, Consorzio) così come è fatto divieto ad un medesimo Operatore economico di partecipare in diversi RTI o in diversi Consorzi, pena, in ogni caso, l'esclusione dell'Operatore economico e dell/i Concorrente/i in forma associata al quale l'Operatore economico stesso partecipa.

Resta fermo che l'Operatore economico Capogruppo - Mandataria dovrà comunque assumere una quota di partecipazione maggioritaria.

Ai Consorziati per i quali il Consorzio ex art. 45, comma 2, lett. b e c) del D.lgs. 50/2016 concorre è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla gara.



Tutta la documentazione ivi compreso il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa dovrà essere sottoscritta digitalmente, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante del Concorrente. Nel caso in cui la documentazione di cui alla presente busta sia sottoscritta digitalmente da persona diversa dal legale rappresentante del Concorrente i cui poteri non risultino dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nella busta dovrà inoltre essere inclusa, **pena l'esclusione**, idonea documentazione anch'essa firmata digitalmente attestante che il firmatario della documentazione di gara è munito dei poteri necessari per impegnare in via definitiva il Concorrente.

In caso di RTI/Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs. 50/2016 costituendi, il file pdf autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun Operatore economico facente parte della riunione.

In caso di RTI/Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs. 50/2016 costituiti il file pdf autogenerato dal sistema relativo alla Busta Amministrativa dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico Mandataria/Capogruppo.

5.B BUSTA DIGITALE CONTENENTE L'OFFERTA TECNICA

Per inserire la propria Offerta Tecnica, al fine di concorrere all'attribuzione del Punteggio di cui al precedente punto 3.1 il Concorrente solo se intende offrire una delle opzioni premianti dovrà, all'interno dell'area "Busta digitale Tecnica", compilare i campi a video, selezionando le opzioni migliorative prescelte tramite il menù a tendina e al termine delle operazioni, cliccare su "Salva ed Esci" per salvare quanto inserito e tornare alla propria pagina riepilogativa dell'offerta.

NB: fatto salvo il caso in cui nessun Concorrente presenti un'Offerta migliorativa rispetto ai livelli minimi stabiliti dal Capitolato Tecnico (v. sopra punto 3.1), la mancata presentazione del file pdf autogenerato dal sistema - contenente la dichiarazione (se effettuata) formulata a video di Offerta Tecnica - o la mancata sottoscrizione del predetto file pdf, nonché la mancata compilazione dei campi a video, pur non comportando l'esclusione dalla gara, non consentirà all'Operatore economico di concorrere all'attribuzione del relativo punteggio.

Verrà, pertanto, convenzionalmente attribuito in corrispondenza della parte mancante o non sottoscritta un punteggio pari a 0 (zero).



Il Concorrente, infatti, mediante la dichiarazione di accettazione incondizionata di tutti i contenuti degli atti di gara formulata a video all'interno della Busta Digitale Amministrativa - e successivamente sottoscritta mediante firma digitale del file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa - accetta incondizionatamente gli atti di gara e si impegna ad eseguire le prestazioni secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto.

In caso di RTI/Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs 50/2016 costituendi, il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video della Offerta Tecnica dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ciascun Operatore economico facente parte della riunione.

In caso di RTI/Consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), D.lgs 50/2016 costituiti, il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta Tecnica dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Operatore economico Mandataria/Capogruppo.

Fermo restando quanto sopra, l'Offerta tecnica, deve essere sottoscritta digitalmente dal medesimo soggetto che ha sottoscritto i documenti amministrativi di cui al precedente punto 5.A.

NB. Nessun dato di carattere economico dovrà essere riportato, pena l'esclusione dalla gara, nei documenti amministrativi di cui al precedente punto 5.A.

5.C BUSTA DIGITALE CONTENENTE L'OFFERTA ECONOMICA

Per inserire la propria Offerta economica, il Concorrente dovrà all'interno della Busta digitale Economica cliccare su "Modifica risposta" e successivamente compilare, **a pena di esclusione**, i campi a video inserendo – espresso in cifre nel campo "Offerta" - lo sconto percentuale che sarà applicato all'importo posto a base di gara (pari ad € 70.000,00 Iva esclusa) relativo al servizio per 24 mesi oggetto della presente procedura.

Si richiede inoltre di inserire nel campo del Portale denominato "**Oneri della sicurezza interni da rischio specifico**", il valore dei costi per la sicurezza, cosiddetti da rischio specifico, ossia gli oneri per la sicurezza afferenti ai costi specifici dell'attività di impresa: si tratta dei costi sostenuti dal datore di lavoro atti a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (si citano ad esempio, i



dispositivi di protezione individuali dati in dotazione a propri lavoratori, i dispositivi di protezione collettiva).

NB: il campo “*Commento*” non dovrà essere compilato. L’eventuale inserimento di lettere o cifre nel campo “*Commento*” non sarà preso in considerazione dalla Commissione.

In caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016 costituendi il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta Economica dovrà essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti di ciascuna Impresa/Operatore economico parte della riunione.

In caso di RTI/Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs 50/2016 costituiti il file pdf autogenerato dal sistema contenente la dichiarazione formulata a video di Offerta Economica dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’Operatore economico capogruppo/mandataria.

Fermo restando quanto sopra, l’Offerta Economica, deve essere sottoscritta dal medesimo soggetto che ha sottoscritto i documenti amministrativi di cui al precedente punto 5.A.

Non sono ammessi, a pena di esclusione, sconti pari a 0 (zero).

Ogni Concorrente potrà presentare una sola offerta.

NB: Tutta la documentazione deve essere redatta in lingua italiana. In caso contrario, tutta la documentazione deve essere accompagnata da traduzione in lingua italiana certificata “conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

N.B. Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’Offerta economica e all’Offerta tecnica, la Stazione Appaltante assegna al Concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il Concorrente è escluso dalla gara.



Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

6. TRASMISSIONE DELL'OFFERTA *ON LINE*

Si precisa che il Concorrente è obbligatoriamente tenuto a compilare i campi a video presenti all'interno delle buste *on-line* (Amministrativa, Economica ed eventualmente Tecnica) e ad allegare i documenti richiesti.

Una volta espletate tali attività il Concorrente, per trasmettere la propria offerta telematica, dovrà:

- cliccare su “Trasmetti risposta”;
- scaricare i file pdf autogenerati dal sistema e contenenti:
 - la dichiarazione formulata a video nella Busta Amministrativa;
 - la dichiarazione di Offerta Tecnica (se presentata);
 - la dichiarazione di Offerta Economica;
- **firmare digitalmente tali file pdf e allegarli sul Portale secondo le istruzioni visualizzate a video;**
- cliccare su “OK” per confermare la trasmissione.

La trasmissione dei file autogenerati dal sistema e sottoscritti dal Concorrente tramite altro strumento (ad esempio tramite lo strumento della Messaggistica, e-mail, PEC aziendali, fax, etc.) inidoneo a garantire la segretezza della stessa, determinerà l'esclusione del Concorrente.

Il Concorrente potrà visualizzare nella sua cartella personale, alla colonna “Stato della risposta”, l'avvenuta trasmissione (Stato della risposta: “Trasmessa”).

Il Concorrente potrà modificare i dati precedentemente trasmessi entro e non oltre la data e ora di scadenza della presentazione dell'offerta. In tal caso, il Concorrente dovrà procedere nuovamente alle operazioni di trasmissione e firma digitale dei file pdf autogenerati, secondo le modalità sopraindicate.

Nel caso di riunioni di imprese (RTI/GEIE/Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) D.lgs. 50/2016) non ancora costituite, **tutti gli Operatori economici facenti parte della riunione stessa devono sottoscrivere i pdf generati dal Portale.**



7. OPERAZIONI DI RICOGNIZIONE DELLE OFFERTE

La ricognizione delle offerte avverrà in seduta pubblica **il giorno 27.06.2018 alle ore 10.00** presso gli uffici di Ferservizi SpA siti in Roma in via Tripolitania, 30.

L'eventuale slittamento della prima seduta pubblica nonché l'eventuale convocazione di tutte le sedute successive alla prima verranno comunicati tramite Portale.

Alla prima seduta pubblica potranno partecipare, per conto di ciascun Concorrente offerente (alla seduta pubblica sono, infatti, ammessi esclusivamente i Concorrenti che abbiano presentato, nei termini, apposita offerta), sia esso Operatore economico singolo o raggruppamento, consorzio o GEIE, al massimo un soggetto **individuato esclusivamente fra gli amministratori e i dipendenti della Società.**

I Concorrenti offerenti, in ottemperanza alle vigenti “norme per l'ingresso dei visitatori nelle sedi del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, dovranno trasmettere, con almeno 3 (tre) giorni naturali consecutivi di anticipo rispetto alla data della seduta, l'elenco dei nominativi e delle qualifiche dei partecipanti alla seduta, o di eventuali sostituti in caso di impossibilità dei soggetti designati, corredato di:

1. certificato CCIAA in corso di validità;
2. delega, rilasciata su carta intestata del Concorrente, attestante anche la qualifica rivestita dal delegato, sottoscritta da un legale rappresentante o da procuratori dei legali rappresentanti. Alla delega dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore nonché dell'eventuale procura di quest'ultimo;
3. apposita dichiarazione del delegato/dei delegati (v. All. 7 “Dichiarazione assenza conflitto interessi”), rilasciata ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, nella quale si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interessi tra lo stesso/gli stessi e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nonché altre circostanze in contrasto con norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”. Alla dichiarazione dovrà essere allegata copia del documento di identità del sottoscrittore.

Tutti i documenti attestanti la legittimazione dei soggetti che parteciperanno alla seduta pubblica dovranno essere trasmessi, tramite il Portale utilizzando l'apposita sezione “Messaggi” della presente gara entro il predetto termine.



Sarà cura della struttura ricevente informare dell'arrivo dei partecipanti l'ufficio ricevimento e provvedere altresì, non prima di dieci minuti dell'orario stabilito, ad inviare una persona all'ingresso per accompagnare gli ospiti durante la visita.

Ai fini della partecipazione alla seduta pubblica, non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute oltre il termine suddetto, incomplete, in contrasto e/o mancanti della documentazione suddetta.

Non saranno ammessi alla seduta soggetti diversi da quelli anticipatamente comunicati e/o non in possesso della prescritta delega.

Per le eventuali sedute pubbliche successive parteciperanno le stesse persone fisiche indicate per la prima; solo in caso di modifiche dovranno, a cura dei Concorrenti offerenti, essere inviati i documenti e le dichiarazioni sopra richieste.

Si precisa, inoltre, che i Concorrenti stessi saranno esclusivi responsabili degli effetti della mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente.

La seduta di gara potrà essere aggiornata ad altra ora o ad altro giorno salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche. L'aggiornamento sarà comunicato tramite la funzione messaggistica del Portale.

Della eventuale sospensione dei lavori della Commissione di gara verrà data comunicazione verbale ai rappresentanti dei Concorrenti presenti.

Rimane ferma la possibilità, per gli assenti, di acquisire notizie in merito contattando i riferimenti in calce al presente Disciplinare. Comunicazione delle ulteriori sedute sarà effettuata attraverso il Portale. Le operazioni di ricognizione delle offerte di svolgeranno con l'ausilio di strumenti informatici (pc, videoproiettori).

La rendicontazione generata dal sistema farà fede della legittimità della procedura ai fini della pubblicità.

La ricognizione delle offerte sarà espletata da una Commissione di gara.

La Commissione procederà in seduta pubblica, dapprima, all'apertura in via telematica della Documentazione Amministrativa quindi, in seduta riservata, svolgerà le attività preliminari di valutazione e ammissione dei Concorrenti alle successive fasi di gara, quali la verifica della regolarità dell'invio dell'offerta e del rispetto delle disposizioni generali e speciali, la verifica della regolarità della documentazione e dell'attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione.



Successivamente, si procederà all'apertura delle Offerte tecniche dei Concorrenti nei confronti dei quali, dall'esame della Documentazione Amministrativa, non siano emerse cause di esclusione dalla gara. L'esame delle Offerte tecniche si svolgerà in seduta riservata.

Il punteggio relativo ai singoli sub-criteri del parametro qualità sarà determinato in automatico dal Portale, secondo il criterio di attribuzione stabilito nel presente Disciplinare.

Il calcolo del Punteggio Totale Qualità Riparametrato conseguito da ciascun Concorrente sarà effettuato dalla Commissione in modalità *off-line* in seduta riservata secondo il criterio di attribuzione stabilito nel presente Disciplinare.

Al termine di tale fase la Commissione procederà in seduta pubblica all'apertura delle Offerte economiche pervenute a sistema da parte dei Concorrenti ammessi alla valutazione economica.

L'esame delle Offerte Economiche si svolgerà in seduta riservata.

Il calcolo del Punteggio Prezzo sarà determinato in automatico dal Portale, secondo il criterio di attribuzione stabilito nel presente Disciplinare.

Fatto salvo quanto sopra, si precisa che nessun valore potrà essere attribuito ad eventuali (ulteriori) operazioni di calcolo eseguite automaticamente dal sistema telematico.

Il calcolo del Punteggio Complessivo sarà effettuato off-line dalla Commissione.

La Commissione procederà quindi a redigere la graduatoria di gara e al termine proporrà l'aggiudicazione dell'appalto al Concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto.

Si procederà all'aggiudicazione o meno ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione verrà comunicata al Concorrente aggiudicatario e contestualmente a tutti i partecipanti alla gara ex art. 76 del D.Lgs. 50/2016.

Ferservizi potrà verificare la congruità delle offerte, che, a suo giudizio e in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse eventualmente richiedendo la produzione di "giustificativi".



La Commissione si riserva, ottenute le offerte, di valutarle con assoluta libertà e di pervenire o meno all'aggiudicazione, senza che gli offerenti possano vantare alcunché in argomento.

Gli esiti di gara saranno in ogni caso comunicati a tutti gli offerenti e pubblicati nei modi di rito.

8. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sarà esclusa dalla gara:

- l'offerta non pervenuta sul sistema telematico secondo le modalità previste;
- l'offerta pervenuta, sul sistema telematico, oltre i termini per la presentazione, per qualsiasi causa;
- l'offerta che non sia stata firmata digitalmente secondo le modalità specificamente indicate.

Sarà altresì esclusa:

- l'offerta sottoposta a condizione o comunque contenente modifiche o riserve alle condizioni poste a base di gara, ovvero l'offerta espressa in modo indeterminato od incompleto (tale da determinare incertezza assoluta sul suo contenuto e carente di altri elementi essenziali);
- l'offerta relativa ad altro procedimento;
- l'offerta non sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'Operatore economico o da persona munita dei necessari poteri debitamente documentati ovvero tale da determinare l'impossibilità di attribuzione ad un soggetto determinato (es. firma illeggibile, non menzione della qualifica del sottoscrittore, ovvero per persona da nominare);
- l'offerta non corredata dai documenti richiesti a pena di esclusione, secondo le modalità illustrate ai punti precedenti;
- l'offerta economica con l'indicazione anche di un solo sconto pari a 0,00%;
- l'offerta economica priva dell'indicazione dello sconto offerto;
- l'offerta di uno sconto negativo, ovvero in rialzo.



Saranno altresì esclusi i Concorrenti le cui offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

9. AVVERTENZE

- E' possibile, nei termini fissati, ritirare l'offerta presentata. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'offerta non potrà più essere ritirata.
- Una volta ritirata un'offerta precedentemente presentata è possibile entro i termini perentoriamente stabiliti dal presente Disciplinare, presentare una nuova offerta.
- La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole contenute nel presente Disciplinare e negli altri atti di gara (Bando di gara, Schema di Contratto, Capitolato Tecnico, ecc.) con rinuncia ad ogni eccezione.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non dare seguito alla gara o di prorogarne la data, senza che i Concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
- La Stazione Appaltante si riserva di valutare le offerte con assoluta libertà e di pervenire all'accettazione della migliore di esse, non esclusa la possibilità di continuare la trattativa per l'individuazione dell'offerta più vantaggiosa nel caso due o più Operatori economici presentassero offerte identiche (con uguale punteggio complessivo).
- La Stazione Appaltante ha facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
- Con la presentazione dell'offerta deve intendersi che il Concorrente stesso ha riconosciuto l'incondizionata remuneratività dei prezzi offerti e l'accettabilità di tutte le condizioni d'appalto, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
- La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare o meno in presenza di una sola offerta valida, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara anche in presenza più offerte valide.
- La Stazione Appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016 ovvero di recesso del contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4^{ter} D.Lgs. 159/2011,



ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, con la precisazione che l'eventuale successivo affidamento avverrà alle condizioni proposte in gara dal soggetto interpellato per lo stesso.

Con la presentazione dell'offerta il Concorrente si impegna a mantenerla ferma ed irrevocabile per 180 giorni a decorrere dal termine per la presentazione dell'offerta.

10. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

10.1 Efficacia dell'aggiudicazione

L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti (ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016). A tal fine, il Concorrente risultato aggiudicatario, entro 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla richiesta di Ferservizi, dovrà produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara sia in risposta al Bando di gara che con la presentazione dell'offerta e la documentazione occorrente per l'espletamento degli accertamenti previsti dalla "legislazione antimafia" vigente.

Al Concorrente risultato aggiudicatario verrà, inoltre, richiesta la disponibilità in capo alla Stazione Appaltante del software di demo preposto all'erogazione del servizio, per l'esecuzione del test funzionale.

In caso di mancato rispetto dei termini intimati per la produzione della documentazione ovvero in caso di mancata prova della sussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti per la stipula del Contratto dalla normativa vigente e dalla *lex specialis*, la Stazione Appaltante disporrà la revoca dell'aggiudicazione e provvederà all'eventuale segnalazione del fatto all'ANAC, ferma, in ogni caso, la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno. Ove si verifichi tale ipotesi è in facoltà della Stazione Appaltante procedere all'aggiudicazione al Concorrente che segue in graduatoria, ferma restando la necessità di procedere anche in capo a quest'ultimo alle verifiche sopra descritte. In relazione alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti, all'affidamento di subappalti e alla stipula dei relativi contratti, la Stazione Appaltante può comunque effettuare controlli ai sensi della vigente normativa nei confronti dei soggetti che partecipano in qualunque forma al presente affidamento.



La Stazione Appaltante richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal DPR 445/2000. Successivamente alla positiva verifica dei requisiti la Stazione Appaltante comunicherà l'efficacia dell'aggiudicazione all'Aggiudicatario richiedendo la costituzione della cauzione definitiva secondo le previsioni di cui al successivo punto 10.2.

Si precisa che la stipula del Contratto è, comunque, subordinata al positivo esito del test funzionale della piattaforma che sarà effettuato in contraddittorio con l'Aggiudicatario entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione.

Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale.

In caso di esito negativo del test funzionale, l'Aggiudicatario avrà al massimo 15 giorni solari per effettuare le necessarie modifiche e le opportune correzioni prima dello svolgimento del secondo test funzionale.

L'esito negativo del secondo test sarà causa di revoca/annullamento dell'aggiudicazione.

10.2 Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il Concorrente aggiudicatario dovrà prestare entro 15 giorni dalla data di comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione, apposita cauzione definitiva nella misura del 10% del valore del Contratto che verrà stipulato con l'aggiudicatario, non ulteriormente riducibile.

La suddetta garanzia, da costituire conformemente all'All. 8, deve prevedere espressamente:

- la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia;
- l'obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o efficacia della garanzia;
- l'escussione a semplice richiesta;
- l'espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale;



- la rinuncia del garante alla possibilità di far valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell'ipotesi di scadenza dell'obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell'art. 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore;
- il pagamento della somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta scritta;
- l'inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di inadempienza dell'Appaltatore nei confronti del garante;
- che la sottoscrizione del garante sia corredata da autentica notarile attestante poteri e qualità dei firmatari.

Ferservizi procederà ad una valutazione economico-patrimoniale dell'Istituto fideiubente prescelto.

Ai fini delle suddette valutazioni/verifiche l'Aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente il soggetto garante prescelto.

Per la società debitrice costituirà titolo liberatorio dell'obbligo di garanzia una delle seguenti condizioni:

- a) la restituzione del documento originale di fideiussione;
- b) la restituzione di copia del documento di fideiussione con apposta annotazione di liberazione sottoscritta in originale;
- c) specifica lettera di liberazione inviata alla società debitrice obbligata nella quale si indica che il fideiussore deve intendersi sciolto l'obbligo assunto".

Questa Stazione Appaltante in caso di urgenza del servizio, si riserva la facoltà di procedere alla stipula del relativo Contratto anche nelle more della produzione della cauzione definitiva di cui sopra.

A tal fine il Contratto stabilirà espressamente che i pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi fino alla costituzione e produzione di idonea cauzione.

10.3 Formalizzazione del rapporto contrattuale



Conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 10, lett. b) D.lgs. 50/2016 alla presente procedura non si applica il termine dilatorio di 35 giorni.

La conclusione del Contratto avverrà con la sottoscrizione dell'atto da ciascuna delle Parti.

Ferservizi ricorrerà alla “firma digitale” per la sottoscrizione del Contratto e degli allegati allo stesso, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004. Il Concorrente si impegna a dotarsi di quanto necessario per la conclusione del Contratto, attraverso l'apposizione della firma digitale del suo legale rappresentante.

Ove l'aggiudicatario risulti inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti e/o prescrizioni prodromici alla stipula del contratto, previsti nella lettera di “comunicazioni di aggiudicazione” e/o nella lettera di “comunicazione efficacia dell'aggiudicazione”, ovvero non si presenti o non proceda alla stipula del Contratto nel termine fissato si procederà alla revoca dell'aggiudicazione.

Tale circostanza potrà integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione di Ferservizi, potrà assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento del maggior danno.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in alcun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti.

11. SUBAPPALTO

Il Concorrente è in facoltà di avvalersi del subappalto in favore di altre imprese in possesso dei requisiti nel rispetto dell'art. 105 D.lgs. 50/2016.

L'attività di mero trasporto e consegna dei prodotti forniti, effettuata da Operatori specializzati (nel settore delle spedizioni e del recapito), non è da intendersi subappalto.

12. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento sono dettagliatamente indicate nello schema di Contratto



12.1 In caso di subappalto

I contratti sottoscritti con i subappaltatori e/o subfornitori dovranno contenere, a pena di nullità, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali relativi ai Vostri dipendenti/collaboratori eventualmente forniti in relazione all'espletamento della presente procedura, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della stessa e trattati – nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità – da Ferservizi e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento nel rispetto della normativa vigente.

Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Ferservizi, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa 1 e sede amministrativa in Roma, Via Tripolitania n. 30, in persona dell'Amministratore Delegato Dott. Francesco Rossi domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania, 30.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti di Ferservizi assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI

Le funzioni del Responsabile del Procedimento per la fase dell'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 10, D.lgs. 50/2016, verranno assicurate da Monica Venturi.

15. ALTRE INFORMAZIONI

Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara, potranno essere richiesti, in lingua italiana, dai soli Operatori economici registrati al Portale nonché registrate alla gara, entro e non oltre le **ore 13.00 del giorno 14.06.2018**, utilizzando esclusivamente lo strumento della “Messaggistica *on line*” disponibile all'interno del Portale sopra menzionato. Le risposte ai chiarimenti saranno riportate nell'apposita area “messaggi” ovvero come documento allegato nell'area “Allegati” della Gara *on line* e saranno visibili alle imprese registrate alla gara. Alle Imprese registrate alla gara verrà inviata una comunicazione (*e-mail*) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti.



Il presente Disciplinare di gara non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante né può generare diritti o interessi di sorta in capo ai partecipanti.

Punti di contatto:

*Area Acquisiti di Gruppo - Servizi di Acquisto per il Gruppo – Acquisti a Richiesta -
Tel. 06.44109 (555).*

Distinti saluti

Andrea Valletti

CAPITOLATO TECNICO

Il presente **Capitolato Tecnico** ha come oggetto il **Servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di stampa** per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (in seguito indicato come "AGENZIE FS ITALIANE").

La prestazione comprende la fornitura di una piattaforma (hardware e software) con le relative licenze d'uso (in grado di gestirne fino a 300) per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di stampa tramite personal computer e notebook, tramite applicativo, e smartphone, tablet e nuove tecnologie informatiche, con un'applicazione sviluppata con tutte le funzionalità dell'applicativo.

A. Definizioni

Nel presente Capitolato Tecnico verranno utilizzate le seguenti definizioni

- a. **Contratto:** il Contratto comprensivo dei relativi Allegati sottoscritto con l'Appaltatore;
- b. **Appaltatore:** l'Impresa che risulterà aggiudicataria della presente procedura
- c. **Committente:** Ferservizi SpA in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA;
- d. **Società del Gruppo FS:** le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- e. **Termine di esecuzione:** la data entro la quale l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali, come indicato negli Ordini applicativi;
- f. **Entrata merci (EM):** documento contabile emesso dalle Unità Ordinanti ai fini della fatturazione da parte dell'Appaltatore dei corrispettivi da questo maturati;
- g. **Offerta:** è l'Offerta tecnico/economica dell'Appaltatore presentata in fase di gara.
- h. **Servizio Agenzie FS Italiane:** (o più brevemente Servizio) è il servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

B. Servizio Agenzie FS Italiane

- B.1.** L'erogazione del Servizio deve essere garantita in via continuativa, 24 ore al giorno, per sette giorni la settimana, dal lunedì alla domenica, festività comprese. Appositi interventi di assistenza e manutenzione, da remoto o dove si è verificato il guasto, qualora l'intervento da remoto non sia risolutivo, dovranno comunque assicurare la continuità del Servizio.
- B.2.** Il Servizio deve consentire la ricezione, l'aggregazione e la trasmissione dei take di agenzia di stampa (singoli o multipli) a singoli indirizzi email o a gruppi di destinatari (liste di distribuzione definite) di flussi delle Agenzie di stampa con le quali Ferrovie dello Stato Italiane SpA ha sottoscritto appositi contratti di fornitura.

- B.3.** Il Servizio deve possedere tutti i requisiti tecnici richiesti dalle Agenzie di stampa per una corretta erogazione della prestazione e per la ricezione dei notiziari trasmessi via internet e via satellite.
- B.4.** Il Servizio deve permettere la consultazione dei take di agenzia da parte di più utenti contemporaneamente attraverso molteplici sistemi di consultazione personal computer e notebook con applicativo e smartphone, tablet e nuove tecnologie informatiche con un'applicazione sviluppata con tutte le funzionalità dell'applicativo.
- B.5.** Il Servizio deve prevedere due possibili configurazioni per le postazioni utente: client di sola consultazione (funzionalità non operative) e client operativi dotati di tutte le funzionalità disponibili e attive.
- B.6.** Il Servizio deve essere erogato in sistemi presso il fornitore, considerando la natura non confidenziale dei dati trattati; non dovrà altresì conservare dati personali dei fruitori, ma gestire le profilazioni solo il salvataggio delle preferenze e il controllo delle licenze;
- B.7.** Il Servizio deve avere un sistema ridondato per la ricezione e la trasmissione delle Agenzie di stampa. Il sistema di back-up deve attivarsi immediatamente in caso di guasto ed essere immediatamente operativo.
- B.8.** Il Servizio deve essere operativo con le necessarie licenze installate che abilitano la trasmissione dei notiziari.
- B.9.** Il Servizio deve prevedere che i take di Agenzia contenenti video e/o immagini siano visualizzabili adeguatamente e inviabili dagli utenti e ricevibili e visualizzabili in modo adeguato dai destinatari.

C. Specifiche Tecniche

- C.1.** Il Servizio deve consentire l'impostazione di un numero illimitato di chiavi di ricerca, definite e uniche, valide in tutte le postazioni utente abilitate (sia per l'applicativo sia per l'applicazione) e su tutti i dispositivi tecnologici utilizzati.
- C.2.** Le chiavi di ricerca devono essere evidenziate in fase di consultazione dei lanci. Le chiavi evidenziate devono corrispondere integralmente, come contenuti e quantità, a quelle impostate.
- C.3.** Il Servizio deve consentire a ogni singolo utente la possibilità di personalizzare la propria postazione con elementi grafici (per esempio i colori per evidenziare testo) e/o con l'aggiunta di altre chiavi di ricerca.

- C.4.** Il Servizio deve permettere ai client dotati di tutte le funzionalità tecniche, l'invio via mail dei take di agenzia a indirizzi di posta elettronica, individuali e/o raccolti in apposite liste di distribuzione definite e implementabili.
- C.5.** La funzione di invio dei lanci di agenzia deve essere attivabile e/o disattivabile su ogni singola postazione, con intervento da remoto, su richiesta della Società emittente.
- C.6.** Il Servizio deve consentire a ciascun operatore la verifica dei take di agenzia inviati via mail dalle postazioni abilitate.
- C.7.** Il Servizio deve segnalare con appositi alert eventuali anomalie nell'acquisizione, ricezione e trasmissione delle notizie, compreso l'errore di invio mail.
- C.8.** Il Servizio deve garantire all'utente la possibilità di evidenziare con contrassegni le Agenzie selezionate e deve essere dotato di marcatori per selezionare per argomento di take di agenzia e marcatori specifici per selezionare l'ultimo take visionato.
- C.9.** Il Servizio deve permettere l'elaborazione, la stampa e l'invio via mail di un file pdf contenente take di Agenzia selezionati. I lanci selezionati dovranno poter essere ordinati per Agenzia e in ordine temporale. Il file pdf generato dovrà inoltre contenere una pagina iniziale (cover) fornita da Ferrovie dello Stato Italiane.
- C.10.** Le Agenzie devono essere sempre disponibili nel Software/Piattaforma e un motore di ricerca deve permetterne la selezione per giorno/mese/anno e intervallo temporale.
- C.11.** Le Agenzie devono essere sempre consultabili con un archivio accessibile a tutti gli utenti che consenta di effettuare ricerche in tempo reale di take di Agenzia per tutta la durata del contratto e per i successivi cinque anni.
- C.12.** Il Servizio deve fornire una funzionalità che conti il numero dei take usciti giornalmente complessivamente per chiave di ricerca precedentemente impostata.
- C.13.** Il Servizio deve garantire una versione web, consultabile attraverso browser, che abbia tutte le funzionalità dell'applicativo
- C.14.** Il Servizio deve garantire la modificabilità o l'integrazione con informazioni aggiuntive del testo dei take di Agenzia da parte dell'utente, anche con possibilità di evidenziare delle parti di testo.
- C.15.** Il Servizio deve prevedere una funzionalità operativa per la gestione e la visualizzazione corretta dell'applicativo su sistemi dotati di schermi singoli e/o multipli.
- C.16.** Il Servizio deve garantire la piena operatività con più finestre. Ciascuna di queste finestre deve essere personalizzabile per accedere ai flussi di Agenzie di stampa selezionati attraverso apposite

chiavi di ricerca che devono essere implementabili e modificabili a seconda delle esigenze del singolo utente e ottimizzata per corretta visualizzazione.

- C.17. Il Servizio dovrà garantire che i take di agenzia siano tramessi/condivisi attraverso WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram e Twitter o altra applicazione di tipo social media.
- C.18. Il Servizio dovrà garantire che le parole chiave siano evidenziate nel testo dei take di agenzia anche se inviate via applicativo di posta elettronica (Outlook, Gmail o altri sistemi).

D. Manutenzione e Assistenza

- D.1. L'Appaltatore dovrà fornire apposito manuale descrittivo di tutte le funzioni e dovrà indicare, al momento della prima installazione, al personale della Società emittente, le funzionalità del sistema con training e corsi a livello utente e amministratore di entità commisurata alle caratteristiche e alle dimensioni del prodotto rilasciato. Il manuale deve essere agevolmente consultabile nell'applicativo e nell'applicazione e organizzato per argomenti. Inoltre deve essere disponibile in un formato stampabile (pdf) da applicazione e applicativo.
- D.2. In caso di guasti e anomalie, l'Appaltatore deve intervenire prioritariamente da remoto entro 1 ora dal verificarsi del problema e/o dalla notifica del malfunzionamento da parte di Ferrovie dello Stato Italiane SpA o da parte dell'Appaltatore stesso. Se l'intervento da remoto non fosse sufficiente, l'Appaltatore deve recarsi entro 2 ore dalla notifica del guasto, sul posto dove si è verificato il guasto.
- D.3. Un servizio di Help Desk deve fornire informazioni e assistenza tecnica nei giorni feriali, sabato, domenica e festivi, con esclusione della fascia oraria 22.00-07.00.

E. Test Funzionalità

Verrà eseguito un test funzionale della piattaforma preposta all'erogazione del servizio entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore, dell'efficacia dell'aggiudicazione della gara.

L'esito positivo del test, risultante da apposito verbale redatto in contraddittorio, sarà condizione di stipula del Contratto

F. Modifiche alla Piattaforma

Il Servizio AGENZIE FS ITALIANE deve essere modificabile, nelle singole impostazioni funzionali, in base alle esigenze che la Società emittente di volta in volta evidenzierà all'Appaltatore.

Ogni modifica deve essere recepita e apportata entro 30 giorni dalla data di richiesta. Il mancato recepimento e adeguamento funzionale sarà soggetto a penale.

G. Archivio Agenzie FS Italiane

L'Appaltatore deve garantire l'archivio AGENZIE FS ITALIANE per i successivi 5 anni dalla scadenza del Contratto. L'archivio deve essere consultabile con un sistema di ricerca per giorno/mese/anno e intervallo temporale.

Domanda di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Operatore economico SINGOLO/MANDATARIA/CONSORZIO) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Oggetto: eGPA n. 77/2018 per l'affidamento del servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili – CIG 74618712BF

Il/la sottoscritto/a		[REDACTED]					
Nato/a a	[REDACTED]	Prov.	([REDACTED])	il	[REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]		
C.F.		[REDACTED]					
In qualità di:							
ovvero		[REDACTED]					
<input type="checkbox"/>	Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)						
Dell'Operatore economico (indicare Ragione Sociale per esteso):		[REDACTED]					
C.F. [REDACTED]				P.IVA [REDACTED]			
con sede legale in:							
Via	[REDACTED]	n°			[REDACTED]		
C.A..	[REDACTED]	Città	[REDACTED]	Prov.	([REDACTED])		
Telefono	[REDACTED]	Fax	[REDACTED]	e-mail	[REDACTED]		

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come

A	<input type="checkbox"/> <u>OPERATORE ECONOMICO SINGOLO</u>
----------	--

oppure come:

B	<input type="checkbox"/> <u>MANDATARIA CAPOGRUPPO</u> (nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui
----------	---

all'art. 2602 cc, Operatore economico che possiede i requisiti previsti per la mandataria)

di (*Selezionare tipologia*):

- 1 un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
- 2 un Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del c. c.
- 3 un G.E.I.E.

solo nel caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi:

<u>Prestazione</u>	<u>% di ripartizione</u>
Altro:	

▪ dichiara (*selezionare solo in caso di RTI/Consorzi/GEIE costituenti*):

- di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI/Consorzio/GEIE nelle forme e con le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

oppure come:

C Altro (*Specificare*):

➤ in caso di R.T.I./Consorzio costituito/costituendo, dichiara che gli Operatori economici che costituiscono/costituiranno il R.T.I./Consorzio sono (*specificare ragione sociale, sede legale e Partita IVA, tipologia di prestazioni e relativa percentuale. Nel caso di Consorzio stabile/Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio tra Imprese artigiane, indicare solo le imprese che concorrono al presente appalto*):

<u>Ragione sociale</u>	<u>Sede legale</u>	<u>Partita IVA</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Percentuale</u>

Altro (Indicare nel campo sottostante eventuali altre Imprese riportando, per ciascuna di esse, le informazioni di cui sopra):				

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

1. Sezione III.1.1 – a) del Bando di gara:

che la copia allegata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/00;

(oppure, in alternativa)

che è allegata alla presente Dichiarazione sostitutiva del certificato di cui sopra;

2. Sezione III.1.1 – b) del Bando di gara:

di non essere incorso nelle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che per quanto attiene ai motivi di esclusione elencati ai commi 1 e 2 la dichiarazione è resa anche per i soggetti¹ individuati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

¹ L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

3. Sezione III.1.1 – c) del Bando di gara:

- di essere in possesso – esclusivamente in caso di partecipazione alla gara di Operatore economico residente in un paese rientrante nella cd. «black list» – dell'autorizzazione ex D.M. 14.12.2010 (pubblicato in GURI 25.2.2011, n. 46) o, in alternativa, o di essere in possesso di richiesta della suddetta autorizzazione ex art. 4 del citato decreto.

4. Sezione III.1.2 – a) del Bando di gara

- di aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (da bilancio approvato alla data di pubblicazione del Bando di gara), un fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari a € _____ IVA esclusa (non inferiore ad € 70.000,00 IVA esclusa).

N.B. Nel caso di riunione d'impresе (R.T.I./G.E.I.E./Consorti di cui art. 45, comma 2, lett. e D.Lgs. n. 50/16) il valore di fatturato dovrà essere posseduto per almeno il 40% dall'Operatore economico Mandataria/Capogruppo e ciascun Operatore economico mandante dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle imprese riunite raggiungano l'importo complessivamente richiesto. La Mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di Consorti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b-c D.Lgs. n. 50/2016, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso.

5. Sezione III.1.3 – a) del Bando di gara

- di aver realizzato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, un contratto di punta -o più contratti con il medesimo cliente, ivi incluse proroghe e/o rinnovi- per l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto di importo non inferiore a € 14.000,00 IVA esclusa

N.B. Ai fini del presente requisito deve farsi riferimento all'importo effettivamente consunto; si precisa inoltre che ai fini della dimostrazione del suddetto requisito saranno considerati come singolo servizio anche contratti prorogati o rinnovati ovvero stipulati per ampliare progressivamente le prestazioni rese dall'appaltatore in favore di un unico committente (Impresa o Gruppo), ovvero tutti i contratti/ordini applicativi di un Accordo Quadro.

N.B. Nel caso di riunione di impresе (RTI/GEIE/Consorti di cui all' art. 45 comma 2 lett. e), D.lgs. 50/2016) il requisito richiesto dovrà essere posseduto dall'Impresa Mandataria/Capogruppo.

Nel caso di Consorti di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso.

- Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l'amministrazione competente (ai sensi dell'art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in caso di richiesta la documentazione.

- Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

A U T O R I Z Z A

la Stazione Appaltante ad inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del predetto art. 76, nonchè ogni altra comunicazione inerente la presente procedura di gara, ai contatti indicati al momento della registrazione sul Portale Acquisti Ferservizi, al sito www.acquisitionlineferservizi.it

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto da:			

NB: Le dichiarazioni di gara dovranno essere **firmate digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi poteri (in tal caso va allegata a corredo della presente la scansione della relativa procura, firmata digitalmente).

Domanda di Partecipazione e Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Operatore economico MANDANTE/CONSORZIATO) rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Oggetto: eGPA n. 77/2018 per l'affidamento del servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili – CIG 74618712BF

Il/la sottoscritto/a					
Nato/a a		Prov.	()	il	/ /
C.F.					
In qualità di:					
ovvero					
<input type="checkbox"/>	Procuratore (in tal caso indicare gli estremi della relativa procura)				
Dell'Operatore economico (indicare Ragione Sociale per esteso):					
C.F.			P.IVA		
con sede legale in:					
Via		n°			
C.A..		Città		Prov.	()
Telefono		Fax		e-mail	

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come

A	<input type="checkbox"/> MANDANTE (nel caso di Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 cc, Operatore economico che possiede i requisiti previsti per la mandante)
	di (Selezionare tipologia):

- 1 un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
- 2 un Consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del c. c.
- 3 un G.E.I.E.

solo nel caso di Raggruppamenti temporanei e Consorzi:

<u>Prestazione</u>	<u>% di ripartizione</u>
Altro:	

- dichiara (*selezionare solo in caso di RTI/ Consorzi/ GEIE **costituendi***):
 - di impegnarsi a costituire, in caso di aggiudicazione, il RTI/Consorzio/GEIE nelle forme e con le modalità di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
- dichiara (*selezionare solo in caso di RTI **costituendi***)
 - che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato irrevocabile collettivo speciale con rappresentanza all'Operatore economico:

oppure come:

B	<input type="checkbox"/>	Consorzata di un Consorzio fra società cooperative o tra Imprese Artigiane per la quale il Consorzio stesso concorre
----------	--------------------------	--

oppure come:

C	<input type="checkbox"/>	Consorzata di un Consorzio stabile per la quale il Consorzio stesso concorre
----------	--------------------------	--

oppure come:

D	<input type="checkbox"/> Altro (<i>Specificare</i>):
----------	--

➤ in caso di R.T.I./Consorzio costituito/costituendo, dichiara che gli Operatori economici che costituiscono/costituiranno il R.T.I./Consorzio sono (*specificare ragione sociale, sede legale e Partita IVA, tipologia di prestazioni e relativa percentuale. Nel caso di Consorzio stabile/Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro/Consorzio tra Imprese artigiane, indicare solo le imprese che concorrono al presente appalto*):

<u>Ragione sociale</u>	<u>Sede legale</u>	<u>Partita IVA</u>	<u>Prestazione</u>	<u>Percentuale</u>
Altro (<i>Indicare nel campo sottostante eventuali altre Imprese riportando, per ciascuna di esse, le informazioni di cui sopra</i>):				

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

1. Sezione III.1.1 – a) del Bando di gara:

che la copia allegata del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura è conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/00;

(oppure, in alternativa)

che è allegata alla presente Dichiarazione sostitutiva del certificato di cui sopra.

2. Sezione III.1.1 – b) del Bando di gara:

di non essere incorso nelle cause ostative di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con la precisazione che per quanto attiene ai motivi di esclusione elencati ai commi 1 e 2 la dichiarazione è resa anche per i soggetti¹ individuati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

¹ L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 D. Lgs. 50/2016 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,

3. Sezione III.1.1 – c) del Bando di gara:

di essere in possesso – esclusivamente in caso di partecipazione alla gara di Operatore economico residente in un paese rientrante nella cd. «black list» – dell'autorizzazione ex D.M. 14.12.2010 (pubblicato in GURI 25.2.2011, n. 46) o, in alternativa, o di essere in possesso di richiesta della suddetta autorizzazione ex art. 4 del citato decreto.

4. Sezione III.1.2 – a) del Bando di gara

di aver realizzato, nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari (da bilancio approvato alla data di pubblicazione del Bando di gara), un fatturato medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto pari a € _____ IVA esclusa (non inferiore ad € 70.000,00 IVA esclusa).

N.B. Nel caso di riunione d'impresa (R.T.I./G.E.I.E./ConSORZI di cui art. 45, comma 2, lett. e D. Lgs. n. 50/16) il valore di fatturato dovrà essere posseduto per almeno il 40% dall'Operatore economico Mandataria/Capogruppo e ciascun Operatore economico mandante dovrà possedere almeno il 10% di quanto richiesto cumulativamente in modo che, comunque, i requisiti così sommati, posseduti dalle imprese riunite raggiungano l'importo complessivamente richiesto. La Mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti in misura maggioritaria.

Nel caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b-c D.Lgs. n. 50/2016, il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso.

- Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della suddetta dichiarazione mediante accertamenti presso l'amministrazione competente (ai sensi dell'art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in caso di richiesta la documentazione.
- Il sottoscritto rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso e dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

A U T O R I Z Z A

la Stazione Appaltante ad inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del predetto art. 76, nonché ogni altra comunicazione inerente la presente procedura di gara, ai contatti indicati al momento della registrazione sul Portale Acquisti Ferservizi, al sito www.acquisitionlineferservizi.it

ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto da:			

NB: Le dichiarazioni di gara dovranno essere **firmate digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi poteri (in tal caso va allegata a corredo della presente la scansione della relativa procura, firmata digitalmente).

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA**

(resa ai sensi dell'art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000).

Compilare tutte le sezioni in stampatello

Il/La sottoscritt

nat__ a il

residente a Via

codice fiscale

nella sua qualità di

dell'Impresa

D I C H I A R A

che l'Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di

con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:

Forma giuridica:

Sede:

Sedi secondarie e
Unità Locali

Codice Fiscale:

Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero componenti in carica:

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI

Numero componenti in carica

COLLEGIO SINDACALE

Numero sindaci effettivi:

Numero sindaci supplenti

OGGETTO SOCIALE

**COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri)**

NOME	COGNOME	LUOGO EDATA DI NASCITA	RESIDENZA	COD. FISCALE	POTERI RAPPRESENTANZA
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

ALLEGATO 5

Dichiarazione Avvalimento_IMPRESA AUSILIATA

NOTA: compilare solo i campi evidenziati in grigio.

Spett. le
Ferservizi SpA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Oggetto: eGPA n. 77/2018 per l'affidamento del servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili – CIG 74618712BF

Il/la sottoscritto/a		[REDACTED]			
Nato/a a	[REDACTED]	Prov.	([REDACTED])	il	[REDACTED] / [REDACTED] / [REDACTED]
Codice Fiscale: [REDACTED]					
Comune di residenza: [REDACTED]					
In qualità di (<i>selezionare in alternativa la casella corrispondente</i>):					
<input type="checkbox"/>	Selezionare Carica e Legale rappresentante				
ovvero					
<input type="checkbox"/>	Procuratore (<i>in tal caso indicare gli estremi della relativa procura</i>)				
Dell'Impresa (indicare Ragione Sociale per esteso):		[REDACTED]			
C.F. [REDACTED]			P.IVA [REDACTED]		
con sede legale in:					
Via	[REDACTED]	n°	[REDACTED]		
C.A..	[REDACTED]	Città	[REDACTED]	Prov.	([REDACTED])
Telefono	[REDACTED]	Fax	[REDACTED]	e-mail	[REDACTED]
Partita IVA	[REDACTED]	C.F.	[REDACTED]	[REDACTED]	

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'

- che l'impresa suindicata, al fine di soddisfare i requisiti di ordine speciale prescritti nel bando di gara, si avvale alle condizioni e nei limiti previsti all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, delle capacità del/i soggetto/i (impresa/e ausiliaria/e) di seguito specificato:
.....

- che i requisiti di ordine speciale/risorse prescritti nel bando di cui l'impresa si avvale per poter essere ammessa alla gara sono i seguenti:
.....
.....
.....

- che le generalità dell'impresa ausiliaria di cui si avvale per i requisiti di ordine speciale/risorse da questa posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

Impresa

.....

Legale Rappresentante

Sede legale in: Via Comune CAP

.....Codice Fiscale n. Partita IVA n.

.....

Iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. in data

.....

Impresa

Legale Rappresentante

Sede legale in: Via Comune CAP

..... Codice Fiscale n. Partita IVA n.

.....

Iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al n. in data

.....

- **ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 allega originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti di codesta impresa a fornire i requisiti sopra dichiarati e a mettere le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;**

Dichiaro/a di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto dichiarante è inoltre a conoscenza che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti presso le amministrazioni competenti (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000)

oppure mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

Luogo		Data	
Letto, confermato e sottoscritto da:			

NOTA: Le dichiarazioni dovranno essere **firmate digitalmente** dal legale rappresentante o procuratore munito di appositi poteri (in tal caso va allegata a corredo della presente la scansione della relativa procura firmata digitalmente).



FERSERVIZI SpA

SCHEMA DI CONTRATTO

per il servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili

CIG 74618712BF

TRA

Ferservizi SpA, Società con Socio Unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza della Croce Rossa 1, codice fiscale e partita IVA [●], **in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA**, in persona di [●] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto;

E

[**DENOMINAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO**], con sede in [●], via [●], iscritta al registro delle imprese di [●] codice fiscale [●] e partita IVA [●], in persona di [●] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto.

[**ALTERNATIVA NEL CASO DI RTI: (DENOMINAZIONE MANDATARIO)**], con sede in [●], via [●], iscritta al registro delle imprese di [●] con il numero [●], codice fiscale [●] e partita IVA [●], in persona di [●] munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto, in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo costituito tra:



- [●]
- [●]

PREMESSO

- che Ferservizi SpA è la Società di servizi appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che provvede alla gestione delle forniture e dei servizi *no core business* a supporto delle attività delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- che nell'ambito di tali forniture e servizi rientra il servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili, ;
- che per l'affidamento del servizio di cui sopra Ferservizi SpA in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA ha indetto, ai sensi dell'art. 36 co. 8 D.Lgs. 50/2016, con bando di gara pubblicato sul sito internet di Ferservizi SpA (www.ferservizi.it) nonché sul proprio Portale Acquisti (www.acquisitionlineferservizi.it) (di seguito, per brevità, "Portale"), una gara a procedura aperta, svolta in modalità telematica, denominata eGPA n. 77/2018;
- che in data [●], ad esito delle operazioni di gara, è risultata prima in graduatoria l'offerta presentata dall'Operatore economico [●] (*in alternativa*: che in data [●], ad esito delle operazioni di gara è risultata prima in graduatoria l'offerta del costituendo raggruppamento costituito dagli Operatori economici [●]);



- che la comunicazione di aggiudicazione e contestuale richiesta di verifica dei requisiti, è stata fatta a [●] tramite Portale in data [●];
- che l'avvenuta aggiudicazione è stata comunicata anche a tutti gli altri Operatori economici offerenti ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che in data [●], a seguito delle verifiche circa l'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti dalla disciplina vigente e dal bando di gara ai fini della partecipazione alla procedura e ai fini della stipula del Contratto, è stata comunicata l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- che l'aggiudicatario ha prestato la richiesta cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali [*in caso di urgenza del servizio che [●] si è obbligato a produrre la richiesta cauzione definitiva a garanzia delle obbligazioni contrattuali e che fino alla produzione della medesima i pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi*];
- che le Parti si danno reciproco atto che quanto emerge dai documenti della procedura, dal presente Contratto e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo gli impegni che scaturiscono dalla sottoscrizione del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha consentito l'acquisizione di tutti gli elementi per un'idonea valutazione sul piano tecnico ed economico delle prestazioni, ai fini della formulazione delle stesse.

Tutto ciò premesso e fermo restando che quanto sopra costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono quanto segue.

ARTICOLO 1

PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI



Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso anche al fine di meglio precisare le obbligazioni reciprocamente assunte dalle Parti.

Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali di cui al successivo art. 3, nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) Allegati: ciascun documento richiamato come tale nel Contratto;
- b) Appaltatore: *[Denominazione dell'Aggiudicatario]*;
- c) Atto o Contratto: il presente Contratto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- d) Capitolato tecnico: il documento contenente la descrizione del servizio e le relative modalità di esecuzione (All. 2);
- e) Committente: Ferservizi SpA in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA;
- f) Condizioni Generali: il documento di cui al successivo art. 3;
- g) FS: Ferrovie dello Stato Italiane SpA;
- h) Gruppo FS: il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- i) Offerta: è l'Offerta tecnico/economica presentata in gara dall'Appaltatore e allegata materialmente al presente Contratto (All.ti 3 e 4);
- j) Parte: *[Denominazione dell'Aggiudicatario]*;
- k) Parti: Committente e Appaltatore;
- l) Referente di Contratto: il soggetto di cui al successivo art. 23;
- m) Responsabile del procedimento: il Responsabile del procedimento per la fase esecutiva del Contratto di cui al successivo art. 24;



- n) Società del Gruppo FS: le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- o) Termine di esecuzione: la data a decorrere dalla quale l'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni contrattuali.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente Atto è il servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili, secondo quanto specificato nel presente Atto nonché nel Capitolato tecnico posto a gara ed integrato dall'Offerta tecnica dell'Appaltatore.

Il presente Atto non costituisce alcun vincolo di esclusiva in favore dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a non assumere, senza il preventivo consenso del Responsabile del procedimento, incarichi analoghi con altre Società del Gruppo FS.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI NORMATIVE

Nei rapporti tra le Parti trovano applicazione tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Atto e relativi Allegati, nonché le ulteriori condizioni contenute nel sottoindicato documento che, seppur non allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e del quale l'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso particolareggiata e



completa conoscenza:

- “*Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo FS*” registrate presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 1 Trastevere, al n. 5987, Serie 3, in data 23 giugno 2017, consultabili sul sito www.ferservizi.it e applicabili agli appalti di servizi limitatamente alle disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V.

Le Parti convengono che il termine “Fornitore” utilizzato nelle Condizioni Generali deve intendersi come equivalente a quello di “Appaltatore” utilizzato nel presente Atto.

Per tutto ciò che non sia stato dalle Parti contraenti espressamente previsto a norma di quanto sopra, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal codice civile e dalle altre norme vigenti in materia.

ARTICOLO 4

DURATA, IMPORTO E RINNOVO DEL CONTRATTO

Il presente Atto produce i propri effetti sin dalla sua sottoscrizione e avrà una durata di **24 (ventiquattro)** mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.

L’importo complessivo del presente Atto è pari a € - [●] IVA esclusa ovvero pari alla somma di 8 canoni trimestrali.

L’importo relativo agli oneri della sicurezza, c.d. esterni, è pari a 0,00 EUR, in ragione della natura del servizio da affidare trattandosi di prestazioni di carattere meramente intellettuale.

[OPZIONE] Il Committente si riserva l’opzione di **rinnovare** il Contratto - mediante la stipula di uno o più atti - per massimo ulteriori 24 mesi, almeno agli stessi patti e condizioni, e per un importo pari a € [●] *[pari a quello del Contratto*



stipulato] IVA esclusa e, a tal fine, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d'ora il proprio consenso.

[**OPZIONE**] Il Committente si riserva, altresì, l'opzione, con proprio atto unilaterale, di estendere la validità del presente Atto e/o dello/degli eventuale/eventuali rinnovo/rinnovi, fino a massimo ulteriori 6 mesi agli stessi patti e condizioni nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito e fino al raggiungimento del medesimo, salvo incrementi/decrementi del 20% (art. 14 delle "Condizioni Generali") e, a tal fine, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d'ora il proprio consenso.

L'Appaltatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste.

ARTICOLO 5

TERMINI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di cui al presente Contratto dovrà essere attivo dal giorno successivo la data di stipula senza la necessità di ulteriori formalità. Il predetto servizio dovrà essere erogato in via continuativa, 24 ore al giorno, per sette giorni la settimana, dal lunedì alla domenica festività comprese.

Il servizio oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguito in conformità alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico, nell'Offerta tecnica e in osservanza della normativa vigente al momento di esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le attività commissionate con la massima tempestività e secondo i più elevati standard di diligenza e professionalità, tenendo costantemente informato il Responsabile del procedimento sull'andamento e svolgimento delle prestazioni.



ARTICOLO 6

MANUTENZIONE E ASSISTENZA

L'Appaltatore dovrà fornire apposito manuale descrittivo di tutte le funzioni e dovrà indicare, al momento della prima installazione, al personale di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, le funzionalità del sistema con training e corsi a livello utente e amministratore di entità commisurata alle caratteristiche e alle dimensioni del prodotto rilasciato.

Il manuale deve essere agevolmente consultabile nell'applicativo e nell'applicazione e organizzato per argomenti. Inoltre, deve essere disponibile in un formato stampabile (pdf) da applicazione e applicativo.

In caso di guasti e anomalie, l'Appaltatore deve intervenire prioritariamente da remoto entro 1 ora [*ovvero entro 30 minuti, se offerto in gara*] dal verificarsi del problema e/o dalla notifica del malfunzionamento da parte di Ferrovie dello Stato Italiane SpA o da parte dell'Appaltatore stesso.

Se l'intervento da remoto non fosse sufficiente, l'Appaltatore deve recarsi entro 2 ore [*ovvero entro 1 ora, se offerto in gara*] dalla notifica del guasto, sul posto dove si è verificato il guasto.

Un servizio di Help Desk deve fornire informazioni e assistenza tecnica nei giorni feriali, sabato, domenica e festivi, con esclusione della fascia oraria 22.00-07.00.

ARTICOLO 7

CONTESTAZIONI

Qualora in dipendenza di una qualsiasi verifica, ispezione e controllo il Responsabile del procedimento abbia a riscontrare una qualsiasi carenza, inadempienza o violazione degli obblighi contrattualmente assunti dall'Appaltatore ai sensi del presente Atto e relativi allegati, provvederà a contestarle all'Appaltatore per iscritto, tempestivamente e comunque entro le



successive 48 ore, comunicando, altresì, eventuali prescrizioni alle quali quest'ultimo è tenuto a conformarsi nei tempi all'uopo indicati.

In caso di mancato o inadeguato coordinamento dell'attività del personale dell'Appaltatore e/o di eventuali subappaltatori da parte del Referente di Contratto, di suoi delegati o di altri soggetti comunque individuati dall'Appaltatore medesimo, il Responsabile del procedimento contesterà per iscritto - in caso di gravità e/o reiterazione della condotta inadempiente anche mediante diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. - il mancato rispetto di quanto prescritto al successivo art. 11.

L'Appaltatore s'impegna a provvedere con immediatezza, e comunque entro il termine indicato dal Responsabile del procedimento, all'eliminazione delle carenze, inadempienze, irregolarità contestate.

Restano comunque applicabili, ove ne ricorrano le condizioni, le norme relative alle penali nonché alla risoluzione del Contratto stesso per inadempimento.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVI E REVISIONE PREZZI

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, il Committente riconoscerà all'Appaltatore un canone trimestrale pari ad € [°] (euro [°]) IVA esclusa [pari ad ¼ dell'importo offerto risultante dall'applicazione dello sconto offerto sull'importo a base di gara].

I corrispettivi si intendono comprensivi e compensativi di tutti gli oneri, diretti e indiretti, nessuno eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per eseguire tutte le attività, per osservare tutte le prescrizioni esecutive dell'affidamento, nonché per assolvere tutti gli adempimenti e gli obblighi assunti dallo stesso.

I corrispettivi di cui sopra si intendono, altresì, fissi e invariabili per l'intero periodo di validità contrattuale e l'Appaltatore riconosce che le variazioni



derivanti dalle condizioni di mercato possono indurre ad un rialzo dei costi e dichiara, pertanto, di assumere il rischio relativo. Resta quindi esclusa l'applicabilità delle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1467 c.c..

Durante la vigenza contrattuale è esclusa la revisione e l'adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 9

FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Fermo restando quanto previsto all'art. 30 commi 5 e 6 D.Lgs. n. 50/2016 i pagamenti saranno effettuati a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione della fattura.

La fattura dovrà essere trasmessa con evidenza degli estremi del documento "Entrata Merci" relativo o documento equivalente attestante l'avvenuta esecuzione della prestazione e dovrà riportare la seguente annotazione: "operazione con scissione di pagamenti ex art. 17 ter DPR 633/1972".

In caso di esecuzione parziale la fattura potrà essere emessa solo successivamente al completamento delle prestazioni, e comunque solo dopo aver ricevuto il documento di Entrata Merci o documento equivalente. In ogni caso, il Documento di "Entrata Merci" sarà inviato a conclusione e verifica di ogni singola prestazione richiesta e correttamente erogata.

Tutta la documentazione dovrà riportare il riferimento al numero di fattura.

Le fatture, dovranno essere intestate a:

Ferrovie dello Stato Italiane SpA

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma

Cod. Fisc. E P.IVA 06359501001

secondo le specifiche istruzioni impartite dal Responsabile del Procedimento e dovranno essere inviate, per consentirne una pronta registrazione, mediante



caricamento telematico (upload) del formato immagine “.pdf” direttamente sul Portale aziendale di Ferservizi SpA (indirizzo: <http://www.ferservizi.it/ferservizi.html>) all'interno del quale è presente una specifica Area Riservata ai fornitori che consente, previa registrazione ed in modo gratuito, di usufruire di tale servizio.

Tale modalità è da intendersi obbligatoria e sostitutiva della spedizione mediante posta ordinaria.

Al riguardo si precisa che sarà cura di Ferservizi SpA materializzare su supporto cartaceo il documento oggetto di upload, che costituirà originale della fattura ai sensi dell'art. 21 del d.P.R. n. 633/72 e s.m.i..

Per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le principali regole:

- inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare;
- indicare sempre in fattura il Codice Fornitore, il numero dell'Ordine di Acquisto/Entrata Merci;
- indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine;
- indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti;
- emettere sempre una fattura separata per ogni Ordine di Acquisto ricevuto.

L'Appaltatore chiede che i pagamenti siano effettuati con la modalità sotto indicata, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva Ferservizi SpA medesima e Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente:



bonifico su Conto Corrente Bancario IBAN n. [°] in essere presso [°].

ARTICOLO 10

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti saranno effettuati unicamente a mezzo bonifico bancario e/o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, sul conto corrente dedicato ovvero sui conti correnti dedicati già oggetto di comunicazione da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 con salvezza del Committente e delle altre Società del Gruppo FS da ogni responsabilità conseguente. Il bonifico ovvero gli altri strumenti di pagamento di cui sopra riporteranno il Codice Identificativo di Gara (**CIG 74618712BF**) attribuito dall'ANAC.

L'Appaltatore assume, pertanto, espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti a proprio carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e dalle disposizioni interpretative, attuative e modificative di cui agli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

L'Appaltatore ha l'obbligo di inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione dell'appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il Committente verificherà l'inserimento di tale clausola nei suddetti contratti. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere al Responsabile del Procedimento copia dei subcontratti.



Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

ARTICOLO 11

CESSIONE DEI CREDITI

I crediti derivanti dai contratti stipulati con le Società del Gruppo FS possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari SpA - Società del Gruppo FS o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, la Società del Gruppo FS interessata può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, la Società del Gruppo FS cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

La cessione dovrà essere notificata al Responsabile Amministrativo di FS.

ARTICOLO 12

OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga nell'esecuzione del servizio:

- a) ad adeguarsi alle prescrizioni contenute nel Capitolato tecnico; nel presente Atto e relativi allegati;
- b) a rispettare le modalità di esecuzione indicate nell'Offerta;
- c) a recepire e apportare entro 30 giorni dalla data di richiesta [*o nel minor tempo indicato in sede di gara*] qualsiasi modifica del servizio oggetto di affidamento in base alle esigenze che Ferrovie dello Stato Italiane SpA



- di volta in volta evidenzierà all'Appaltatore (punto F del Capitolato tecnico);
- d) a garantire l'archivio del servizio oggetto di affidamento per i successivi 5 anni dalla scadenza del Contratto [*e per un periodo ulteriore di [●] se indicato in sede di gara*] (punto G del Capitolato tecnico);
- e) a non avvalersi di subappaltatori, comunque denominati, senza la preventiva autorizzazione del Committente o che dal Committente non siano stati accettati, nonché, nel caso di autorizzazione, ad applicare nei confronti di detti subappaltatori le norme di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Per l'esecuzione del servizio l'Appaltatore è tenuto a prestare - assumendone i relativi rischi - un'idonea organizzazione d'impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei risultati e requisiti, anche in materia di qualità, richiesti dal presente Atto e relativi allegati.

L'Appaltatore è obbligato a mantenere ed adeguare in qualsiasi momento alle effettive esigenze e caratteristiche del servizio affidato la propria organizzazione produttiva, disponendo l'impiego di tutti i fattori produttivi necessari a far fronte agli obblighi di cui al presente Atto, senza che l'eventuale maggior impiego di mezzi produttivi rispetto alle proprie stime, previsioni o dichiarazioni effettuate o rese all'atto dell'Offerta possa costituire motivo di esonero dagli obblighi contrattualmente assunti, ovvero fondamento per richieste di maggiori compensi, indennizzi o risarcimenti.

L'Appaltatore riconosce che il servizio è elemento essenziale per l'immagine delle Società del Gruppo FS e si impegna ad espletarlo con modalità organizzative,



tecniche e di controllo, le più idonee per l'ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato a porre in essere tutti quegli interventi, procedure e modalità o attività che, pur se non specificati nel presente Atto e relativi allegati, si rendessero necessari per garantire il livello quantitativo e qualitativo dei servizi. Resta di competenza esclusiva dell'Appaltatore l'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti delle risorse utilizzate nel servizio. L'Appaltatore stesso individuerà, prima dell'inizio delle attività contrattuali, il Referente di Contratto; il personale dell'Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da detto Referente e/o da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore, si obbliga, altresì a garantire la sicurezza del sistema informatico utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, ivi comprese le relative attività di trasmissione, ricezione, conservazione e condivisione telematica di tutta la documentazione (concernente l'oggetto del presente Contratto e comunque riconducibile alla prestazione professionale fornita al Gruppo FS).

A tal fine si obbliga a:

- a) rispettare i seguenti controlli essenziali di sicurezza informatica:
 1. nominare un referente che sia responsabile per il coordinamento delle attività di gestione e di protezione delle informazioni e dei sistemi informatici;
 2. identificare e rispettare le leggi e/o i regolamenti con rilevanza in tema di cyber-security che risultino applicabili per l'Appaltatore;
 3. tutti dispositivi che lo consentono siano dotati di software di



- protezione (antivirus, anti-malware, etc. ...) regolarmente aggiornato;
4. le password siano diverse per ogni account, dalla complessità adeguata e con procedure di blocco automatico a seguito di reiterati tentativi. Viene valutato, inoltre, l'utilizzo dei sistemi di autenticazione più sicuri offerti dal provider del servizio (es. autenticazione a due fattori);
 5. il personale autorizzato all'accesso, remoto o locale, ai servizi informatici dispone di utenze personali non condivise con altri; l'accesso è opportunamente protetto; i vecchi account non più utilizzati sono disattivati;
 6. il personale sia adeguatamente sensibilizzato e formato sui rischi di cyber-security e sulle pratiche da adottare per l'impiego sicuro degli strumenti aziendali (es. riconoscere allegati e-mail, utilizzare solo software autorizzato, bloccare il dispositivo in caso di non utilizzo, ecc.);
 7. la configurazione iniziale di tutti i sistemi e dispositivi è svolta da personale esperto, responsabile per la configurazione sicura degli stessi;
 8. in caso di utilizzo di applicazioni web con accesso da rete pubblica, o di gestione remota dei server e dei dispositivi di rete, siano utilizzati protocolli di rete cifrati (es. SSH, SSL);
 9. sono eseguiti periodicamente back up delle informazioni e dei dati. I backup sono conservati in modo sicuro e verificati periodicamente. I dati inoltre dovranno essere resi tempestivamente disponibili ove



- richiesti;
10. le reti e i sistemi sono protetti da accessi non autorizzati attraverso strumenti specifici (es. Firewall e altri dispositivi/software anti-intrusione);
11. tutti i software in uso (inclusi i firmware) siano aggiornati all'ultima versione consigliata dal produttore;
- b) a segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 0644104893, o scrivendo all'indirizzo mail securityincident@fsitaliane.it;
- c) ad effettuare un back-up della documentazione informatica di cui sopra su un sistema *offline* al fine di evitare, quantomeno, la perdita degli atti e, in caso di adempimenti con scadenza imposta da contratto o norma di legge, a produrre la documentazione secondo una tempistica che consenta il rispetto dei termini di legge e di contratto, anche in caso di attacco informatico;
- d) a consentire l'accesso del personale incaricato dal Committente per la verifica delle misure minime adottate ai sensi della precedente lettera a), nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

In caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza all'inadempimento.

ARTICOLO 13

PENALI



A parziale deroga agli articoli 54 e 55 delle “Condizioni Generali”, richiamate al precedente art. 3, qualora non siano rispettati gli obblighi contrattuali così come riportati nel presente Contratto e nei relativi allegati, saranno applicate da Ferrovie dello Stato Italiane SpA le seguenti penali.

- € 100,00 per ogni mezz’ora di ritardo degli interventi da remoto e on site, in caso di guasti e anomalie del sistema (rispetto ai tempi indicati nel Capitolato Tecnico o, eventualmente, ai tempi offerti nell’Offerta Tecnica). Il ritardo sarà calcolato dalla segnalazione del guasto, sia da parte dell’Appaltatore sia da parte di Ferrovie dello Stato Italiane SpA;
- € 75,00 per ogni mancato invio di alert informativi in caso di guasti e anomalie;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’implementazione delle modifiche da apportare alla Piattaforma. Il ritardo sarà calcolato dall’invio della richiesta di modifica.

L’importo complessivo delle penali non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) del valore del Contratto. Nel caso di raggiungimento di tale limite il Committente si riserva di procedere alla risoluzione del presente Contratto.

L’ammontare delle penali maturate sarà trattenuto sull’importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle fatture ovvero mediante corrispondente incameramento della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

L’applicazione delle penali non pregiudicherà, in ogni caso, il diritto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

ARTICOLO 14

CAUZIONE



A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, l'Appaltatore ha costituito la cauzione di € [●], pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto stesso mediante fideiussione n. [●] emessa da [●] (All. 6).

[in alternativa ***In caso di attesa costituzione cauzione - urgenza del servizio:***
A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'Appaltatore si impegna a costituire con le forme richieste, la cauzione definitiva di € [●] pari al 10% dell'importo del presente Contratto. I pagamenti delle prestazioni rese saranno sospesi fino alla costituzione e produzione della suddetta cauzione. Una volta prodotta, la cauzione sarà assoggettata alla disciplina di cui al presente articolo].

L'Appaltatore ha l'obbligo di sostituire, su richiesta del Committente, nel termine di 60 giorni, il garante originario con altro soggetto di gradimento, pena la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

L'Appaltatore si obbliga fin da ora, qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Contratto, ai sensi del successivo art. 18, pro-quota ad alcune o a tutte le Società del Gruppo FS, a sostituire la cauzione prodotta a garanzia degli obblighi assunti in forza del presente Contratto con tante cauzioni quante saranno le Società cessionarie.

Il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA hanno diritto di avvalersi – senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza che l'Appaltatore, possa opporre eccezioni – in tutto o in parte della cauzione suddetta, onde rivalersi di ogni danno che derivi o possa derivare, secondo le verifiche e/o gli accertamenti del Committente e/o di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, dall'inadempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi della fornitura/servizio, fatta eseguire da terzi,



nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, e ciò senza pregiudizio dell'eventuale maggior danno eccedente la somma versata o l'importo garantito.

Il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA potranno altresì avvalersi della cauzione anche per la realizzazione di qualsiasi eventuale credito dichiarassero – sulla base dei propri accertamenti – di vantare nei riguardi dell'Appaltatore, ivi compresa la riscossione di penali.

La cauzione è prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, nonché quelle derivanti dall'obbligo solidale ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione suddetta qualora il Committente se ne sia avvalso – in tutto o in parte – nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

In caso di mancato reintegro della garanzia, il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA potranno trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale della garanzia, ripristini l'ammontare della garanzia medesima.

La cauzione sarà svincolata sei mesi dopo la scadenza del Contratto, previa deduzione di eventuali crediti che il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA affermi, secondo le proprie verifiche e/o i propri accertamenti, di vantare verso l'Appaltatore – e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano partite aperte, contestazioni o controversie pendenti.



In caso di rinnovo l'Appaltatore sarà tenuto, qualora non produca una nuova cauzione definitiva, ad estendere l'oggetto, l'importo e la durata della cauzione allegata al presente Contratto (All. 6) al fine di ricomprendere oltre a tutte le obbligazioni ancora in essere in virtù del presente Contratto, anche le obbligazioni nascenti dall'atto di rinnovo, per tutto il periodo di validità di quest'ultimo.

ARTICOLO 15

RECESSO

Il Committente - ovvero la Società cessionaria, qualora venga esercitata la facoltà di cedere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18, in caso di cessione totale, o le Società cessionarie, in caso di cessione pro-quota - è in facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso.

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R./PEC; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, l'Appaltatore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni.

Nell'ipotesi di cui al primo capoverso del presente articolo, il Committente è tenuto esclusivamente a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali le prestazioni eseguite.

E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto dandone preavviso all'altra, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari



con comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R./PEC, in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante o della stessa controparte (ex D.lgs. 231/20201) per supposti reati relativi alla gestione di impresa che incidano sulla relativa affidabilità morale o siano suscettibili di arrecare danno o compromettere anche indirettamente l'immagine della Parte che intende recedere o del Gruppo FS.

ARTICOLO 16

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto, fermo restando i casi in cui la risoluzione sia prevista dall'art. 108 D.Lgs. 50/2016 o dalla disciplina vigente o dalle Condizioni Generali, potrà essere risolto di diritto dal Committente, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione del Committente ovvero cessione del presente Contratto;
- sospensione o rallentamento nell'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore;
- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo FS;
- intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423;
- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi di Ferservizi o delle società del Gruppo FS, di subappaltatori, di fornitori,



- di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro;
 - nell'ipotesi di cui all'art. 61, delle "Condizioni Generali";
 - qualora sia aperta una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore;
 - nell'ipotesi di eccedenza dell'ammontare del valore massimo delle penali (10% del valore del Contratto);
 - in caso di violazione parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi previsti dagli articoli "Tracciabilità dei Flussi Finanziari", "Obblighi Particolari dell'Appaltatore", "Trasparenza dei prezzi", "Cessione del Contratto e subappalto", "Tutela della riservatezza", "Contratti di lavoro Previdenza e Assicurazioni", Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi di Ferservi/Gruppo FS", Proprietà intellettuale e garanzia dell'Appaltatore";
 - violazione della previsione di cui all'articolo Cauzione in caso di mancata sostituzione, nel termine di 60 giorni dalla richiesta del Committente, il garante originario con altro soggetto di gradimento;
 - mancato possesso o venir meno dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della stipula dei Contratti pubblici ulteriori rispetto a quelli indicati all'art. 108, comma 2, lett. b del D.Lgs. 50/2016.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione del Committente a mezzo di lettera raccomandata A.R./PEC e comporta l'eventuale incameramento della cauzione nonché il risarcimento di eventuali ulteriori danni.



Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio del Committente e del Gruppo FS nel suo complesso, privilegiando sempre tali indicazioni rispetto al successo dell'attività affidata. A tal fine l'Appaltatore espressamente dichiara di ben conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico e di informare il proprio comportamento ai criteri in esso previsti.

Il Contratto si considererà quindi, automaticamente risolto, con riferimento al D.lgs. 231/2001, in caso di violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al citato decreto da parte degli amministratori, dipendenti o collaboratori dell'Appaltatore, attestata con sentenza definitiva passata in giudicato. In questo senso, l'Appaltatore dà atto di aver visionato il Modello Organizzativo del Committente e di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai comportamenti sanzionati dal D.lgs. 231/2001.

Il Contratto si considererà, altresì, automaticamente risolto, con riferimento alla legge n. 136/2010, in caso di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA.

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 18, la facoltà di risoluzione di cui al presente articolo potrà essere esercitata dalla Società cessionaria, in caso di cessione totale, o, in caso di cessione pro-quota, singolarmente da ciascuna delle Società cessionarie.

ARTICOLO 17

TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:



- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del presente Contratto;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in lui assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del codice civile, per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 18

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente il presente Contratto.

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti del 30% dell'importo del Contratto ex art. 105, del D.lgs. n. 50/2016.

[L'Appaltatore ha dichiarato che non intende avvalersi del Subappalto.

oppure



L'Appaltatore ha presentato, contestualmente all'offerta, apposita dichiarazione ove ha indicato che intende subappaltare le seguenti prestazioni:

- xxxxxxxx,

- xxxxxxxx;

Pertanto nessuna prestazione diversa da quelle indicate dall'Appaltatore potrà essere affidata in subappalto.

Nel contratto di subappalto dovrà essere espressamente previsto che il subappaltatore è tenuto al rispetto ed alla completa osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di assunzione della manodopera e di contribuzione previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica.

In caso di violazione della presente disposizione il Committente procederà ai sensi dell'art. 15 delle Condizioni Generali.]

L'attività di mero trasporto e consegna dei prodotti forniti effettuata da Operatori specializzati (nel settore delle spedizioni e del recapito) non è da intendersi subappalto. L'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto delle regole per l'accesso ai locali del Gruppo FS.

Il Committente si riserva fin da ora la facoltà di cedere il presente Contratto totalmente in favore di una delle Società del Gruppo FS, ovvero pro-quota ad alcune o a tutte le Società del Gruppo FS.

A tal fine l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo espressamente acconsente alla cessione suddetta.

Tale cessione diverrà efficace e produrrà i suoi effetti dal momento della ricezione, da parte dell'Appaltatore ceduto, della notifica di cessione.

ARTICOLO 19

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO



L'Appaltatore si impegna affinché gli addetti, demandati in esecuzione del Contratto ad accedere presso i siti del Gruppo FS, rispettino tutte le disposizioni impartite dal Committente e dalle altre Società del Gruppo FS in materia di sicurezza degli impianti e degli stabili di proprietà.

In particolare l'Appaltatore si impegna a prendere visione e far osservare agli addetti tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, emanate dal Committente e dalle altre Società del Gruppo FS, per tutti i propri siti dislocati sul territorio italiano, in conformità con quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.

ARTICOLO 20

CONTRATTI DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSICURAZIONI

Nella qualità di datore di lavoro, l'Appaltatore deve, a propria cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari relative agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei dipendenti e dei loro familiari ed alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, indipendentemente dalla propria struttura industriale o cooperativa, con riferimento ai lavoratori subordinati o ai soci, soci/lavoratori subordinati impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, le norme vigenti in materia di pagamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore è tenuto per tutta la durata dell'appalto, sempre con riferimento ai lavoratori impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Atto, a rispettare la disciplina vigente in materia di Trattamento di Fine Rapporto, compresa la normativa in materia di previdenza complementare e devoluzione



del TFR di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 21

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore assume su di sé la responsabilità di qualunque evento dannoso possa derivare al Committente, alle Società del Gruppo FS o a terzi, anche come mera conseguenza dell'attività connessa al Contratto, imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore medesimo o degli addetti.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, tutte le prescrizioni imposte dalla legge, esonerando il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità conseguente.

L'Appaltatore inoltre esonera espressamente il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA da ogni responsabilità in ordine a pretese e/o richieste degli addetti utilizzati avanzate in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 22

DIRITTO DI RIVALSA

Nell'ipotesi in cui, per fatto e colpa dell'Appaltatore, il Committente e/o Ferrovie dello Stato Italiane SpA fossero tenuti al pagamento di somme per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Atto a favore di soggetti diversi dall'Appaltatore, avranno diritto a rivalersi direttamente sull'Appaltatore dietro esibizione delle relative fatture quietanzate anche incamerando a titolo compensativo parte della cauzione definitiva.

ARTICOLO 23



REFERENTE DI CONTRATTO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha nominato e comunicato le generalità del proprio Referente, deputato al coordinamento di tutte le attività volte all'adempimento degli obblighi contrattuali, nella persona di [●] Tel. [●] email [●].

L'Appaltatore garantirà, tra l'altro, la continuità in caso di assenza del suddetto Referente, attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Il Referente di Contratto ed il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti dell'Appaltatore ed avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il Responsabile del procedimento, secondo le rispettive competenze, ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente lo svolgimento delle attività oggetto del presente incarico.

Il Referente di Contratto si interfacerà direttamente con il Responsabile del procedimento per quanto riguarda le indicazioni necessarie per assicurare il regolare svolgimento delle attività entro i termini e secondo le prescrizioni del presente Contratto.

ARTICOLO 24

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE

ESECUTIVA DEL CONTRATTO

Il Responsabile del procedimento per la fase esecutiva del Contratto ex art. 31 comma 10 del D. lgs. n. 50/2016 deputato alla gestione ed al controllo sull'esatta esecuzione del presente Contratto è individuato nel Responsabile *pro tempore* della Struttura Relazioni con i media Gruppo della Direzione Centrale Brand Strategy e Comunicazione - o persona dal medesimo designata/individuata.

Il Responsabile del procedimento si riserva il diritto di controllare e verificare durante il corso di esecuzione delle prestazioni la perfetta osservanza da parte



dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dello stesso di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni.

Qualora il Committente si avvalga della facoltà di cedere il presente Contratto ai sensi del precedente art. 18, la gestione dello stesso farà capo alla Società cessionaria, in caso di cessione totale, o, in caso di cessione pro-quota, singolarmente a ciascuna delle Società cessionarie.

Al Responsabile del Procedimento spetta il compito di determinare i nuovi prezzi relativi al presente Contratto.

ARTICOLO 25

CODICE ETICO

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione dei principi enunciati nel Codice Etico delle Società del Gruppo FS, adottato dal Gruppo FS, previa consultazione dello stesso sul sito <http://www.fsitaliane.it> nella sezione "Il Gruppo" sottosezione "Chi siamo - Governance – Codice etico", e di attenersi pedissequamente, nei rapporti con la Stazione appaltante, a quanto ivi contenuto da intendersi, in ogni caso, integralmente riportato e trascritto *per relationem* nel corpo del presente Atto.

ARTICOLO 26

DOMICILIO DELLE PARTI

Il Committente elegge il proprio domicilio, ai fini amministrativi ed a quelli legali e fiscali, in Roma, Piazza della Croce Rossa, n. 1 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. [•].

L'Appaltatore dichiara che il proprio domicilio è in [•].

Dichiara altresì che ove tale domicilio per qualunque motivo venisse a



decadere, esso agli effetti del presente contratto si intenderà, in mancanza di diversa successiva elezione trasferito presso il Municipio di [•].

ARTICOLO 27

TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Con la sottoscrizione del presente Atto l'Appaltatore s'impegna a non rivelare a terzi e comunque a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dello stesso, le informazioni relative a fatti, atti e programmi delle Società del Gruppo FS, che vengano messe a disposizione o di cui venisse comunque a conoscenza in conseguenza dell'incarico in oggetto.

L'obbligo alla riservatezza sarà assoluto e vincolante in via contestuale ed ultronea alla vigenza del presente Atto fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente e delle Società del Gruppo FS dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza ed è tenuto pertanto a risarcire tutti i danni che agli stessi dovessero derivare dall'inosservanza di detti obblighi.

ARTICOLO 28

DIVIETO DI UTILIZZO DI MARCHI E/O ALTRI SEGNI

DISTINTIVI DI FERSERVIZI/GRUPPO FS

Il presente rapporto contrattuale non autorizza in nessun modo l'Appaltatore, o altro soggetto da questi incaricato, ad utilizzare alcun segno distintivo della società Ferservizi SpA o di altra Società del Gruppo FS.

A titolo esemplificativo e non esaustivo è vietato, salvo specifica autorizzazione scritta del Committente, l'uso dei marchi, loghi, *domain name*, segni grafici di



proprietà di Ferservizi SpA e delle società del Gruppo FS e l'utilizzo di qualsivoglia altro segno grafico che possa ingenerare confusione tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte da Ferservizi SpA e dalle altre Società del Gruppo FS.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente da ogni e qualsiasi pretesa e/o richiesta di terzi, incluse quelle di eventuali danni che possano derivare dall'inosservanza e/o dalla violazione degli obblighi di cui ai commi che precedono.

In caso di inadempimento anche solo di uno degli obblighi sopra elencati, il Committente avrà la facoltà di risolvere l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

ARTICOLO 29

PROPRIETA' INTELLETTUALE E GARANZIA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore trasferisce integralmente a FS a titolo gratuito ed in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale, tanto morale che patrimoniale, che possa comunque essere riferito agli elaborati prodotti in esecuzione delle prestazioni affidate e a quant'altro realizzato nell'esecuzione del presente Atto.

Pertanto, nel rinunciare sin d'ora a far valere ogni diritto di cui al precedente comma, l'Appaltatore riconosce incondizionatamente al Committente ogni diritto di utilizzazione economica, irrevocabile e privo di royalty, su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto, compresi, a titolo meramente esemplificativo, il diritto alla riproduzione, il diritto di esecuzione, di



diffusione, di distribuzione, di pubblicazione, di elaborazione e sviluppo, di concedere in licenza, promuovere e creare opere derivate.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 5 delle "Condizioni Generali di Contratto" richiamate al precedente art. 3, l'Appaltatore dichiara sin da ora che ogni contributo comunque fornito nel corso dell'esecuzione del presente Contratto in qualsiasi forma presentato non viola alcun diritto di proprietà intellettuale altrui né diritti della persona comunque denominati.

Conseguentemente, egli fornisce espressa garanzia, senza limite di tempo, contro ogni possibile pretesa da parte di terzi che assumano essere titolari, licenziatari o comunque detentori di diritti di proprietà intellettuale su quanto comunque realizzato nell'esecuzione del presente Contratto. L'Appaltatore presta analoga garanzia anche contro ogni possibile rivendicazione di terzi che lamentino la lesione di diritti della persona quali, ad esempio, il diritto all'immagine.

Pertanto, l'Appaltatore accetta, irrevocabilmente e perpetuamente, di tenere indenni e manlevati il Committente e le Società del Gruppo FS da ogni pretesa, richiesta, risarcimento, costo, onere e responsabilità, comprese le spese di gestione amministrativa o di consulenza e legali extragiudiziali ragionevoli, avanzata da terzi a causa delle attività poste in essere in esecuzione del presente Contratto o comunque da queste ultime derivanti.

ARTICOLO 30

FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente l'esecuzione, la gestione e/o l'interpretazione del presente Atto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.



ARTICOLO 31

SPESE DI STIPULAZIONE

Le spese di stipula ed eventuale registrazione del presente Atto, nonché quelle di scritturazione, bollo e postali sono a totale carico dell'Appaltatore e saranno recuperate nei modi d'uso.

I tributi fiscali, inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico delle Parti secondo legge.

Le eventuali modifiche del regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazioni del corrispettivo pattuito.

L'Appaltatore dichiara, a tutti gli effetti di legge, che la fornitura di cui al presente Atto viene effettuata nell'esercizio d'Impresa, giusta il combinato disposto degli art. 3 e 4 del DPR 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni e che pertanto essa, ai sensi dell'art. 1 del citato Decreto è soggetto ad IVA.

Il presente Atto, avente per oggetto prestazioni di fornitura i cui corrispettivi sono soggetti all'IVA, è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.04.1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta il disposto dell'art. 40 del citato Decreto.

ARTICOLO 32

TUTELA DEI DATI PERSONALI

In conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificate dall'art. 40, legge 214/2011, i dati personali relativi ai dipendenti/collaboratori eventualmente forniti dall'Appaltatore in relazione all'espletamento del presente Contratto, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo contratto e trattati – nei modi e nei limiti necessari per



perseguire tale finalità – dal Committente e da persone all'uopo nominate responsabili e incaricate del trattamento.

ARTICOLO 33

ALLEGATI AL CONTRATTO

Il presente atto consta di n. [•] pagine, sono allegati al presente atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

1. dichiarazione dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile;
2. Capitolato tecnico;
3. Offerta tecnica;
4. Offerta economica;
5. Dichiarazione ex L. n. 136/2010;
6. Cauzione.

Letto, confermato e sottoscritto.

per Ferservizi SpA

per l'Appaltatore



ALLEGATO 1

Dichiarazione per l'affidamento del servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili - CIG 74618712BF

L'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza piena e di approvare specificatamente, ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, le clausole contenute nei seguenti articoli.

DEL CONTRATTO

- Articolo 2 - Oggetto del Contratto;
- Articolo 4 - Durata, importo e rinnovo del Contratto;
- Articolo 5 - Termini e modalità di esecuzione del servizio;
- Articolo 7 - Contestazioni;
- Articoli 8 - Corrispettivi e revisione prezzi;
- Articolo 9 - Fatturazione e modalità di pagamento;
- Articolo 12 - Obblighi particolari dell'Appaltatore;
- Articolo 13 - Penali;
- Articolo 14 - Cauzione;
- Articolo 15 - Recesso;
- Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa;
- Articolo 15 - Trasparenza dei prezzi;
- Articolo 18 - Cessione del contratto e subappalto;
- Articolo 20 - Contratti di lavoro, previdenza e assicurazioni;



- Articolo 21 - Responsabilità dell'Appaltatore;
- Articolo 22 - Diritto di rivalsa;
- Articolo 25 - Codice etico;
- Articolo 27 - Tutela della riservatezza;
- Articolo 28 - Divieto di utilizzo di marchi e/o altri segni distintivi di Ferservizi/Gruppo FS;
- Articolo 29 - Proprietà Intellettuale e Garanzia dell'Appaltatore;
- Articolo 30 - Foro competente;
- Articolo 31 - Spese di stipulazione;

DELLE “CONDIZIONI GENERALI”

- Articolo 6 - Impegno di riservatezza;
- Articolo 8 - Stipula del contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione;
- Articolo 10 - Garanzie;
- Articolo 12 - Prezzi contrattuali;
- Articolo 14 - Modifiche del contratto;
- Articolo 15 - Cautele Antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del contratto, subappalto e subcontratti;
- Articolo 19 - Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni;
- Articolo 43 - Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe;
- Articolo 44 - Illegittima durata delle sospensioni;
- Articolo 54 - Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi;



- Articolo 55 - Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione;
- Articolo 57 - Termini e modalità di pagamento;
- Articolo 59 - Recupero di crediti - Compensazione;
- Articolo 60- Sospensione dei pagamenti;
- Articolo 63 - Recesso dal Contratto;
- Articolo 64 - Transazione e accordo bonario;
- Articolo 65 - Foro competente.

Letto, confermato e sottoscritto.

per l'Appaltatore

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(Art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Dichiarazione attestante l'assenza del conflitto di interessi

Il/La sottoscritto/a _____
(nome e cognome)

nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)

residente a _____ (_____) Via/Piazza _____
(luogo) (prov.)

in qualità di _____ dell'Impresa _____
(carica sociale)

con sede legale in _____ Via/Piazza _____

con riferimento alla gara : **eGPA n. 77/2018 per l'affidamento del servizio di ricezione, aggregazione e trasmissione dei take delle Agenzie di Stampa per il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA, comprensivo della fornitura di una piattaforma (Hardware e Software) con le relative licenze d'uso per l'acquisizione, la gestione e consultazione dei lanci delle Agenzie di Stampa tramite personal computer e dispositivi mobili – CIG 74618712BF**

a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità

che non sussistono situazioni di conflitto di interessi tra il/la medesimo/a e la società FERSERVIZI S.p.A. e le altre Società del Gruppo FS né altre circostanze in contrasto con le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato".

N.B.: La dichiarazione deve essere presentata da tutte le persone fisiche, amministratori e/o dipendenti dell'operatore economico, che intendono partecipare alla/e seduta/e pubblica/che inerenti alla Gara e per le quali si renda necessario l'accesso ai locali di FERSERVIZI S.p.A.– Area Acquisti di Gruppo.

Il sottoscritto dichiarante è a conoscenza che saranno effettuati controlli sulla veridicità delle suddette dichiarazioni mediante accertamenti presso le amministrazioni competenti (ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000) oppure mediante richiesta dei certificati/documenti attestanti quanto dichiarato; in ogni caso, rilascia il proprio consenso a detti accertamenti, impegnandosi a produrre in tempi ristretti la documentazione richiesta.

(compilare e firmare questo documento)

Allegata fotocopia del documento : _____

Dichiarazione assenza conflitto di interessi

(indicare il tipo e gli estremi)

OGGETTO: fidejussione

P R E M E S S O

- che l'Impresa con sede in, rappresentata dal Sig. (di seguito definita anche "affidatario") è risultata aggiudicataria della procedura di gara indetta da Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA per l'affidamento, per l'importo complessivo di EURO.....;
- che a garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, il soggetto aggiudicatario deve prestare la prescritta cauzione pari ad euro
- che la predetta cauzione può essere costituita mediante fideiussione;

T U T T O C I O ' P R E M E S S O

La (*Istituto Fideiubente*) e, per essa, i suoi legali Rappresentanti Sigg., si costituisce fidejussore nell'interesse di ed a favore di Ferrovie dello Stato Italiane SpA fino alla concorrenza di EURO agli effetti e per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal soggetto affidatario in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto di cui sopra ivi comprese quelle di natura retributiva e contributiva nei confronti dei propri dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto di cui in premessa, nonché quelle derivanti dall'obbligo solidale ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 (già art. 118, comma 6, D. Lgs. 163/06) nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

Tale nostra fideiussione – che resterà comunque efficace anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore a titolo di commissione (o premio) – soggiacerà a tutti i vincoli e norme regolamentari e legislative che regolano i depositi cauzionali in materia di appalto, anche quando le inadempienze in genere dell'affidatario nei confronti delle obbligazioni da esso assunte venissero consensualmente e transattivamente definite tra l'affidatario stesso e Ferrovie dello Stato Italiane SpA.

Di conseguenza, anche per quest'ultima ipotesi, ove ricorra la circostanza di dover provvedere al totale o parziale incameramento della somma garantita dalla fideiussione a favore di Ferrovie dello Stato Italiane SpA, Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA potrà avvalersi della presente fideiussione – in dipendenza della quale questa (*Istituto Fideiubente*) si impegna a pagare, a semplice richiesta scritta, a mezzo raccomandata A/R, entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della

stessa, l'importo che Le verrà quantificato sempre però entro il limite massimo di EURO - senza riserva alcuna e senza possibilità che vengano opposte eccezioni o che vengano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa, costituendo il presente atto un contratto autonomo di garanzia, con la conseguente impossibilità per questa (*l'Istituto Fideiubente*) di opporre eccezioni in ordine a qualsivoglia vicenda del rapporto principale, ivi compreso il fallimento dell'affidatario.

Quanto sopra anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni – relative al rapporto contrattuale con Ferrovie dello Stato Italiane SpA – da parte dell'affidatario o di giudizio pendente avanti l'Autorità Giudiziaria.

La presente fideiussione viene rilasciata con espressa rinuncia a qualsivoglia beneficio di preventiva escussione e con esonero, per la Società garantita, dal proporre contro il garante le istanze di cui all'art. 1957 del C.C.

Resta inoltre convenuto che tale fideiussione sarà svincolata sei mesi dopo la scadenza del Contratto e sempre che, all'atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti.

A detto svincolo sarà provveduto in un'unica soluzione, su domanda dell'affidatario, mediante invio di apposita lettera declaratoria di Ferservizi S.p.A. in nome e per conto di Ferrovie dello Stato Italiane SpA a questa (*l'Istituto Fideiubente*) e, per conoscenza, al soggetto affidatario, attestante l'avvenuta constatazione da parte di Ferservizi SpA e di Ferrovie dello Stato Italiane SpA dell'esatto e completo adempimento da parte dell'affidatario stesso, di tutte le obbligazioni assunte con il suddetto rapporto contrattuale.

La (*l'Istituto Fideiubente*) dichiara, infine, di rinunciare espressamente ad eccepire il decorso del termine di cui all'art. 1957 del C.C.

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione ed estinzione della presente fideiussione è riconosciuto unico ed esclusivo competente il Foro di Roma.

Firma

N.B.)

1. **La sottoscrizione del fideiussore deve essere corredata di autentica notarile attestante poteri e qualità del firmatario**
2. **Ove il documento di cui al presente schema venga allegato in appendice ad eventuali formulari (condizioni generali di polizza), l'Istituto fideiubente dovrà apporre dichiarazione di prevalenza dello stesso rispetto ai formulari medesimi.**



**Condizioni Generali di Contratto
per gli Appalti di forniture
delle Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane**

(Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. seduta del 22 marzo 2017)

INDICE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO.....	9
PREMESSA	9
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	10
Articolo 1 Definizioni.....	10
Articolo 2 Differmità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione	14
Articolo 3 Osservanza di leggi, regolamenti e norme.....	15
Articolo 4 Domicilio delle parti e comunicazioni.....	16
Articolo 5 Proprietà industriale e commerciale. Brevetti	17
Articolo 6 Impegno di riservatezza	20
Articolo 7 Cessione dei crediti	21
CAPO II STIPULA DEL CONTRATTO	22
Articolo 8 Stipula del Contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione.....	22

Articolo 9 Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore	30
Articolo 10 Garanzie.....	30
Articolo 11 Anticipazioni.....	35
Articolo 12 Prezzi contrattuali.....	37
Articolo 13 Requisiti dei materiali da fornire	37
Articolo 14 Modifiche del Contratto.....	26
Articolo 15 Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti	41
Articolo 16 Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.....	45
Articolo 17 Contestazioni del Fornitore	48
Articolo 18 Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione.....	49
Articolo 19 Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni.....	50
CAPO III ESECUZIONE DELLA FORNITURA	52
TITOLO I PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI	52
SEZIONE I INFORMAZIONI TECNICHE.....	52
Articolo 20 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente.....	52

Articolo 21 Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore	53
Articolo 22 Campioni del Committente.....	55
Articolo 23 Campioni del Fornitore	55
Articolo 24 Modelli - Stampi - Maschere	56
Articolo 25 Strumenti di misura e di controllo del Fornitore	57
SEZIONE II CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE	58
Articolo 26 Custodia dei beni di proprietà del Committente	58
Articolo 27 Assicurazione.....	60
TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE.....	61
SEZIONE I LAVORAZIONI.....	61
Articolo 28 Inizio e svolgimento delle lavorazioni.....	61
Articolo 29 Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche	62
Articolo 30 Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente.....	63
SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE	64
Articolo 31 Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore.....	64

Articolo 32 Spese relative alle verifiche e prove	67
Articolo 33 Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza	67
Articolo 34 Verifiche eseguite dal Fornitore	69
TITOLO III COLLAUDI	70
SEZIONE I PROCEDURA	70
Articolo 35 Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico	70
Articolo 36 Gestione "Non Conformità"	71
Articolo 37 Collaudo eseguito dal Fornitore	72
Articolo 38 Collaudo eseguito dal Committente	73
Articolo 39 Documenti di registrazione della qualità della fornitura	79
SEZIONE II RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI	80
Articolo 40 Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese	80
TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA	81
SEZIONE I CONSEGNA	81
Articolo 41 Luogo e condizioni di consegna	81

Articolo 42 Deposito fiduciario.....	82
Articolo 43 Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe.....	83
Articolo 44 Illegittima durata delle sospensioni.....	87
Articolo 45 Tolleranza sulla quantità dei materiali.....	89
SEZIONE II IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE	90
Articolo 46 Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali	90
Articolo 47 Marcature sugli imballaggi.....	91
SEZIONE III TRASPORTO	92
Articolo 48 Mezzo e spese di trasporto.....	92
Articolo 49 Responsabilità del trasporto.....	93
CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI	94
TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE	94
Articolo 50 Garanzia e sua durata	94
Articolo 51 Materiali difettosi	96
Articolo 52 Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi.....	96

Articolo 53 Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione97

TITOLO II PENALI..... 98

Articolo 54 Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi..... 98

Articolo 55 Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione.....100

TITOLO III PAGAMENTO DELLA FORNITURA103

Articolo 56 Corrispettivo della Fornitura e pagamenti.....103

Articolo 57 Termini e modalità di pagamento106

Articolo 58 Presentazione delle fatture108

Articolo 59 Recupero di crediti - Compensazione108

Articolo 60 Sospensione dei pagamenti109

TITOLO IV VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO109

Articolo 61 Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi109

Articolo 62 Risarcimento dei danni.....111

Articolo 63 Recesso dal Contratto111

CAPO V RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE..... 112

Articolo 64 Transazione e accordo bonario 112

Articolo 65 Foro Competente..... 113

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Contratto si applicano ai contratti di appalto di forniture affidati dalle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti nei settori speciali. Specifiche disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Contratto, in quanto espressamente richiamate dai contratti, possono applicarsi anche ai contratti di forniture che rientrano nella definizione di Appalti Estranei (di cui al successivo art. 1) e nelle fattispecie contrattuali di cui alla Parte I, Titolo II del Codice (come definito nel successivo art. 1).

Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sono contratti di appalto di forniture i contratti a titolo oneroso aventi ad oggetto l'acquisto - anche a riscatto con o senza opzioni - di beni mobili di ogni genere, eventualmente comprensivi anche di lavori di posa in opera e installazione, necessari alle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per lo svolgimento delle proprie attività (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le forniture di materiale elettrico, elettronico, di armamento, macchinari in genere per impianti fissi e mobili, parti e ricambi per detti macchinari, articoli di arredamento, materiali da lavoro, beni di consumo ed altro).

Nell'ipotesi di contratti misti di forniture e lavori, salva diversa previsione normativa, si applicano le presenti Condizioni Generali qualora i lavori, ancorché di rilievo economico superiore all'importo delle forniture, assumano, rispetto a queste ultime, natura accessoria e non costituiscano l'oggetto principale del Contratto.

Le prescrizioni particolari relative alle singole forniture sono contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e disposizioni ad essi equiparate e nei contratti.

Le disposizioni contenute nel capo I; nel capo II; negli articoli 43 e 44; nel capo IV, titolo II, titolo III e titolo IV; nel capo V delle presenti Condizioni Generali si applicano agli appalti di servizi

affidati da Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane rientranti nei settori speciali. Le stesse disposizioni sopra elencate, ovvero ulteriori disposizioni delle presenti Condizioni Generali, in quanto espressamente richiamate nei contratti, possono applicarsi ai contratti di servizi che rientrano nella definizione di Appalti Estranei di servizi (di cui al successivo art. 1) e nelle fattispecie contrattuali di cui alla Parte I, Titolo II del Codice (come definito al successivo art. 1).

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei documenti contrattuali, alle seguenti espressioni vengono attribuiti i seguenti significati:

- a) **APPALTI ESTRANEI**: l'appalto affidato da un Committente che non è tenuto all'applicazione del Codice perché:
- non è una stazione appaltante ai sensi del Codice;
 - ovvero, è un'impresa pubblica che affida l'appalto in questione per scopi diversi dal perseguimento delle attività che rientrano nei settori speciali o per l'esercizio di tali attività in Paesi terzi rispetto all'Unione Europea;
 - ovvero, è un operatore economico ai sensi del Codice, in quanto affida il contratto in questione per partecipare ad una procedura di gara o confronto concorrenziale tra più operatori economici ovvero per dare esecuzione al contratto aggiudicatosi;
- b) **APPALTI NEI SETTORI SPECIALI**: i contratti di appalto di cui alla Parte II, Titolo VI, Capo I del Codice di cui alla successiva lett. d);

- c) CAPITOLATO TECNICO: il documento, diviso in due parti, contenente, nella prima, la descrizione dei beni oggetto del Contratto, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica del Contratto medesimo, e, nella seconda, la specificazione delle norme tecniche di progettazione (ove previste), di esecuzione, di misurazione, di controllo della qualità e di accettazione inerenti il Contratto;
- d) CODICE: il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- e) CODICE ETICO DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE: il documento approvato dai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane per enunciare e chiarire le proprie responsabilità ed impegni etico/sociali verso i vari stakeholder interni ed esterni, anche alla luce delle previsioni del D.Lgs. 231/2001. Il Contratto contiene apposita clausola intitolata "Codice Etico", con la quale il Fornitore: (i) attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, pubblicato all'indirizzo, espressamente specificato, del sito internet del Committente ovvero di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.; (ii) dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna a rispettarlo;
- f) COMMITTENTE: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane in nome e per conto della quale l'appalto è affidato;
- g) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il presente documento che regola, in via generale, il Contratto;
- h) CONTRATTO: l'accordo tra il Committente e il Fornitore (di seguito anche: "Parti") per l'esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto stesso.

Il Contratto, salvo non sia diversamente specificato, comprende i seguenti documenti che, qualora anche non materialmente allegati allo stesso, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- 1) il documento sottoscritto dalle Parti nel quale sono specificati, fra l'altro, l'oggetto della prestazione oggetto di affidamento, l'importo dei beni oggetto della fornitura, le eventuali clausole particolari;
 - 2) le Condizioni Generali di Contratto;
 - 3) l'elenco prezzi;
 - 4) il Capitolato tecnico;
 - 5) il documento di cui alla successiva lett. p) del presente articolo, ove previsto;
 - 6) il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (qualora sia stata valutata, in via preventiva e rispetto allo specifico Contratto, la sussistenza di rischi da interferenza);
 - 7) le polizze di garanzia, ove richieste;
 - 8) l'ulteriore documentazione richiamata dal Contratto;
- i) DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: il soggetto nominato dal Committente con il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione della fornitura;
- j) DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE: il documento redatto dal Committente contenente le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra attività del Fornitore, del Committente e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo di lavoro;
- k) ELENCO PREZZI: il documento contenente i prezzi da applicare ai fini:
- i)* della contabilizzazione dei beni oggetto della fornitura;
 - ii)* della definizione dei prezzi delle eventuali variazioni rispetto alle originarie previsioni contrattuali dell'oggetto della fornitura, che si rendano necessarie;
 - iii)* della valorizzazione economica dei beni forniti qualora il rapporto contrattuale si estingua prima dell'ultimazione della fornitura;
- l) FORNITORE: la persona fisica o giuridica, o le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti senza personalità giuridica anche temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero raggruppati in

gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.), che si impegnano all'esecuzione delle prestazioni descritte nel Contratto;

- m) MATERIALE: i beni oggetto del Contratto;
- n) ORGANISMO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO: l'Ufficio del Committente competente allo svolgimento delle operazioni di sorveglianza e verifica delle lavorazioni della fornitura, nonché delle eventuali operazioni di collaudo del materiale, ovvero qualsiasi organismo nominato dal Committente medesimo ed incaricato dello svolgimento delle summenzionate operazioni;
- o) PERSONALE INCARICATO: qualsiasi soggetto incaricato dal Committente di svolgere le attività connesse all'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, nonché di svolgere, in qualsiasi momento, controlli e verifiche presso gli stabilimenti del Fornitore, diretti ad accertare la conformità delle forniture alle prescrizioni contrattuali;
- p) PIANO DELLA QUALITÀ: il documento, articolato in più sezioni, secondo le indicazioni contrattuali, tramite il quale vengono definite, in conformità alle linee guida UNI ISO 10005, le modalità in base alle quali il Fornitore intende applicare, nell'esecuzione del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di qualità; il Piano della Qualità fornisce, tra l'altro, l'indicazione degli elementi di carattere organizzativo e funzionale del Fornitore, il programma di tutte le attività, nessuna esclusa, che l'impresa intende mettere in atto per garantire il rispetto dei tempi di consegna, dei costi della fornitura e dei livelli prestazionali richiesti dal Committente, nonché le istruzioni in base alle quali dette attività devono essere svolte; il Piano della Qualità specifica, inoltre, le parti delle lavorazioni per le quali sono necessari particolari accorgimenti di sicurezza. Nel Contratto sono specificati termini e modalità in base ai quali il Fornitore è tenuto a presentare al Committente le singole sezioni in cui è articolato il Piano della Qualità. Il Piano della Qualità, in linea di principio e salva diversa previsione contrattuale, si articola nelle seguenti sezioni:

- Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.);
- Piano della Progettazione (P.d.P.);
- Piano degli Approvvigionamenti (P.d.A.);
- Piano di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.);
- Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
- Piano di Assistenza Tecnica;

q) **RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:** il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che l'art. 31 del Codice attribuisce al Responsabile del procedimento, relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni, anche in via di autoregolamentazione, applicabili agli appalti nei settori speciali.

Articolo 2

Difformità tra documenti contrattuali e criteri di interpretazione

2.1

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali di cui all'art. 1, lett. h), la prevalenza è determinata dall'ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel citato articolo, salva diversa previsione contrattuale.

2.2.

Le eventuali deroghe, contenute in un documento rispetto ad un altro che lo precede nell'elenco di cui all'art. 1, lett. h), sono efficaci nella sola ipotesi in cui siano enunciate espressamente, con specifico riferimento alla prescrizione derogata.

2.3

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss. cod. civ., ai fini dell'interpretazione del Contratto, valgono i criteri di seguito riportati:

- a) l'uso del genere maschile o femminile, della forma singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni del Contratto;
- b) qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa specificazione, si intende formulato anche ai documenti ad esso allegati;
- c) qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato con riguardo ai documenti che lo compongono come, di volta in volta, emendati o modificati;
- d) le intestazioni dei capi, titoli, sezioni ed articoli hanno la sola funzione di agevolare la consultazione e non possono essere utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle clausole.

Articolo 3

Osservanza di leggi, regolamenti e norme

3.1

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di accettazione delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro, tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi norma concernente il Contratto e la sua corretta esecuzione.

3.2

Il Contratto è altresì disciplinato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, dal codice civile e dalle eventuali disposizioni di natura tecnica. In particolare, agli appalti nei settori speciali si applicano le norme appositamente stabilite dal Codice.

3.3

Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

Articolo 4

Domicilio delle parti e comunicazioni

4.1

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per il Fornitore presso le rispettive sedi legali.

4.2

Nel Contratto, il Fornitore dichiara il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi. Non saranno opponibili al Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non siano state comunicate per iscritto al Committente medesimo.

4.3

Le comunicazioni del Committente si intendono ricevute e conosciute dal Fornitore dalla data di ricezione del documento stesso inviato per lettera raccomandata a.r., tramite posta elettronica certificata, ovvero con le eventuali diverse modalità stabilite in Contratto.

4.4

Salva diversa previsione contrattuale, la lingua ufficiale del Contratto tra Committente e Fornitore è l'italiano. Tutta la documentazione, compresa quella di carattere tecnico, deve essere redatta, salva diversa pattuizione, nella lingua ufficiale del Contratto.

4.5

Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra le Parti inerenti l'esecuzione del Contratto possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

Articolo 5

Proprietà industriale e commerciale. Brevetti

5.1

Il Fornitore garantisce, in ogni tempo, il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini dell'esecuzione del Contratto.

5.2

Il Fornitore è tenuto ad indicare nell'offerta, o in un suo allegato, anche gli organi, i mezzi, i dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da esso stesso Fornitore o da terzi, che intenda eventualmente adottare, segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.

Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative licenze ovvero, in alternativa, di un impegno irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga concluso con il Committente.

5.3

Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico del Fornitore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

5.4

Il Committente resta estraneo ai rapporti tra il Fornitore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa disposizione contrattuale, il Fornitore si impegna a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare il diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i pezzi o i dispositivi forniti dal Fornitore medesimo e di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al titolare e/o licenziatario.

5.5

Il Fornitore si assume tutte le responsabilità conseguenti all'impiego di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino il diritto di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna a tenere indenne il Committente, senza limiti di importo, da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di proprietà intellettuale su uno o più materiali di esso Fornitore, di terzi o da questi sviluppati, e/o utilizzati dallo stesso Fornitore per l'erogazione della fornitura. Ai fini del presente paragrafo, e salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore si impegna a versare al Committente tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive, ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, provvisori, che abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorità giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre Autorità. Rimane fermo l'obbligo del Committente di restituire le somme che, in esito a decisione irrevocabile, risultino non dovute ovvero gli siano state respinte.

5.6

Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di tutti i danni subiti.

5.7

In ogni caso, i beni oggetto della fornitura ed i relativi componenti debbono corrispondere ai requisiti essenziali stabiliti dalla disciplina comunitaria e nazionale in tema di armonizzazione tecnica e garantire, tra l'altro, la protezione del lavoratore, la salvaguardia dell'ambiente, la salute e la sicurezza degli utenti. Qualora consentito dalla disciplina comunitaria e nazionale in materia di armonizzazione tecnica, il Fornitore procede al controllo di fabbricazione interna e dichiara la conformità e l'idoneità dell'impiego dei beni oggetto di fornitura e dei loro componenti.

Il Contratto può prevedere il compenso da corrispondersi per diritti o brevetti del Fornitore, qualora il Committente intenda utilizzarli, sia direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri contratti.

5.8

Il Contratto può prevedere l'obbligo del Fornitore di trasferire integralmente al Committente, in via esclusiva, ogni diritto di proprietà intellettuale che possa essere comunque riferito a quanto realizzato nell'esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: brevetti, disegni, modelli, software). Il corrispettivo per il suddetto trasferimento è da intendersi compreso e compensato nel prezzo dell'appalto.

Il Contratto può, altresì, prevedere la facoltà del Committente di concedere al Fornitore lo sfruttamento dei diritti ceduti, dietro il pagamento di una royalty da parte del Fornitore medesimo.

Articolo 6

Impegno di riservatezza

6.1

Il Fornitore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano riconducibili alla esecuzione del Contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e programmi del Committente ovvero delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui venga, comunque, a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto.

6.2

Il Fornitore è vincolato all'obbligo di segretezza per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in cui le informazioni delle quali è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

6.3

Il Fornitore è responsabile nei confronti del Committente e delle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori, nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi ultimi.

6.4

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il Fornitore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

6.5

E' fatto divieto al Fornitore di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle forniture da eseguire o eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto del Committente.

6.6

E', inoltre, fatto divieto al Fornitore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie, istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il benestare scritto, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Articolo 7

Cessione dei crediti

I crediti derivanti dal contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit Servizi Finanziari S.p.A. - società del Gruppo FS Italiane - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.

Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, il Committente può opporre diniego espressamente motivato.

In ogni caso, il Committente cui è stata notificata la Cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

CAPO II

STIPULA DEL CONTRATTO

Articolo 8

Stipula del Contratto e avvio dell'esecuzione della prestazione

8.1

Nel rispetto dei termini e con le modalità fissate dalla disciplina vigente, il Committente comunica al Fornitore l'aggiudicazione della procedura di affidamento. L'aggiudicazione non equivale, comunque, ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione diviene efficace, fatto salvo l'esercizio dei diritti di autotutela nei casi consentiti dalla disciplina vigente, una volta che il Committente abbia verificato l'effettivo possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla disciplina vigente e, in particolare:

- a) l'inesistenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula del Contratto e l'effettiva titolarità dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa ed economico finanziaria previsti nel bando di gara o nella lettera di invito;
- b) l'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 88, comma 4 bis, e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

8.2

A tal fine, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, il Fornitore è tenuto a trasmettere al Committente la documentazione idonea a consentire al Committente medesimo, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, le verifiche in merito alle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del precedente comma. Il Committente, verificato con esito positivo il possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, ne dà comunicazione al Fornitore.

Il Fornitore deve presentare le garanzie, secondo quanto previsto al successivo art. 10, entro il termine fissato dal Committente nella comunicazione dell'esito positivo della verifica dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Tale termine, di norma, non può essere inferiore a quindici giorni. Entro il medesimo termine, ovvero entro quello diverso fissato dal Committente, il Fornitore deve presentare (ove previsti) il Piano di Gestione della Fornitura ovvero i documenti di gestione della qualità, eventualmente richiesti.

Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.I.E. non ancora costituito al momento della presentazione dell'offerta, entro il termine di cui al precedente periodo del presente comma, deve essere presentato al Committente il mandato con rappresentanza del raggruppamento e l'atto costitutivo del consorzio o G.E.I.E..

8.3

Il Contratto è stipulato in modalità elettronica o mediante scrittura privata, nel rispetto delle norme di legge. Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può essere stipulato prima che siano decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni previste dalla disciplina vigente relative al provvedimento di aggiudicazione, salvo il caso in cui:

- a) a seguito di pubblicazione del bando di gara ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della disciplina vigente, sia stata presentata una sola offerta e non siano state tempestivamente

proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, ovvero queste impugnazioni risultino già respinte con decisione definitiva;

- b) si tratti di appalti basati su un accordo quadro ovvero basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- c) si tratti di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro effettuati mediante affidamento diretto, o di affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria effettuati mediante procedura negoziata previa consultazione di una pluralità di operatori economici.

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto non può, inoltre, essere stipulato nel caso in cui sia stato presentato ricorso avverso l'aggiudicazione con domanda di misura cautelare. In tal caso, la preclusione alla stipula opera dal momento della notificazione dell'istanza e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine sia intervenuto il provvedimento cautelare di primo grado, ovvero sia stato pubblicato il dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare, ovvero sino alla pronuncia dei detti provvedimenti, se successivi al predetto termine.

Il divieto di cui al precedente periodo cessa nel caso in cui, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice adito si dichiari incompetente ovvero fissi con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari, ovvero rinvii al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi come implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula, ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente, anche in pendenza degli stessi, il Committente invita per iscritto il Fornitore, con un preavviso di almeno cinque giorni, a procedere alla stipula, fornendogli tutte le informazioni a tal fine necessarie.

La stipula avviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'aggiudicatario della comunicazione dell'esito positivo delle verifiche in ordine all'effettivo possesso dei requisiti ed alla regolarità ed accettabilità dei documenti di cui al precedente comma 2. Resta salva ogni diversa indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito ovvero l'ipotesi di differimento di tali termini concordato con l'aggiudicatario.

Con la stipula del Contratto, la garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta è automaticamente svincolata.

Qualora consentito dalla disciplina vigente, il perfezionamento del Contratto può avvenire con apposito scambio di lettere commerciali, utilizzando, in caso di Contratto sottoscritto con firma digitale, la posta elettronica certificata o strumenti analoghi eventualmente utilizzati negli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia.

8.4

Il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'acquisizione della garanzia eventualmente prestata dal Fornitore a corredo della propria offerta qualora quest'ultimo ritardi di oltre trenta giorni l'adempimento di uno degli obblighi di cui ai precedenti commi. Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione della Società del Gruppo che ha avviato la procedura, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Resta ferma, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per il risarcimento del maggior danno eventualmente determinato dalla condotta omissiva del Fornitore.

8.5

Ove il Fornitore non provveda alla stipula del Contratto nel termine fissato o non restituisca l'accettazione della relativa proposta nel termine fissato, il Committente è in facoltà di revocare l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della garanzia prestata a corredo dell'offerta.

Tale circostanza può integrare la situazione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate, e, secondo motivata valutazione del Committente, può assumere rilievo ai fini dell'ammissione a successive procedure di scelta del contraente, ai fini della stipula di ulteriori contratti ovvero ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione di prestazioni in subappalto.

Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3 del presente articolo, per fatto del Committente, il Fornitore può svincolarsi da ogni impegno con apposito atto notificato al Committente, senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Nei casi di urgenza, ove l'esecuzione della prestazione abbia inizio prima della stipula del Contratto, il Fornitore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate, per il caso in cui il Contratto non venga stipulato.

Nei casi consentiti dalla disciplina in materia di prevenzione e lotta alla delinquenza di tipo mafioso, il Contratto può essere concluso, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione che, ai sensi della citata normativa, comprovi l'inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi, il Committente recede dal Contratto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, ove, ai sensi della normativa in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, venga successivamente accertata l'esistenza nei riguardi del Fornitore di cause ostative alla stipulazione del Contratto.

8.6

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente, qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano nella sua giuridica disponibilità e sempre che sussistano interferenze tra attività connesse all'esecuzione del Contratto e attività del Committente stesso e di altre eventuali imprese svolte nel medesimo luogo, elabora il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.

Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze deve essere aggiornato in caso di appalti e/o di subappalti intervenuti successivamente ovvero in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze resta immutato l'obbligo per il Fornitore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

8.7

Il Contratto stabilisce il termine entro il quale deve essere dato avvio all'esecuzione delle prestazioni.

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni e alle direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

Ove contrattualmente previsto, delle operazioni di avvio dell'esecuzione del Contratto è redatto, in contraddittorio con il Fornitore, apposito verbale contenente le indicazioni ritenute necessarie in relazione alla natura della prestazione.

Il verbale è redatto in doppio esemplare, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore.

In particolare, il verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni contiene:

- a) l'indicazione delle aree e degli ambienti interni ed esterni in cui il Fornitore svolge le attività;
- b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione del Fornitore da parte del Committente per l'esecuzione delle prestazioni;
- c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono essere effettivamente svolte le prestazioni oggetto del Contratto sono liberi da persone o cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione delle attività;
- d) le necessarie istruzioni nel caso in cui, per l'estensione delle aree o dei locali ovvero per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione della fornitura, l'avvio delle attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi.

Qualora intenda far valere contestazioni o pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto nei documenti contrattuali, il Fornitore è tenuto a formulare, a pena di decadenza, esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni, ferma la necessità di confermare la propria contestazione, sempre a pena di decadenza, nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

8.8

Nell'ipotesi in cui, per fatto o colpa del Committente, l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni abbia luogo in ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito, il Fornitore può diffidare il Committente affinché, entro trenta giorni dal ricevimento dell'atto di diffida, venga dato luogo all'esecuzione delle prestazioni. Decorso tale termine, il Fornitore può notificare al Committente medesimo istanza di recesso dal Contratto.

Nel caso in cui il Committente accolga l'istanza di recesso, il Fornitore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate in misura comunque complessivamente non superiore alle seguenti percentuali calcolate sull'importo netto del Contratto:

- a) 1% (uno per cento) per la parte dell'importo sino a 258.000 (duecentocinquantottomila) Euro;
- b) 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) per la parte dell'importo compresa tra 258.000 (duecentocinquantottomila) e 1.549.000 (unmilione cinquecento quarantanovemila) Euro;

0,20% (zero virgola venti per cento) per la parte di importo eccedente 1.549.000 (unmilione cinquecento quarantanovemila) Euro.

Nell'ipotesi in cui l'istanza di recesso non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, il Fornitore ha diritto al ristoro dei danni derivanti dal ritardo, in misura pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera, determinata sull'importo contrattuale dal giorno di notifica dell'istanza sino alla data di effettivo avvio dell'esecuzione del Contratto.

Nessun'altra somma, oltre a quelle indicate dal presente articolo, può spettare al Fornitore a titolo di rimborso, indennizzo o compenso.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto può procedere all'avvio dell'esecuzione delle prestazioni nelle more della stipula del Contratto, nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina vigente, mediante apposito provvedimento che espliciti in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata:

- nell'ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto una prestazione la cui esecuzione, per la sua natura ovvero per il luogo nel quale la stessa deve essere svolta, deve avere immediatamente luogo;

- in caso di comprovata urgenza.

Articolo 9

Spese di Contratto, di registro ed accessorie a carico del Fornitore

9.1

Sono a carico del Fornitore tutte le spese amministrative e fiscali, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione, relative alla formalizzazione del Contratto, nonché quelle relative a tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione, ai documenti, ai disegni di progetto e, in generale, a tutti gli atti eventualmente occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Articolo 10

Garanzie

10.1

Il Fornitore è obbligato a costituire a favore del Committente, entro il termine di cui all'art. 8, comma 2, terzo periodo, delle presenti Condizioni Generali, una cauzione definitiva in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, da prestarsi, fatte salve ulteriori modalità indicate nel Contratto, sotto forma di fideiussione avente natura di contratto autonomo di garanzia, rilasciata da istituti bancari o assicurativi ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Per particolari fattispecie, da individuarsi in base alla valutazione discrezionale del Committente, il Contratto può prevedere strumenti alternativi alle fideiussioni, quali, in particolare, la costituzione di una cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico, ovvero l'applicazione di ritenute contrattuali sul primo pagamento utile, ove capiente (ovvero ulteriori ritenute sui pagamenti successivi fino alla concorrenza del 10% dell'importo del Contratto), mantenendo ferma – quale ulteriore cautela – la

cauzione provvisoria, da svincolarsi solo una volta che, mediante le ritenute, sia stato raggiunto il suddetto ammontare del 10%.

La cauzione definitiva è costituita a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane salva, in ogni caso, la facoltà del Committente di agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per l'inadempimento del Fornitore. Nel caso in cui ciò sia reso necessario dalla particolare natura dell'oggetto del Contratto, la misura del risarcimento per il maggior danno subito dal Committente può essere, con espressa previsione contrattuale, contenuta entro il limite massimo dell'importo del Contratto medesimo.

In ogni caso, il Fornitore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, nell'ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che abbiano ad oggetto forniture di rilevante entità, costituite da prestazioni distinte le une dalle altre, il Committente è in facoltà di autorizzare una riduzione dell'importo della garanzia, proporzionale alla parte del Contratto alla quale sia stata data corretta esecuzione.

Il Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia di cui al presente comma:

- i)* per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura, in caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

- ii)* per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati nell'esecuzione del Contratto, ivi compreso il mancato pagamento delle retribuzioni ad essi spettanti;
- iii)* per la riscossione delle eventuali penali applicate ai danni del Fornitore.

Ove contrattualmente previsto, la misura della cauzione definitiva è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

10.2

Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 20% (venti per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento), e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).

10.3

Il Committente può contrattualmente stabilire che la cauzione di cui al comma 1 del presente articolo venga progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10.4

La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo ovvero la quota residua della stessa, ove ne sia stato contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, è restituita alla scadenza del periodo di garanzia di buon funzionamento di cui al successivo art. 50 delle presenti Condizioni Generali, salva diversa previsione contrattuale.

Qualora sia previsto contrattualmente che la garanzia debba essere restituita al termine della fornitura, la restituzione è effettuata dopo l'accettazione dell'ultima partita.

In nessun caso, la garanzia può essere restituita prima che siano state definite le eventuali contestazioni inerenti l'esecuzione del Contratto ovvero le contestazioni o controversie in merito ad eventuali inadempienze dell'Appaltatore in materia di trattamento giuridico ed economico dei lavoratori.

10.5

Il contenuto delle garanzie fideiussore che il Fornitore è tenuto a costituire è fissato negli atti di gara, in conformità alle previsioni e ai modelli approvati dalle vigenti Disposizioni di Gruppo. Il Committente è in facoltà di non accettare fideiussioni rilasciate da soggetti garanti che non siano di proprio gradimento in quanto privi di adeguata affidabilità creditizia.

Qualora emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economiche patrimoniali della banca o dell'intermediario finanziario o della compagnia di assicurazione garante, l'Appaltatore, su richiesta del Committente, dovrà procedere entro 60 giorni alla sostituzione del garante con un soggetto di gradimento del Committente.

10.6

Ai sensi del precedente art. 8 delle presenti Condizioni Generali, nell'ipotesi di mancata costituzione della garanzia di cui ai precedenti commi, il Committente è in facoltà di disporre la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia eventualmente prestata ai fini della presentazione dell'offerta.

10.7

L'erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente prevista, ai sensi del successivo art. 11 delle presenti Condizioni Generali, è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura. I contenuti della garanzia ed i requisiti del garante devono essere conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5.

10.8

Qualora per l'esecuzione della fornitura sia prevista la consegna di materiali di proprietà del Committente in conto lavorazione, il Fornitore è tenuto a prestare, salva diversa previsione contrattuale, una garanzia pari al valore dei materiali consegnati, costituita in una delle forme previste nel presente articolo.

10.9

Fermo il disposto del precedente comma 5, le altre prescrizioni del presente articolo possono essere derogate dal Contratto. In particolare, ove ritenuto opportuno in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni ovvero alla complessità della fornitura, previa indicazione nel bando di gara o nella lettera di invito, il Committente ha facoltà: a) di richiedere al Fornitore la costituzione delle garanzie anche per importi inferiori rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di richiedere al Fornitore garanzie bancarie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente articolo.

10.10

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la cauzione definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice.

Articolo 11

Anticipazioni

11.1

Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale. Ove contrattualmente previsto, l'anticipazione è erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali e non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo delle prestazioni.

11.2

Nel caso in cui il Contratto riguardi forniture oggetto di cofinanziamento da parte della Unione Europea, è facoltà del Committente prevedere in Contratto l'erogazione di un'anticipazione sul prezzo contrattuale, nella misura del 5% (cinque per cento) dell'importo del finanziamento della Unione Europea. In tale ipotesi, l'erogazione dell'anticipazione ha luogo entro il termine stabilito in Contratto ed in ogni caso mai oltre quindici giorni dalla data di inizio delle attività di esecuzione della fornitura, secondo quanto previsto nei documenti di pianificazione della qualità, ovvero secondo le indicazioni contrattuali e previa costituzione della garanzia fideiussoria di cui al precedente art. 10, comma 7, delle presenti Condizioni Generali. Nell'ipotesi di ritardata erogazione dell'anticipazione rispetto ai termini di cui al presente comma, sul relativo importo, spettano al Fornitore gli interessi nella misura legale, per tutto il periodo di ritardo.

11.3

L'anticipazione è revocata qualora l'esecuzione della fornitura non proceda secondo i tempi contrattuali per fatti imputabili al Fornitore; sulle somme restituite, spettano al Committente gli interessi nella misura legale, applicati al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il programma cronologico di esecuzione della fornitura.

11.4

Nell'ipotesi in cui la durata del Contratto sia superiore ad una annualità, l'anticipazione sul prezzo contrattuale, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, è corrisposta, di anno in anno, per un importo rapportato alla quota del prezzo contrattuale riferibile a ciascun anno.

Articolo 12

Prezzi contrattuali

12.1

Le forniture, comprese le eventuali variazioni rispetto all'originario oggetto contrattuale, sono remunerate in base ai prezzi stabiliti nel Contratto.

12.2

Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi si riferiscono a forniture interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto e nel capitolato tecnico, in rispondenza allo scopo cui le forniture stesse sono destinate, nel rispetto delle norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, comprese spese di trasporto ed ogni altro onere.

12.3

Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

Ove ricorrano circostanze imprevedibili, si applica l'art. 1664 cod. civ..

Articolo 13

Requisiti dei materiali da fornire

13.1

I prodotti oggetto della fornitura devono, in ogni caso, presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai requisiti ed ai livelli prestazionali (ivi compresi, eventualmente, quelli relativi alle attività di consegna e assistenza dopo la vendita) contrattualmente stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di legge, regolamenti, ecc..

Inoltre, i prodotti oggetto della fornitura debbono, comunque, corrispondere ai requisiti che, benché non espressamente definiti contrattualmente, siano, comunque, necessari perché i prodotti oggetto della fornitura siano funzionanti e idonei allo specifico uso al quale sono destinati.

13.2

Qualora le prescrizioni tecniche relative alla fornitura siano integrate da riferimenti a campione per la specificazione di caratteristiche non definite nelle prescrizioni stesse, i materiali da fornire devono corrispondere anche ai requisiti di tali campioni.

Articolo 14

Modifiche del contratto

14.1

Il Contratto può essere modificato durante il periodo di efficacia, senza una nuova procedura di affidamento, nei casi e alle condizioni previste dal Codice. Le modifiche, che possono anche comportare l'aumento o la diminuzione della fornitura, devono essere autorizzate per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto ed acquistano efficacia contrattuale dal momento della sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al Contratto, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. Nei casi previsti dalla disciplina vigente, si procede alla pubblicazione e alle comunicazioni delle modifiche.

Nell'ipotesi in cui il Fornitore abbia dato esecuzione di sua iniziativa a variazioni o addizioni della fornitura, il Direttore dell'esecuzione del Contratto può ordinare al Fornitore la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente, a cura e spese di quest'ultimo, fermo restando che, in nessun caso, il Fornitore potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

14.2

Qualora le modifiche del Contratto comportino un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, il Committente, con apposito ordine scritto, può imporre l'esecuzione ai medesimi prezzi, patti e condizioni previste nel Contratto. L'ordine, a firma del Direttore dell'esecuzione del Contratto, deve contenere gli estremi dell'autorizzazione del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, la descrizione delle variazioni, l'eventuale cronoprogramma ed il corrispettivo calcolato, se del caso, applicando i nuovi prezzi di cui al comma 5 del presente articolo.

L'ordine è accompagnato da un atto di sottomissione che il Fornitore è tenuto a sottoscrivere per accettazione ovvero per esercitare il proprio motivato dissenso. In ogni caso, il Fornitore è tenuto a dare immediata esecuzione all'ordine, salva la possibilità di sollevare contestazioni nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 17 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.

14.3

Ferma l'impossibilità di introdurre mutamenti sostanziali all'oggetto delle forniture, qualora l'ordine di cui al precedente comma comporti un notevole pregiudizio economico per il Fornitore, in quanto incidente sulle condizioni della fornitura, le prescrizioni tecniche, disegni ed eventuali campioni, quest'ultimo può richiedere, allegando alla richiesta una relazione documentata, il riconoscimento di un equo compenso, commisurato ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche, come voce addizionale del corrispettivo. L'incremento del corrispettivo derivante dal riconoscimento dell'equo compenso non può in ogni caso superare il limite di un quinto dell'importo del Contratto.

Ai fini del presente comma, si considera notevolmente pregiudizievole la modifica ordinata dal Committente che determini un incremento del prezzo contrattuale in misura superiore ad un decimo dell'originario importo contrattuale. In caso di dissenso, il Fornitore può sollevare contestazioni ai sensi dell'art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

14.4

Nell'ipotesi in cui, in esito alle modifiche di cui ai commi precedenti, il Fornitore sia obbligato a sospendere l'esecuzione del Contratto, ovvero ritenga che esse siano causa di rallentamenti, può richiedere al Committente, entro dieci giorni e a pena di decadenza, una proroga dei termini contrattuali.

14.5

Qualora le modifiche comportino la fornitura di materiali non previsti nel Contratto, ovvero di specie e/o qualità diverse da quelle previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei materiali sono determinati, salvo diversa previsione contrattuale, in ordine di priorità:

- a) raggugliandoli a quelli di materiali consimili compresi nel Contratto;
- b) desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel Contratto;
- c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di mercato.

I nuovi prezzi, detratti gli eventuali oneri della sicurezza, sono soggetti al ribasso d'asta.

I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente ed il Fornitore che, in caso di disaccordo, non può, in alcun caso, rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

Articolo 15

Cautele antimafia, regolarità contributiva e retributiva, cessione del Contratto, subappalto e subcontratti

15.1

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il Contratto deve prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui il Fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari finalizzati a prevenire infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina vigente.

Fornitore, subappaltatore e subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di tracciabilità finanziaria sono tenuti a darne immediata comunicazione al Committente, alla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove il Committente ha la propria sede.

15.2

Il Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

15.3

Fermo restando il divieto di cessione del Contratto di cui al comma 2 del presente articolo, le operazioni di cessione, di affitto d'azienda o di ramo d'azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi a soggetti affidatari di contratti disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle avvenute operazioni di trasformazione, fusione o scissione, abbia proceduto alla comunicazione del possesso dei requisiti di idoneità morale (compresa l'inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa ed economico finanziaria, adeguati all'esecuzione del Contratto. Entro novanta giorni successivi alla comunicazione, il Committente può opporsi al subentro del

nuovo soggetto nella titolarità del Contratto, con effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.

15.4

Il Fornitore può ricorrere all'istituto del subappalto, avvalendosi di soggetti terzi nelle attività di esecuzione della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti dalla normativa vigente applicabile al Contratto, ovvero nei limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabiliti nel Contratto medesimo. Il Fornitore è obbligato ad acquisire una nuova autorizzazione dal Committente qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché nel caso in cui siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore. È, inoltre, obbligato a sostituire il subappaltatore, nel caso in cui questi sia incorso nei motivi di esclusione fissati dal Committente ai sensi dell'art. 136 del Codice.

15.5

Per i subcontratti diversi dal subappalto, non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva da parte del Committente; il Fornitore è, comunque, tenuto a comunicare preventivamente al Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del subcontratto e a fornire ogni altra documentazione eventualmente prevista in Contratto. Il Fornitore è, altresì, tenuto a comunicare eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

15.6

Il Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in caso di inadempimento del Fornitore e nelle altre ipotesi previste dalla disciplina vigente.

Nel caso di pagamento diretto, il Fornitore è obbligato a comunicare al Committente, pena la sospensione dei pagamenti ad esso spettanti, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, dal cottimista, dal prestatore di servizi o dal fornitore di beni, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

Per verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite in merito alla irregolarità dei pagamenti dovuti dal Fornitore al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, il Committente ha facoltà di richiedere al Fornitore la trasmissione, entro un termine appositamente assegnato e comunque non inferiore a trenta giorni, di copia delle fatture quietanzate relative ai predetti pagamenti. Il Fornitore ha l'obbligo di soddisfare tempestivamente ed integralmente la richiesta di documentazione. In caso di ritardo, ovvero nel caso in cui la documentazione trasmessa sia, in tutto o in parte, carente, il Committente provvede al pagamento diretto in favore del soggetto interessato, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore. Nel caso in cui il Fornitore motivi il mancato pagamento nei confronti del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi o del fornitore di beni, con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite, il Committente sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto della contestazione e nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.

15.7

Tutti i contratti stipulati dal Fornitore con soggetti terzi per l'esecuzione della fornitura debbono contenere l'indicazione:

- i)* degli estremi del Contratto stipulato con il Committente;
- ii)* dell'ubicazione dello stabilimento del subcontraente incaricato di approntare il materiale;
- iii)* dei materiali destinati all'allestimento della fornitura e della loro qualità;

- iv)* dei disegni, degli eventuali campioni e delle prescrizioni di capitolato ai quali detti materiali devono corrispondere;
- v)* di tutte le indicazioni utili per l'espletamento delle eventuali operazioni di sorveglianza e controllo necessarie all'accertamento della qualità del prodotto;
- vi)* dei termini di esecuzione del Contratto;
- vii)* della facoltà per il Committente di effettuare, a proprio insindacabile giudizio, tutte le verifiche eventualmente ritenute necessarie e di accedere liberamente agli stabilimenti del subappaltatore o del subcontraente, il quale è tenuto a mettere a disposizione materiale, documentazione e quant'altro necessario per dette verifiche.

15.8

Il Fornitore deve corrispondere al subappaltatore, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto; il Committente, sentito il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.

15.9

Il Fornitore risponde in solido con il subappaltatore delle retribuzioni dovute al personale dipendente, della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale non opera quando il Committente procede al pagamento diretto del subappaltatore per motivi diversi dall'inadempimento del Fornitore.

15.10

Il Fornitore, e per suo tramite i subappaltatori, ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, trasmettono al Committente, prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, la

documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali assicurativi e antinfortunistici, nonché eventualmente copia del piano di sicurezza e coordinamento.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi, in acconto o a saldo, e per il connesso collaudo, il Committente acquisisce, in conformità alla disciplina vigente, il documento unico di regolarità contributiva relativo al Fornitore e ai subappaltatori, nonché, ove lo ritenga opportuno, ogni documentazione idonea a dimostrare l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore dei loro dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni, al fine di verificare le informazioni documentali eventualmente acquisite sulla irregolarità degli stessi.

15.11

Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabili, i contratti sottoscritti dal Fornitore con subappaltatori e subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del Contratto, debbono prevedere, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 16

Disposizioni particolari per le forniture affidate a raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o G.E.I.E.

16.1

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto di forniture sia un raggruppamento temporaneo di imprese, spetta all'impresa mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche se successivi alle operazioni di controllo, collaudo, verifica e validazione effettuate sui prodotti oggetto della fornitura.

Fino all'estinzione di ogni rapporto, il Committente può, tuttavia, far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

16.2

Il mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all'impresa mandataria dalle imprese mandanti, è irrevocabile. Il regolamento interno, che disciplina i rapporti tra imprese associate, deve essere reso noto prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche a detto regolamento interno, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che, in ogni caso, non potrà essere negato senza giustificato motivo.

16.3

Qualora aggiudicatario o affidatario dell'appalto di forniture sia un consorzio di imprese costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i rapporti connessi all'esecuzione del Contratto sono intrattenuti dal consorzio stesso, indipendentemente dall'identità delle imprese per conto delle quali quest'ultimo abbia presentato offerta.

L'atto costitutivo e lo statuto del consorzio, nonché i patti paraconsortili tra i consorziati, devono essere resi noti al Committente prima della conclusione del Contratto; eventuali modifiche, successive alla conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia manifestato il proprio assenso, che in ogni caso non potrà essere negato senza giustificato motivo.

16.4

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo devono concorrere in termini effettivi e non fittizi all'esecuzione del Contratto. Nell'ipotesi di consorzio, tutte le imprese per conto delle

quali il consorzio medesimo abbia presentato offerta devono concorrere in termini effettivi e non fittizi alla esecuzione del Contratto.

16.5

Tutte le imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese e, nell'ipotesi di consorzio costituito ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i soggetti aderenti al consorzio, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili nei confronti del Committente per le obbligazioni che discendono dal Contratto. Tuttavia, per le imprese che all'interno del raggruppamento o consorzio assumano l'incarico di eseguire prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa mandataria.

16.6

Le disposizioni previste per i consorzi si applicano anche ai G.E.I.E..

16.7

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio o G.E.I.E., i documenti di pianificazione della qualità devono contenere l'indicazione delle modalità in base alle quali possono essere armonizzate e coordinate le attività, allo scopo di garantire la qualità finale dell'intera realizzazione; tali documenti devono, poi, essere integrati dai documenti di pianificazione della qualità, predisposti da ciascuna impresa raggruppata, consorziato o aderente al G.E.I.E., per la realizzazione della parte di rispettiva competenza.

Articolo 17

Contestazioni del Fornitore

17.1

Salva diversa previsione contrattuale, qualora intenda sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto legate all'esecuzione delle prestazioni, il Fornitore, con apposita domanda, a pena di decadenza, è tenuto a:

- a) formulare ed indicare in modo specifico e dettagliato le ragioni sulle quali le contestazioni, pretese o richieste si fondano;
- b) precisare quali siano le conseguenze sul piano economico ed indicare con precisione l'esatto ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

17.2.

Le contestazioni, pretese e richieste di cui al comma 1 del presente articolo devono essere inviate per lettera a.r. al Direttore dell'esecuzione entro il termine di trenta giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili al Fornitore. Nel caso in cui non vengano rispettati le modalità e i termini di cui al presente articolo, il Fornitore decade da ogni suo diritto di farle valere successivamente.

17.3

Entro trenta giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, il Committente comunica le proprie determinazioni in merito alle contestazioni, pretese e richieste avanzate dal Fornitore. In caso di mancata comunicazione entro il predetto termine, tali contestazioni, pretese e richieste si intendono rigettate.

Sia in tal caso che nel caso in cui le determinazioni del Committente escludano, anche solo in parte, il riconoscimento delle somme richieste, il Fornitore è tenuto, a pena di decadenza, a rinnovare la domanda con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

Articolo 18

Organi dell'esecuzione: Responsabile dell'esecuzione del Contratto e Direttore dell'esecuzione

L'esecuzione del Contratto ha luogo sotto la cura e vigilanza di un Responsabile dell'esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto provvede a porre in essere le condizioni perché l'esecuzione delle prestazioni possa avere luogo e possa essere condotta in modo unitario in relazione a tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti eventualmente individuati in sede di verifica della fattibilità della prestazione.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto, unitamente ai compiti e responsabilità previsti ai sensi della disciplina vigente e a quelli ad esso attribuiti dalle presenti Condizioni Generali, da regolamenti interni del Committente e dal Contratto, svolge in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione (ove nominato) le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del Contratto.

Il Responsabile dell'esecuzione del Contratto è anche il Direttore dell'esecuzione, salva diversa valutazione del Committente, anche in relazione all'importo della fornitura, al carattere particolarmente complesso sotto il profilo tecnologico della fornitura stessa, tale da rendere necessario l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero in quanto caratterizzata dall'utilizzo di componenti e di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

Il Direttore dell'esecuzione assicura la regolare esecuzione della fornitura verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali.

A tal fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività ad esso attribuite dalla disciplina vigente, dalle presenti Condizioni Generali, dai regolamenti interni del Committente, dal Contratto e, comunque, tutte le attività che si rendano opportune per assolvere i compiti assegnatigli.

Articolo 19

Danni per forza maggiore e responsabilità del Fornitore per danni

19.1

Il Committente non assume alcuna responsabilità per i danni che dovessero derivare al Fornitore e ai suoi dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni per forza maggiore.

19.2

Il Fornitore è tenuto ad adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni ai beni, all'ambiente, alle persone e alle cose.

Il Fornitore è responsabile di eventuali danni che si verifichino in connessione con l'esecuzione, dipendenti o collegati con l'esercizio o con il traffico ferroviario, qualora non dimostri: a) di aver adottato ogni provvedimento prescritto dalle presenti Condizioni Generali, dal Capitolato Tecnico e dal Contratto o previsto da leggi, regolamenti, istruzioni e prescrizioni, ovvero richiesto da normale diligenza in relazione alle circostanze, teso ad impedire l'evento, o ad evitare il danno; b) non provi che il danno non poteva essere in alcun modo da lui evitato.

19.3

Il Fornitore assume ogni responsabilità per danni che possano derivare al personale ed alle cose del Committente od a terzi (cose e persone), per fatto proprio o dei suoi dipendenti, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione limitino in alcun modo le sue responsabilità, impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al riguardo venisse mossa da terzi.

19.4

Qualora nella esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile dell'esecuzione del Contratto, nella quale indica il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il Committente le conseguenze dannose.

19.5

Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Fornitore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

CAPO III
ESECUZIONE DELLA FORNITURA

TITOLO I
PREPARAZIONE DELLE LAVORAZIONI

SEZIONE I
INFORMAZIONI TECNICHE

Articolo 20

Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Committente

20.1

Il Fornitore procede alla verifica dei progetti, disegni e di tutta la documentazione tecnica predisposta dal Committente per l'esecuzione della fornitura e segnala, entro il termine contrattualmente previsto, eventuali anomalie presenti nella stessa. I dati su cui è basata la progettazione del prodotto oggetto della fornitura, compresi quelli cogenti per leggi e regolamenti, devono essere identificati e documentati e la loro definizione deve essere riesaminata dal Fornitore per assicurarne l'adeguatezza.

Il Fornitore richiede i chiarimenti ritenuti necessari prima di procedere e, ove se ne evidenzi la necessità, durante la fase di esecuzione del Contratto.

20.2

Una volta decorso il termine di cui al precedente comma, nessun errore, carenza od omissione dei progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna difformità con le prescrizioni tecniche, che vengano successivamente riscontrati, possono essere invocati dal Fornitore a giustificazione di ritardi o difetti di fabbricazione. Il Fornitore è, comunque, tenuto a segnalare al Committente errori,

carenze od omissioni dei progetti, disegni e documentazioni tecniche, ai quali è tenuto a porre rimedio, a propria cura e spese, secondo le istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso.

20.3.

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 21

Progetti - Disegni e documentazioni tecniche del Fornitore

21.1

Il Fornitore, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, è tenuto a trasmettere al Committente i progetti, disegni e la documentazione tecnica elaborata per l'esecuzione delle forniture, in triplice copia, di cui una riproducibile, datati e firmati.

21.2

I progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del tecnico dell'arte ed in conformità alle prescrizioni tecniche emanate dal Committente.

21.3

I progetti, i disegni e gli elaborati tecnici predisposti dal Fornitore sono sottoposti all'approvazione del Committente, secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità. Nell'ipotesi in cui non sia previsto che il Fornitore presenti un Piano della Qualità, i progetti, i disegni e gli elaborati tecnici da esso predisposti sono sottoposti all'approvazione del Committente entro il termine stabilito in Contratto.

21.4

In nessun caso il Fornitore può procedere all'avvio di una successiva fase di sviluppo del progetto, ovvero avviare la realizzazione del materiale, fino a quando una copia della documentazione di cui al presente articolo non gli sia restituita approvata dal Committente.

21.5

Il Committente comunica al Fornitore le eventuali correzioni e/o modifiche da introdurre secondo le modalità stabilite nei documenti di pianificazione della qualità (ed, in particolare, nelle procedure di controllo della progettazione) ovvero, nell'ipotesi in cui non sia prevista la predisposizione di documenti di pianificazione della qualità e salva una diversa previsione contrattuale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione.

In tale ultima ipotesi, il Fornitore deve tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente negli elaborati in suo possesso in qualunque modo interessati alle modifiche medesime. Qualora l'entità delle correzioni e/o modifiche richieste sia tale da rendere necessaria una nuova trasmissione al Committente degli elaborati di cui al presente articolo, il Fornitore deve provvedervi, salva diversa previsione contrattuale, entro i successivi quindici giorni.

21.6

L'approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle documentazioni tecniche da parte del Committente non esonera, nemmeno in parte, il Fornitore dalla piena responsabilità dell'esatta corrispondenza della fornitura alle condizioni contrattuali.

21.7

Una volta approvati, gli elaborati di cui al presente articolo non possono più essere oggetto di alcuna modifica da parte del Fornitore, senza esplicita autorizzazione del Committente.

21.8.

I progetti sono sottoposti alle attività di verifica con le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Articolo 22

Campioni del Committente

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base anche di campioni di materiali messi a disposizione dal Committente, il Fornitore è tenuto a fornire materiali perfettamente rispondenti alla richiesta del Committente sia nelle caratteristiche per le quali valgono le prescrizioni tecniche e dei disegni, sia nelle caratteristiche per le quali valgono i campioni ricevuti.

Articolo 23

Campioni del Fornitore

23.1

Qualora la fornitura debba essere effettuata sulla base di campioni dei materiali messi a disposizione dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto, a richiesta del Committente, a presentare, in qualsiasi momento della produzione, campioni di fabbricazione per i relativi esami.

23.2

Qualora detti campioni siano accettati, essi diventano parte della fornitura; nel caso in cui vengano rifiutati, rimangono a carico del Fornitore, che è tenuto a presentarne altri.

23.3

I campioni possono essere richiesti dal Committente o presentati d'iniziativa dal Fornitore in due o più esemplari; in tal caso, uno di essi, munito di un contrassegno di accettazione, è restituito al Fornitore, che ha la facoltà di riconsegnarlo al Committente una volta completata la fornitura.

23.4

In nessun caso, l'accettazione dei campioni da parte del Committente esonera il Fornitore dagli obblighi di garanzia di cui agli artt. 50 e seguenti delle presenti Condizioni Generali.

23.5

Qualora previsto dalla disciplina comunitaria ovvero nazionale in tema di armonizzazione tecnica, il Fornitore, anche tramite un suo mandatario, sottopone i campioni (tipi) all'esame di un organismo notificato di sua scelta, perché verifichi la piena conformità dei campioni con i requisiti essenziali stabiliti dalla normativa di armonizzazione tecnica.

Articolo 24

Modelli - Stampi - Maschere

24.1

Qualora sia contrattualmente previsto che modelli, stampi, maschere, di proprietà del Committente siano consegnati al Fornitore, quest'ultimo è tenuto:

- i)* a verificare che gli stessi siano in perfetta efficienza e idonei all'allestimento della fornitura, secondo le indicazioni dei disegni e le prescrizioni dei capitolati;
- ii)* a segnalare, entro quindici giorni dalla data della consegna, eventuali discordanze che riscontrasse nonché eventuali difetti non rilevati all'atto della consegna stessa. Qualora modelli, stampi e maschere dovessero essere persi, danneggiati ovvero risultare inadatti all'uso, il Fornitore procede alla loro registrazione e ne dà notizia al Committente. Restano a carico del Fornitore le conseguenze derivanti dalla mancata o imperfetta osservanza di tali obblighi.

24.2

Il Fornitore è tenuto ad utilizzare modelli, stampi e maschere, secondo le buone regole dell'arte, in modo da mantenerli in perfetta efficienza e non può introdurre alcuna modifica a dette attrezzature, senza aver preventivamente ottenuto un'autorizzazione scritta del Committente.

24.3

Il Committente può consegnare al Fornitore propri calibri e sagome da usare esclusivamente per il riscontro dei calibri e delle sagome approntati dal Fornitore.

Articolo 25

Strumenti di misura e di controllo del Fornitore

25.1

Il Fornitore provvede, a sua cura e spese, all'acquisizione dei calibri, delle sagome e di tutti gli altri strumenti di misura e di controllo per la fabbricazione e il collaudo dei materiali che costituiscono la fornitura.

25.2

Calibri e sagome del Fornitore devono essere tenuti a disposizione del Committente anche durante il periodo di garanzia di cui all'art. 50 delle presenti Condizioni Generali.

25.3

Ai fini del presente articolo, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate, idonee a tenere sotto controllo, tarare e mantenere le apparecchiature per prova, misurazione e collaudo (compreso eventualmente il software di prova) da esso Fornitore utilizzate allo scopo di dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti specificati. Le apparecchiature per prova,

misurazione e collaudo devono essere utilizzate secondo modalità che siano tali da assicurare che la loro eventuale incertezza di misura sia conosciuta e compatibile con le esigenze di misurazione richieste.

25.4

Nell'ipotesi in cui un software di prova o riferimenti comparativi siano utilizzati per attività di controllo e collaudo, essi devono essere verificati, per assicurarne l'idoneità e verificare l'accettabilità del prodotto, prima della loro utilizzazione in produzione, installazione o assistenza e devono essere ricontrollati a intervalli di tempo prestabiliti. Il Fornitore deve stabilire l'estensione e la frequenza di tali controlli e deve conservare le relative registrazioni per darne evidenza al Committente.

25.5

Nell'ipotesi in cui la disponibilità di dati tecnici relativi alle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo costituisca un requisito specificato, tali dati devono essere resi disponibili, qualora richiesto dal Committente ovvero da un soggetto da quest'ultimo incaricato, allo scopo di consentire la verifica dell'adeguatezza delle apparecchiature stesse sotto il profilo funzionale.

SEZIONE II CUSTODIA DEI BENI DI PROPRIETÀ DEL COMMITTENTE

Articolo 26

Custodia dei beni di proprietà del Committente

26.1

Qualora sia contrattualmente previsto che, per l'allestimento della fornitura, il Committente consegni al Fornitore, nel luogo convenuto, materie prime, materiali in tutto o in parte già lavorati o

apparecchiature, nonché modelli, stampi, calibri, sagome, maschere campioni od altro, comunque destinati ad essere integrati nella fornitura o per attività connesse, il Fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento e la manutenzione dei suddetti beni.

26.2

Il Fornitore è, in ogni caso, responsabile, in qualità di depositario, di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai sensi del comma 1 del presente articolo.

26.3

In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere custoditi, compatibilmente con le esigenze delle lavorazioni, separatamente dai beni di proprietà del Fornitore e/o di terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la dicitura "Proprietà" seguita dal nominativo del Committente. E' in facoltà del Committente procedere, in qualunque momento, al riscontro della consistenza dei materiali stessi.

26.4

Ogni prodotto perso, danneggiato o, comunque, inadatto o inidoneo all'utilizzazione deve essere registrato e notificato al Committente. Il Fornitore è, comunque, tenuto, anche nell'ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti, sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza maggiore, a reintegrare le parti comunque avariate o mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai prezzi di mercato per materiale reso sul luogo.

26.5

Il Fornitore è tenuto a restituire apparecchiature, modelli, calibri, sagome maschere e campioni ricevuti dal Committente, in condizioni di perfetta efficienza, non oltre quindici giorni dalla data del

collaudo dell'ultima partita approntata, restando, comunque, a suo carico eventuali spese ed oneri che egli dovesse sostenere per ottemperare a tale prescrizione.

26.6

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di cui al presente articolo sono redatti appositi verbali.

Articolo 27 **Assicurazione**

27.1

Il Contratto può prevedere che il Fornitore stipuli apposita polizza assicurativa a copertura dei danni o delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi compresa la forza maggiore, che possano derivare ai beni di proprietà del Committente, dei quali il Fornitore è tenuto a rispondere in qualità di depositario. La polizza deve essere stipulata per un importo non inferiore al valore presunto, preventivamente indicato, di detti beni. Rimane, in ogni caso, fermo, per il Fornitore, l'obbligo di cui al comma 4 dell'art. 26 delle presenti Condizioni Generali.

27.2

La polizza assicurativa deve essere stipulata tempestivamente e per una durata adeguata a garantire la continua copertura del rischio per tutto il tempo in cui i beni di proprietà del Committente rimangono in custodia del Fornitore.

27.3

Il Fornitore deve consegnare al Committente le relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei premi e trasmettere al Committente medesimo le corrispondenti quietanze almeno otto giorni prima della scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione contrattuale.

27.4

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la polizza assicurativa di cui al presente articolo è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i componenti, in conformità al regime di responsabilità previsto dal Codice. Nel caso di raggruppamenti temporanei di tipo verticale, la mandataria presenta, altresì, le polizze assicurative prestate dagli altri componenti del raggruppamento per le rispettive responsabilità pro quota.

TITOLO II LAVORAZIONI - SORVEGLIANZA E VERIFICHE

SEZIONE I LAVORAZIONI

Articolo 28

Inizio e svolgimento delle lavorazioni

28.1

Il Fornitore è tenuto a dare esecuzione alle prescrizioni contrattuali in conformità ai programmi temporali delle attività descritte nel Piano di Gestione della Fornitura (P.G.F.) e nelle altre sezioni del Piano della Qualità. Ogni eventuale modifica dovrà essere tempestivamente comunicata al Committente.

28.2

Nella ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore di documenti di pianificazione della qualità, il Fornitore medesimo comunica per iscritto agli Organismi di Sorveglianza e Controllo, entro il termine di dieci giorni dalla conclusione del Contratto, ovvero entro il diverso termine contrattualmente stabilito:

i) l'arrivo dei materiali destinati all'allestimento della fornitura e comunque acquisiti, ovvero la disponibilità dei materiali stessi presso i propri magazzini;

ii) nonché, con congruo anticipo, la data d'inizio delle lavorazioni e il programma di massima per il loro svolgimento.

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare verifiche durante le fasi delle lavorazioni.

28.3

Qualora, durante la fase di allestimento della fornitura, sopraggiungano impreviste difficoltà tali da determinare interruzioni o ritardi, il Fornitore è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente.

Articolo 29

Divergenze nell'interpretazione e nell'applicazione delle prescrizioni tecniche

Il Fornitore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dall'Organismo di Sorveglianza e Controllo di cui all'art. 1, lett. n) delle presenti Condizioni Generali, in ordine all'applicazione delle prescrizioni tecniche riguardanti l'oggetto del Contratto di fornitura; esso è, tuttavia, in facoltà di presentare, entro quindici giorni dalla disposizione impartita, motivato esposto all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto. In nessun caso il Fornitore può, tuttavia, sospendere o ritardare le lavorazioni.

Articolo 30

Accesso del Fornitore e di suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori negli impianti del Committente

30.1

Il Fornitore, qualora abbia accesso agli impianti del Committente, ovvero di altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, per esaminare o ritirare modelli, stampi, maschere od altro, per assistere a verifiche o collaudi, per eseguire lavori in opera o per qualsiasi altro motivo inerente l'esecuzione della fornitura, s'impegna ad osservare e far osservare dai suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori, tutte le disposizioni di legge, nonché le prescrizioni vigenti nell'impianto e quelle eventualmente impartite dai dirigenti dell'impianto stesso.

30.2

In ogni caso, il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, sono manlevati da ogni responsabilità per infortuni o danni che il Fornitore, i suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano, per qualsiasi altra causa, subire.

30.3

Il Fornitore risponde dei danni cagionati al Committente, o a terzi, per fatto o colpa propri ovvero dei suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori.

30.4

Il Committente ovvero le altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso non possono, in alcun caso, essere considerati depositari degli strumenti, attrezzi od altri materiali introdotti dal Fornitore nei propri impianti; in tale ipotesi,

custodia e conservazione di tali strumenti, attrezzi od altri materiali sono ad esclusivo carico del Fornitore, senza che possa essere contestata, in capo al Committente, ovvero alle altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane nei cui impianti il Fornitore abbia avuto accesso, alcuna responsabilità per eventuali mancanze, sottrazioni, deterioramenti, distruzioni parziali o totali, a qualsiasi causa dovuti.

SEZIONE II SORVEGLIANZA E VERIFICHE

Articolo 31

Accertamenti e verifiche durante le lavorazioni e accesso nei locali del Fornitore

31.1

Il Committente è in facoltà di controllare e verificare in ogni fase del processo produttivo la corretta osservanza, da parte del Fornitore ovvero dei subappaltatori o subcontraenti in genere, di tutte le prescrizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del Contratto.

I controlli e le verifiche di cui al presente comma possono essere esercitate, tra l'altro, mediante:

- i)* l'esame di documenti tecnici, gestionali e programmatici;
- ii)* riunioni nelle fasi di progettazione, fabbricazione in officina, costruzione, montaggio ecc.;
- iii)* sorveglianza tecnica sulle attività produttive;
- iv)* partecipazione a qualifiche, prove e verifiche;
- v)* partecipazione alle prove di collaudo;

vi) verifiche ispettive.

31.2

A tal fine, il Committente, mediante dipendenti, ausiliari o collaboratori, propri ovvero nominati da un altro ente (da esso Committente incaricato), è in facoltà di accedere in ogni momento agli stabilimenti del Fornitore, dei subappaltatori o subcontraenti in genere, al fine di seguire le lavorazioni inerenti all'allestimento della fornitura e di svolgere tutte le verifiche ritenute necessarie per accertare la rispondenza della fornitura stessa alle prescrizioni contrattuali o, in assenza di specifiche norme, alle buone regole dell'arte per ciò che riguarda la qualità dei materiali, la bontà delle lavorazioni e il buon funzionamento delle parti oggetto della fornitura.

In base alla documentazione di pianificazione della qualità presentata dal Fornitore, il Committente individua le attività al cui svolgimento intende presenziare (fasi notificanti: "N") ovvero, in casi particolari, le attività oltre le quali il Fornitore non può procedere in assenza di una esplicita autorizzazione da parte del Committente medesimo (fasi vincolanti: "V").

Il Fornitore, in ogni caso, è tenuto ad informare il Committente dell'inizio delle relative attività, con un preavviso stabilito in Contratto, ma mai inferiore a cinque giorni.

Le attività delle fasi indicate come notificanti potranno essere eseguite soltanto alla presenza del Committente; quest'ultimo, ove non intenda presenziare, dovrà rendere per iscritto una esplicita rinuncia, fatta salva una diversa previsione contrattuale.

31.3

Il Committente si riserva, inoltre, la facoltà di controllare in qualunque momento l'idoneità delle procedure, dei mezzi e delle apparecchiature utilizzate dal Fornitore, dai suoi subappaltatori o subcontraenti in genere, per assicurare e attestare la qualità del prodotto.

31.4

Il Committente può eseguire o ripetere tutte le prove ritenute opportune, presso propri laboratori o comunque di proprio gradimento.

31.5

In nessun caso, la sorveglianza e le verifiche, che sono effettuate nell'esclusivo interesse del Committente, sollevano il Fornitore dalle responsabilità circa i requisiti dei materiali ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali.

31.6

Durante lo svolgimento delle operazioni di verifica di cui al presente articolo, il Fornitore è in facoltà di sospendere di propria iniziativa le lavorazioni in attesa di conoscere l'esito delle verifiche ovvero di continuare ininterrottamente l'esecuzione del Contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di uniformarsi ai risultati delle verifiche stesse ed il rispetto dei termini di esecuzione contrattualmente previsti.

31.7

Il Fornitore, i subappaltatori e i subcontraenti in genere sono tenuti a mettere a disposizione del personale del Committente tutti i necessari mezzi di protezione antinfortunistica relativi alle lavorazioni in corso e ad informarlo delle precauzioni da adottare durante la permanenza nello stabilimento, ai fini delle verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 32

Spese relative alle verifiche e prove

Salva diversa pattuizione contrattuale, sono a carico del Fornitore tutte le spese, comprese quelle di trasporto, per le verifiche ovunque eseguite, così come i materiali occorrenti per le prove distruttive, ovunque le stesse vengano effettuate.

Sono, inoltre, a carico del Fornitore tutte le spese e gli oneri sostenuti dal Committente allo scopo di verificare la corrispondenza dei prodotti forniti alle prescrizioni contrattuali qualora:

- i)* il Committente abbia giustificate ragioni per ritenere che il sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore non dia sufficienti garanzie;
- ii)* la certificazione del sistema di gestione della qualità aziendale del Fornitore sia stata sospesa;
- iii)* il Fornitore sia privo di sistemi di gestione della qualità aziendale.

Articolo 33

Prestazioni del Fornitore - Organismo incaricato della sorveglianza

33.1

Il Fornitore è obbligato ad assicurare all'Organismo incaricato della sorveglianza e controllo tutta la collaborazione necessaria per consentire e agevolare il corretto svolgimento delle predette attività di verifica.

33.2

In particolare, il Fornitore è tenuto a mettere a disposizione del predetto personale i disegni ricevuti dal Committente o da questo approvati, modelli, stampi, calibri, sagome, maschere, campioni e le eventuali attrezzature di controllo. Deve, inoltre, mettere a disposizione i tecnici, le maestranze e la

manovalanza eventualmente necessari per lo svolgimento delle operazioni inerenti alla sorveglianza e alle verifiche.

33.3

Le prescrizioni di cui ai precedenti commi debbono intendersi estese anche agli eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, ai quali il Fornitore è tenuto ad assicurare la disponibilità di una copia di ciascuno dei disegni originali relativi alle parti della fornitura ad essi ordinate, affinché possano essere esibiti al personale del Committente ad ogni richiesta. Queste copie debbono contenere la riproduzione della firma del rappresentante del Committente che ha approvato i disegni.

33.4

Ogni eventuale ulteriore disegno di dettaglio che il Fornitore procuri deve, in ogni caso, recare anche l'indicazione del numero del disegno originale dal quale fu dedotto.

33.5

Nell'ipotesi in cui, per l'esecuzione della fornitura, non sia prevista la predisposizione da parte del Fornitore del Piano della Qualità, ovvero qualora, in ipotesi eccezionali, tale facoltà sia oggetto di espressa previsione contrattuale, il Committente può incaricare un Organismo delle operazioni di sorveglianza e controllo presso lo stabilimento del Fornitore. In tale ipotesi, il Fornitore è tenuto ad assicurare a detto personale la disponibilità di un locale arredato ad uso ufficio, di proporzionata ampiezza, corredato dei necessari servizi, compresi quelli igienici, provvedendo anche alla sua pulizia giornaliera.

33.6

Le prestazioni di cui al presente articolo si intendono comprese e compensate nel prezzo contrattuale.

Articolo 34

Verifiche eseguite dal Fornitore

34.1

Il Fornitore esegue tutte le verifiche che siano state disposte dal Committente, durante le lavorazioni, presso i suoi o altri stabilimenti, ovvero presso i laboratori di prova.

34.2

Il Contratto può prevedere che alcune verifiche siano eseguite direttamente dal Committente ovvero da un Organismo dal Committente medesimo incaricato. Il Fornitore ha facoltà di assistere alle verifiche svolte dal Committente e previa richiesta, anche verbale, ha facoltà di essere informato, anche verbalmente, del risultato delle verifiche eseguite.

Il Fornitore, qualora ritenga che i risultati delle verifiche eseguite in sua assenza non siano realmente corrispondenti alle effettive caratteristiche dei materiali verificati, può richiedere che le operazioni di verifica vengano ripetute in sua presenza.

In tale ipotesi, le nuove verifiche hanno luogo a spese del Fornitore, anche se eseguite in laboratori diversi dai suoi, salvo che i risultati siano a suo favore.

34.3

In ogni caso, il Committente ovvero il soggetto da esso incaricato hanno facoltà di assistere alle verifiche svolte presso Organismi terzi ed, a tal fine, devono essere informati con un preavviso di

almeno otto giorni, salva diversa previsione contrattuale, del luogo, giorno ed ora in cui le verifiche debbono essere effettuate.

TITOLO III COLLAUDI

SEZIONE I PROCEDURA

Articolo 35

Finalità del collaudo, modalità di conferimento e svolgimento dell'incarico

35.1

I materiali, le macchine o qualsiasi altro bene oggetto del Contratto di fornitura devono essere sottoposti ad operazioni di collaudo, ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo, indipendentemente dagli accertamenti e dalle verifiche eventualmente eseguiti durante l'esecuzione del Contratto.

35.2

Il collaudo consiste nelle operazioni di verifica di conformità e controllo della fornitura, svolte dal Fornitore, ai sensi del successivo art. 37, ovvero, qualora contrattualmente previsto, dal Committente, che a tal fine potrà alternativamente incaricare - specificandolo nel contratto - il Direttore dell'esecuzione, un collaudatore esterno, una commissione di collaudo composta da due o tre membri, ovvero Organismi specializzati. Tali operazioni sono dirette ad accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto ai termini e alle condizioni stabiliti in Contratto e alle leggi di settore nonché la piena conformità dei materiali, delle macchine o degli altri beni oggetto della

fornitura alle condizioni previste nel Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni Generali e, quindi, la loro accettabilità; rientra tra le finalità delle operazioni di collaudo anche la verifica della risoluzione con esito positivo delle "Non Conformità" aperte durante l'esecuzione del Contratto.

35.3

Le operazioni di collaudo sono avviate e devono essere concluse entro il termine previsto in Contratto.

35.4.

I Piani di Fabbricazione e Controllo (P.F.C.) contengono, per ciascuna fase di esecuzione della fornitura, l'indicazione della frequenza dei controlli, dei collaudi intermedi e finali da effettuare, nonché della documentazione che ne attesti l'esito.

35.5.

I collaudi intermedi hanno lo scopo di accertare che le singole parti della fornitura od anche il loro insieme rispondano ai particolari requisiti prescritti dalle condizioni contrattuali.

Nel collaudo finale, si tiene conto dei risultati dei collaudi intermedi senza che, tuttavia, questi ultimi possano essere condizionanti.

Articolo 36

Gestione "Non Conformità"

36.1

Il Fornitore deve assicurare che i prodotti non conformi ai relativi requisiti siano identificati e tenuti sotto controllo per evitare la loro involontaria utilizzazione o consegna.

36.2

Una procedura documentata (procedura di gestione delle “Non Conformità”) deve:

- i)* indicare criteri e modalità in base ai quali il Fornitore provvede a rilevare, esaminare e risolvere le “Non Conformità”;
- ii)* precisare i casi in cui la proposta della risoluzione della “Non Conformità” deve essere sottoposta alla preventiva autorizzazione del Committente.

36.3

Nell’ipotesi in cui una “Non Conformità” sia rilevata dal personale del Committente, il Fornitore è tenuto ad aprire la procedura di gestione della “Non Conformità”, restando impregiudicato il diritto dello stesso ad indicare gli eventuali motivi di disaccordo con il personale del Committente.

36.4

Tutti i rapporti sulle “Non Conformità” relativi all’esecuzione del Contratto devono essere conservati a cura del Fornitore e messi, previa richiesta, a disposizione del Committente.

Articolo 37

Collaudo eseguito dal Fornitore

37.1

Le operazioni di collaudo sono effettuate, salva diversa previsione contrattuale, dal Fornitore, il quale è tenuto ad adottare procedure di controllo e verifiche adeguate perché sia assicurata la necessaria qualità del prodotto, secondo quanto contrattualmente previsto.

37.2

In ogni caso, le operazioni di collaudo sono demandate al servizio qualificato del Fornitore, qualora questo sia in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN ISO IEC 17000.

Articolo 38

Collaudo eseguito dal Committente

38.1 - Richiesta di collaudo e presentazione dei materiali

38.1.1

Le operazioni di collaudo possono essere effettuate, ove contrattualmente previsto e fermo il disposto di cui al precedente art. 37 delle presenti Condizioni Generali, presso lo stabilimento o i magazzini del Fornitore, nel luogo d'impiego dei materiali o in altro luogo indicato dal Committente.

38.1.2

Le operazioni di collaudo possono essere eseguite anche presso eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere per le parti dei materiali da questi ultimi forniti.

38.1.3

Qualora le operazioni di collaudo abbiano luogo presso lo stabilimento del Fornitore, questi deve chiederne per iscritto l'esecuzione al Committente. La richiesta, corredata di tutti gli elementi per individuare il materiale e la relativa ubicazione, deve giungere al Committente almeno otto giorni prima della data di approntamento al collaudo del materiale, salvo diverso termine previsto in Contratto; per i materiali da collaudare presso lo stabilimento del subappaltatore o subcontraente in genere, la relativa richiesta deve essere avanzata da quest'ultimo per il tramite del Fornitore.

38.1.4

Tutte le conseguenze dovute all'eventuale mancato recapito della richiesta di collaudo entro il termine di cui al precedente 38.1.3 del presente articolo fanno carico al Fornitore.

38.1.5

Una copia della richiesta di collaudo deve essere inviata, a cura del richiedente, all'ufficio del Committente competente a sottoscrivere il Contratto.

38.1.6

Qualora il collaudo non avvenga presso lo stabilimento del Fornitore, del subappaltatore o subcontraente, valgono, anche agli effetti dell'approntamento al collaudo, le comunicazioni relative al trasporto di cui all'art. 48 delle presenti Condizioni Generali.

38.1.7

I materiali presentati al collaudo non possono essere più sostituiti né scambiati e devono essere raggruppati in modo da essere bene individuati e facilmente ispezionabili.

38.1.8

I materiali vanno presentati al collaudo in unica soluzione nel rispetto dei modi e dei termini contrattuali; eventuali collaudi per parte della fornitura sono possibili nella sola ipotesi in cui vengano espressamente richiesti dal Committente.

Su ognuno dei campioni prelevati per l'esecuzione delle prove ed analisi deve essere applicata una marca d'identificazione indelebile ed inamovibile.

38.2 - Esecuzione del collaudo

38.2.1

Salva diversa pattuizione contrattuale, il Committente dà inizio alle operazioni di collaudo entro quindici giorni dalla data di approntamento ovvero, nel caso in cui la richiesta di collaudo non sia pervenuta entro il termine di otto giorni di cui al precedente 38.1.3, entro ventitré giorni successivi a quello in cui la richiesta sia pervenuta.

38.2.2

Salva diversa previsione contrattuale, si applicano ai collaudi le norme di cui agli artt. 31, 32 e 33 delle presenti Condizioni Generali.

Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo, il Fornitore deve sottoporre al personale incaricato dal Committente tutto il materiale per il quale il collaudo è stato richiesto, restando inteso, salvo quanto disposto al successivo 38.3, che gli effetti di ogni operazione di collaudo restano limitati al materiale sottoposto al collaudo.

38.2.3

Il Committente è in facoltà di ritirare le provette, i campioni di analisi, nonché i pezzi sottoposti a prove distruttive; salva diversa previsione contrattuale, il valore del materiale oggetto di collaudo o le spese d'imbballaggio e di trasporto dal luogo in cui sono eseguite le prove fino a quello di consegna sono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

38.2.4

Delle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi della fornitura, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato del

collaudo; i giorni delle operazioni di collaudo; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato del collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

38.3 - Esiti del collaudo

38.3.1

In esito alle verifiche ed agli accertamenti effettuati, i materiali oggetto della fornitura possono risultare accettabili, irricevibili ovvero rilavorabili.

Sui materiali collaudati con esito positivo e, dunque, valutati come accettabili, viene apposta una marca indelebile ed inamovibile di accettazione. Tale marca è apposta dagli incaricati del Committente su ogni pezzo oggetto della fornitura, salvo quelli per cui tale applicazione non risulti possibile o efficace; se ritenuto necessario o conveniente in relazione alle dimensioni o ad altre caratteristiche dei materiali, la marca può essere apposta anche sul sigillo di chiusura di ogni imballaggio. I materiali sprovvisti di tale marca sono considerati come non collaudati.

38.3.2

L'avvenuto collaudo dei materiali ai sensi del presente comma non comporta il trasferimento in proprietà al Committente se non quando essi siano stati anche consegnati ed accettati ai sensi del successivo art. 41 e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 42 delle presenti Condizioni Generali.

Restano fermi i diritti del Committente sulle cose dallo stesso consegnate al Fornitore ai sensi dell'art. 26 delle presenti Condizioni Generali.

38.3.3

Il Fornitore è tenuto a custodire, a sua cura e sotto la sua responsabilità e senza aver diritto ad alcun compenso, i materiali collaudati prima della loro consegna al Committente e non può, in nessun caso e per nessuna ragione, utilizzarli per l'esecuzione di contratti di fornitura diversi da quello per il quale detti materiali sono stati prodotti.

38.3.4

Sono considerati irricevibili i materiali che, in esito alle operazioni di collaudo, risultino difettosi o non rispondenti alle condizioni del Contratto, alle prescrizioni tecniche ed ai disegni. Dell'esito negativo delle operazioni di collaudo viene data comunicazione scritta al Fornitore qualora le dette operazioni siano state eseguite fuori del suo stabilimento ed in sua assenza.

38.3.5

Qualora i difetti e le carenze riscontrate in sede di collaudo non siano, comunque, tali da pregiudicare l'idoneità all'uso dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito negativo del collaudo, può proporre al Committente l'accettazione del prodotto subordinata ad una riduzione del prezzo, ad un prolungamento del periodo di garanzia, a particolari ulteriori lavorazioni, o ad altre facilitazioni. Tale proposta non preclude, in ogni caso, la possibilità per il Committente di rifiutare il materiale e non esclude l'applicazione nei riguardi del Fornitore delle eventuali penali per ritardata consegna.

I materiali rifiutati debbono essere contraddistinti in modo indelebile, con mezzi scelti dal Committente, in modo che non possano più essere ripresentati al collaudo.

38.3.6

Qualora, in esito alle operazioni di collaudo, il materiale oggetto della fornitura sia giudicato rilavorabile, il Fornitore avvia le attività necessarie per rendere detto materiale pienamente conforme alle prescrizioni contrattuali, tecniche e ai disegni, ferma restando l'applicazione nei suoi riguardi delle eventuali penali per ritardata consegna.

38.3.7

In ogni caso, i materiali rifiutati si considerano come non presentati ed il Fornitore è tenuto a sostituirli a sua cura e spese senza necessità di avvisi, o di provvedimenti qualsiasi e senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste per l'eventuale mancato rispetto dei termini contrattuali.

38.3.8

L'occultamento di vizi o difetti di qualunque genere ed entità dà facoltà al Committente di rifiutare l'intera partita del materiale sottoposto al collaudo.

38.3.9

Il Fornitore non può sollevare eccezioni al risultato delle prove di collaudo e non può, a nessun titolo, invocare l'esito positivo di prove esperite in precedenti collaudi per altre partite.

38.3.10

In ogni caso, il Fornitore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni impartitegli dal Committente senza sospendere o ritardare il regolare svolgimento della fornitura.

38.4 Spese di collaudo

Per le spese relative ai collaudi eseguiti dal Committente, si applicano le norme di cui all'art. 32 delle presenti Condizioni Generali.

38.5 Trattamento antinfortunistico

Nel caso di collaudo eseguito presso Fornitori o subfornitori, ovvero subcontraenti in genere, si applica, per il trattamento antinfortunistico del personale del Committente, il disposto di cui all'art. 31 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 39

Documenti di registrazione della qualità della fornitura

39.1

Qualora controlli, analisi, prove, verifiche e tutte le altre prescrizioni previste in Contratto siano stati eseguiti con esito favorevole, deve essere redatto, a cura dei soggetti che abbiano svolto le operazioni di collaudo, un documento che ne attesti l'esito positivo e che precisi tutti gli elementi e le indicazioni utili per la liquidazione amministrativa-contabile della fornitura.

39.2

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Committente, quest'ultimo redige un attestato di collaudo, sottoscritto anche dal Fornitore, ovvero, nell'ipotesi in cui l'importo contrattuale sia inferiore a 50.000 (cinquantamila) Euro, un attestato di regolare esecuzione.

39.3

Qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore, quest'ultimo è tenuto a produrre, nelle forme e con le modalità stabilite dalla disciplina in materia di semplificazione amministrativa, un

documento con il quale il Fornitore medesimo attesti, in conformità a quanto previsto nel Piano di Fabbricazione e Controllo, che i prodotti forniti sono stati fabbricati in aderenza a tutti i documenti di pianificazione della qualità consegnati al Committente (“Dichiarazione di Conformità all’ordine”).

La Dichiarazione di Conformità all’ordine è accompagnata dalla documentazione che attesti l’esito delle prove e verifiche effettuate dal Fornitore e, ove espressamente previsto dal Committente, dell’esito della risoluzione positiva di tutte o parte delle “Non Conformità”.

Ove contrattualmente previsto, la Dichiarazione di Conformità all’ordine è controfirmata anche dal personale dell’Organismo incaricato delle attività di sorveglianza.

Sui materiali per i quali l’esecuzione del collaudo è, ai sensi del primo periodo del presente comma, demandata al Fornitore, il Committente è in facoltà di effettuare, in qualunque momento e a proprie spese, controlli a campione.

SEZIONE II

RITIRO DEI MATERIALI RIFIUTATI E RELATIVI ONERI

Articolo 40

Ritiro dei materiali rifiutati e recupero delle spese

40.1

Fermo restando quanto disposto dall’art. 61 delle presenti Condizioni Generali, i materiali rifiutati al collaudo od in esito agli accertamenti eseguiti nei luoghi di consegna ai sensi dell’art. 41 delle presenti Condizioni Generali, debbono essere ritirati, per la sostituzione, previa richiesta del Committente, a cura e spese del Fornitore.

40.2

Il ritiro deve avvenire, salva diversa previsione contrattuale, entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta del Committente a provvedervi. Detto termine è ridotto a tre giorni dalla richiesta, da farsi mediante fax o posta elettronica certificata, nel caso in cui i materiali si trovino caricati su mezzi di trasporto.

40.3

Decorsi tali termini, ovvero qualora il Fornitore ne faccia richiesta anche anteriormente, il Committente può provvedere, con spese ed oneri a carico del Fornitore, all'invio dei materiali allo stabilimento di provenienza o ad altra destinazione indicata dal Fornitore medesimo.

40.4

Salva diversa previsione contrattuale, il recupero delle spese sostenute dal Committente a seguito del rifiuto di materiali, ai sensi del presente articolo, è effettuato mediante trattenuta in occasione del pagamento del corrispettivo pattuito.

TITOLO IV CONSEGNA DELLA FORNITURA

SEZIONE I CONSEGNA

Articolo 41

Luogo e condizioni di consegna

Salva diversa previsione contrattuale, la consegna dei materiali oggetto della fornitura deve avvenire, con le modalità di cui al successivo art. 48, a cura, rischio e spese del Fornitore, nel magazzino,

impianto o stabilimento del Committente, indicato in Contratto, nel quale i materiali possono essere assoggettati a ricognizione con l'accertamento del relativo peso e quantità. Ai risultati di questi accertamenti è condizionata l'accettazione dei materiali.

Articolo 42

Deposito fiduciario

42.1

Il Committente è in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all'atto della richiesta di differimento della consegna.

42.2

Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi al Committente e di deposito fiduciario al Fornitore.

42.3

L'avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.

42.4

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà» seguita dal nominativo del Committente. Il Fornitore risponde della buona

conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile. Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore.

Articolo 43

Termini contrattuali, sospensione dell'esecuzione del Contratto e proroghe

43.1

La fornitura deve essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti in Contratto.

43.2

Il Fornitore, qualora per fatti e circostanze obiettivi, imprevisi e imprevedibili, a lui non imputabili, non sia in grado di dare esecuzione al Contratto nei termini ed alle condizioni stabiliti, può presentare motivata istanza di proroga all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, con l'indicazione analitica delle cause del ritardo.

43.3

L'istanza di cui al comma 2 del presente articolo deve pervenire all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, prima della scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del Contratto. In tal caso, il Committente, fatto salvo quanto disposto dall'art. 61 delle presenti Condizioni Generali, può concedere, una volta accertata la fondatezza dell'istanza di cui al comma 2 del presente articolo, una proroga del termine ultimo per eseguire la prestazione, nella misura che ritenga giustificata.

43.4

La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente articolo e la sospensione dell'esecuzione del Contratto di cui ai successivi commi 6, 7 e 8 del presente articolo (per il tempo in cui essa si protragga) escludono l'applicazione delle penali di cui agli articoli 54 e 55 delle presenti Condizioni Generali.

43.5

Salva diversa disposizione contrattuale, il mese di agosto non rientra nel computo dei termini contrattuali.

43.6

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre circostanze speciali, impediscano, in via temporanea, l'esecuzione o la realizzazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le cause di sospensione delle stesse. In tal caso, il Fornitore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione. Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni determinate dalla necessità di redigere varianti in corso d'opera, nei casi consentiti dalla disciplina vigente.

43.7

In caso di pubblico interesse o necessità, il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione delle prestazioni. In tale ipotesi, qualora la sospensione, salva diversa previsione contrattuale, sia disposta per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso, se a più riprese, sia superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del Contratto, e in ogni caso a trecentosessantacinque giorni, il Fornitore può chiedere lo scioglimento del Contratto senza alcuna

indennità; qualora il Committente si opponga allo scioglimento, il Fornitore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, a decorrere dalla data, successiva ai predetti termini, in cui è pervenuta al Committente la suddetta richiesta di scioglimento del Contratto.

Rientra tra le ragioni di pubblico interesse che giustificano la sospensione dell'esecuzione ai sensi del presente comma anche l'interruzione dell'erogazione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione o della Provincia autonoma per sopraggiunte esigenze dei conti pubblici.

43.8

Il Committente è inoltre in facoltà di disporre una o più sospensioni dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo, per un periodo che, in una o più riprese, non può superare il 10% (dieci per cento) della durata del Contratto senza che il Fornitore abbia diritto ad alcun compenso o indennizzo per i maggiori oneri connessi alla sospensione.

43.9

La sospensione, disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

Il Fornitore, qualora ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione disposta ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, ovvero qualora ritenga che siano stati superati i limiti di durata indicati ai commi 7 e 8 del presente articolo, senza che l'esecuzione delle prestazioni sia ripresa, può diffidare per iscritto il Committente affinché ne disponga la ripresa. La diffida, ai sensi del presente comma, costituisce condizione necessaria perché il Fornitore possa far valere le proprie pretese una volta ripresa l'esecuzione del Contratto, qualora intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione, ai sensi del successivo art. 44 delle presenti Condizioni Generali.

43.10

Qualora la regolare esecuzione delle prestazioni sia impedita solo parzialmente, il Fornitore è tenuto a proseguire la parte di esecuzione eseguibile, mentre viene disposta - dandone atto in apposito verbale - la sospensione della parte non eseguibile, in conseguenza di detti impedimenti. Per quanto concerne gli effetti delle sospensioni parziali delle prestazioni si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi in relazione alle cause che hanno determinato la sospensione medesima.

43.11

Nel caso di sospensione parziale, l'eventuale proroga del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione delle prestazioni verrà concordata in contraddittorio tra le parti. In caso di mancato accordo, la durata della proroga verrà stabilita dal Direttore dell'esecuzione, salvo il diritto del Fornitore di far valere, limitatamente all'entità della proroga medesima, le proprie richieste ai sensi e secondo i termini di cui all'art. 17 delle presenti Condizioni Generali.

43.12

Il Direttore dell'esecuzione, alla presenza del Fornitore, redige il verbale di sospensione delle prestazioni indicando le ragioni che ne hanno determinato l'interruzione. Nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione sia diverso dal Responsabile dell'esecuzione del Contratto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo entro dieci giorni dalla data in cui è stato redatto.

Il verbale di sospensione, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione e dal Fornitore, contiene l'indicazione di elementi e circostanze rilevanti per la successiva verifica della fondatezza di eventuali pretese del Fornitore, quali, a titolo esemplificativo:

- a) dello stato di avanzamento delle prestazioni, con indicazione di quelle già effettuate;
- b) delle prestazioni la cui esecuzione è sospesa;

c) delle cautele da adottare affinché la ripresa delle attività possa avere luogo senza eccessivi oneri per il Committente.

Delle operazioni di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione non appena siano cessate le cause che hanno determinato la sospensione. Il verbale di ripresa delle prestazioni è sottoscritto dal Fornitore ed è eventualmente inviato al Responsabile dell'esecuzione del Contratto nei modi e nei termini di cui al secondo periodo del presente comma. Nel verbale è indicato il nuovo termine ultimo di esecuzione delle prestazioni stabilite in Contratto.

43.13

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, salvo il caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili al Fornitore, comporta il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni per un numero di giorni pari a quello del periodo di sospensione.

Nell'ipotesi di sospensione parziale, ai sensi del precedente comma 11 del presente articolo, il differimento del termine fissato nel Contratto per l'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni è stabilito in misura pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e l'importo totale delle prestazioni che si sarebbero dovute realizzare nel periodo di durata della sospensione parziale secondo il piano di gestione della Fornitura.

Articolo 44

Illegittima durata delle sospensioni

44.1

Per le sospensioni totali o parziali che si protraggono oltre la cessazione delle cause di cui al comma 6 e al comma 7 del precedente art. 43, ovvero oltre la scadenza del periodo massimo di sospensione

stabilito dal comma 7 e dal comma 8 del precedente art. 43, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i seguenti criteri:

- a) le spese generali sono determinate nella misura contrattualmente determinata in percentuale sull'importo del Contratto (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto delle spese generali stesse e dell'utile di commessa, rapportata alla durata della sospensione che eccede la cessazione delle cause di cui ai citati commi 6 e 7, ovvero la scadenza del periodo massimo di sospensione stabilito dai sopra citati commi 7 e 8;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi computati, per la durata di cui alla precedente lett. a), sulla percentuale del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale (o dell'importo delle attività sospese, in caso di sospensione parziale), al netto dell'utile di commessa e commisurati al saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l'onere di: a) formulare la diffida di cui al comma 9 del precedente art. 43; b) iscrivere esplicita contestazione sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni; c) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incumbenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), comporta la decadenza del Fornitore dall'indennizzo.

44.2

In caso di originaria insussistenza delle cause di cui ai commi 6 e 7 del precedente art. 43, indicate nel verbale di sospensione, il danno del Fornitore è quantificato, ai sensi dell'art. 1382 cod. civ. e, salva diversa disposizione contrattuale, secondo i criteri richiamati nel precedente comma 1, applicati limitatamente alla durata della sospensione che eccede il periodo massimo di sospensione stabilito dal comma 8 dell'art. 43.

Qualora intenda ottenere l'indennizzo di cui al presente comma, il Fornitore ha l'onere di: a) iscrivere esplicita contestazione, sia sul verbale di sospensione, sia sul verbale di ripresa dell'esecuzione delle prestazioni; b) confermare la contestazione medesima nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 17 delle presenti Condizioni Generali. Il mancato o parziale adempimento ad uno qualsiasi degli incombenti di cui alle precedenti lettere a) e b) comporta la decadenza del Fornitore dall'indennizzo.

44.3

Al di fuori delle voci elencate al comma 1 del presente articolo, non sono ammesse, a titolo di risarcimento, ulteriori voci di danno.

Articolo 45

Tolleranza sulla quantità dei materiali

45.1

Nel caso di forniture di beni e merci con accettazione "a vista" è facoltà del Committente ammettere una tolleranza in più o in meno sulla quantità dei materiali entro il limite del 5% (cinque per cento), salvo diversa percentuale stabilita in Contratto e ferme restando tutte le condizioni contrattuali, comprese eventuali penali.

45.2

Ai materiali consegnati in più oltre l'eccedenza tollerata, sono applicabili le disposizioni concernenti il ritiro di materiali, di cui agli articoli 40, 41 e 42 delle presenti Condizioni Generali. Per quelli consegnati in meno oltre il limite di tolleranza indicato, valgono le disposizioni sulle inadempienze contenute nel Capo IV.

SEZIONE II
IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

Articolo 46

Condizionamento, imballaggi e protezioni speciali

46.1

Il condizionamento, l'imballaggio e le eventuali protezioni speciali devono essere tali da consentire la manipolazione e lo stivaggio senza danni, nonché un'efficace protezione dal deterioramento naturale dei materiali da consegnare, sia nelle operazioni di carico, scarico e trasporto, sia durante la sosta nei magazzini o negli impianti utilizzatori.

46.2

Salva diversa previsione contrattuale, al condizionamento, all'imballaggio e alle eventuali protezioni speciali provvede il Fornitore sotto la sua piena responsabilità e a sue spese.

46.3

Nella ipotesi in cui le particolari caratteristiche o la natura dei materiali impongono l'osservanza di speciali norme di protezione, il Fornitore deve richiamare tali norme mediante apposite etichette o con istruzioni scritte o con tempestive segnalazioni agli impianti destinatari.

46.4

Il Fornitore deve, in ogni caso, evitare l'impiego di sostanze protettive difficilmente asportabili, che impediscano un'agevole manipolazione del materiale ovvero che possano risultare nocive per la salute di coloro che, anche occasionalmente, vi entrino in contatto.

46.5

Salva diversa previsione contrattuale, gli imballaggi impiegati dal Fornitore restano in proprietà del Committente.

46.6

Nel caso in cui il Committente fornisca imballaggi o recipienti per la consegna dei materiali, il Fornitore deve provvedere al loro riattamento, compresa la pulizia interna, necessario per la buona custodia dei materiali stessi, ferma restando la sua responsabilità per il razionale impiego di detti imballaggi o recipienti.

Articolo 47

Marcature sugli imballaggi

47.1

Gli imballaggi, indipendentemente dalle marche ed indicazioni applicate sui singoli materiali, devono recare, di regola, il numero di categoria e progressivo, il peso lordo del collo, il numero dei pezzi in esso contenuti, la denominazione del Fornitore e la relativa sede, gli estremi del Contratto e le ultime due cifre dell'anno di fornitura.

47.2

Le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere apposte, di regola, anche sulle casse, sui sacchi e sui barili contenenti materiali minuti di armamento e simili.

47.3

Nel caso in cui il materiale sia fornito in fusti, il Fornitore deve indicare, sul fondo di ciascuno di essi, con apposita marcatura ben chiara, il peso lordo, la tara e il peso netto.

47.4

Nel caso in cui i colli siano costituiti da materiali privi di imballaggio, le indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo devono essere riportate su un apposito cartellino applicato, di regola, su ciascun collo.

47.5

Su tutti i colli deve essere indicato, in modo chiaro ed indelebile, l'indirizzo al quale il materiale viene inviato.

SEZIONE III

TRASPORTO

Articolo 48

Mezzo e spese di trasporto

48.1

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore provvede al trasporto dei materiali oggetto della fornitura con qualsiasi mezzo ritenuto opportuno e idoneo ad assicurare una corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

48.2

I relativi oneri sono ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

48.3

Il Fornitore è tenuto a svolgere, con ogni cura e diligenza, le operazioni di trasporto dei materiali oggetto della fornitura nonché di carico e scarico degli stessi sul mezzo scelto per il trasporto, allo scopo di evitare danni, avarie e perdite, attenendosi alle eventuali prescrizioni tecniche contenute nel Contratto nonché alle istruzioni eventualmente impartite dal collaudatore o da altro incaricato del Committente, per l'adozione di particolari cautele ed accorgimenti in relazione alle caratteristiche dei materiali.

48.4

Il Fornitore è tenuto inoltre a dare comunicazione di ogni spedizione al magazzino o impianto destinatario e all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, indicando gli estremi della spedizione, il numero dei colli e il loro contenuto, nonché il nominativo dell'eventuale spedizioniere.

Articolo 49

Responsabilità del trasporto

49.1

Ai fini del Contratto di fornitura, il trasporto dei materiali, comunque effettuato, avviene ad esclusivo rischio e pericolo del Fornitore, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo, nelle operazioni di carico o di scarico, sia assistito dal collaudatore o da altro incaricato del Committente.

49.2

In ogni caso, le indicazioni di qualità, quantità e peso riportate sul documento di trasporto non hanno valore liberatorio, rimanendo a tale fine probanti solo le risultanze degli accertamenti

effettuati al momento dello svincolo, a norma delle condizioni che regolano il trasporto, ovvero nei luoghi di consegna ai sensi dell'art. 41 delle presenti Condizioni Generali.

49.3

In nessun caso, lo svincolo può costituire accettazione ai fini del trasferimento della proprietà dei materiali oggetto della fornitura, che resta subordinato alla consegna ed agli accertamenti di cui all'art. 41 delle presenti Condizioni Generali.

CAPO IV GARANZIE - PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PAGAMENTI

TITOLO I GARANZIE DEL MATERIALE

Articolo 50 Garanzia e sua durata

50.1

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i materiali forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi alle condizioni stabilite in Contratto, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inadeguati all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

50.2

La garanzia ha la durata di un anno dalla data della consegna dell'ultima partita, ovvero dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

50.3

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data del collaudo finale dell'ultima partita, qualora questo abbia luogo successivamente alla consegna.

50.4

La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata dal Committente entro sessanta giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha otto giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.

50.5

La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia, da parte del Committente, di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.

Articolo 51

Materiali difettosi

51.1

In relazione alla natura e all'entità dei vizi e difetti riscontrati nel materiale oggetto della fornitura, il Committente può disporre corrispondenti riduzioni dei prezzi ovvero procedere alla restituzione dei materiali per la loro sostituzione o riparazione.

Il Committente è, comunque, in facoltà di provvedere direttamente alla riparazione dei materiali viziati o difettosi ovvero all'approntamento di nuovi in loro sostituzione presso i propri impianti.

51.2

Qualora abbia provveduto a montare in opera i materiali difettosi, il Fornitore deve provvedere anche al loro smontaggio e al ricollocamento in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati. Il Committente è, comunque, in facoltà di eseguire le operazioni di smontaggio e montaggio in opera a propria cura.

51.3

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di procedere alla risoluzione del Contratto con gli effetti di cui all'art. 1493 del cod. civ. nonché di applicare le altre sanzioni di cui al Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 52

Ritiro, sostituzione o riparazione dei materiali difettosi

52.1

Le operazioni di ritiro dei materiali difettosi, viziati o che presentino difetti di funzionamento sono disciplinati dagli articoli 40 e 41 delle presenti Condizioni Generali.

52.2

Il Fornitore deve provvedere alla consegna ed eventuale montaggio in opera dei materiali allestiti in sostituzione o riparati, entro i termini fissati dal Committente. In caso di ritardata o mancata consegna ed eventuale montaggio in opera, sono applicabili le penali e le altre disposizioni previste dal Titolo II del Capo IV delle presenti Condizioni Generali.

52.3

Il Fornitore, sotto la sua responsabilità, può affidare la riparazione e gli eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera dei materiali viziati o difettosi ad altra impresa su cui il Committente abbia preventivamente espresso il proprio gradimento.

52.4

Il Committente può autorizzare il Fornitore che ne faccia richiesta a riparare in sito i materiali difettosi, stabilendo termini e condizioni.

Articolo 53

Spese per la restituzione dei materiali difettosi, per la loro sostituzione o per la loro riparazione

53.1

Sono a carico del Fornitore tutte le spese necessarie per la sostituzione, riparazione o restituzione dei materiali difettosi, comprese quelle relative ad eventuali lavori di smontaggio e montaggio in opera ed all'eventuale trasporto dei materiali, anche qualora a tali operazioni provveda il Committente.

53.2

Qualora il Fornitore abbia studiato il progetto dei materiali forniti o di parte di essi, sono a suo carico anche le spese occorrenti per eventuali modifiche da apportare ai materiali stessi per renderli efficienti in relazione all'uso previsto in Contratto.

TITOLO II

PENALI

Articolo 54

Penalità per inadempienze e modalità di computo dei ritardi

54.1

Le penali per l'inosservanza dei termini contrattuali da parte del Fornitore decorrono dalla data in cui l'inadempimento si è verificato, senza necessità di alcuna notifica o comunicazione.

54.2

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, l'entità del ritardo nell'esecuzione della fornitura viene calcolata secondo i seguenti criteri e modalità:

- i)* qualora le operazioni di collaudo siano svolte dal Fornitore ed abbiano luogo presso il Fornitore o il subappaltatore o il subcontraente, il ritardo è computato fino alla data di approntamento, ove la richiesta di collaudo giunga all'Organismo di sorveglianza e controllo almeno otto giorni prima di tale data, secondo quanto disposto dal precedente art. 38; ovvero, in ipotesi diversa, fino all'ottavo giorno successivo a quello in cui la richiesta di collaudo è pervenuta al menzionato Organismo;
- ii)* qualora le operazioni di collaudo vengano svolte dal Committente successivamente alla data di consegna, il ritardo è computato fino alla data di spedizione nel caso in cui il trasporto sia

eseguito dal Committente; ovvero fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito da altro vettore o direttamente dal Fornitore;

- iii)* qualora le operazioni di collaudo siano eseguite direttamente dal Fornitore, il ritardo è computato fino alla data di consegna a destinazione, nel caso in cui il trasporto sia eseguito a cura del Fornitore;
- iv)* qualora il Fornitore debba provvedere al montaggio in opera dei materiali, il ritardo sui relativi termini è computato fino alla data di comunicazione dell'approntamento in opera, salva diversa disposizione contrattuale;
- v)* qualora i materiali, anche se collaudati prima della consegna, vengano trovati a destinazione non rispondenti alle condizioni contrattuali e, a causa di ciò, si rendano necessarie sostituzioni o riparazioni di parti che ne ritardino l'utilizzazione, il ritardo viene riferito a tutti i materiali rimasti inutilizzati e computato con il criterio indicato alle lettere *i)* e *ii)* del presente articolo, in relazione alla consegna delle parti allestite in sostituzione o riparate; qualora le riparazioni avvengano in sito, il ritardo viene computato fino alla data di completamento delle lavorazioni;
- vi)* per i materiali riscontrati difettosi durante la garanzia e restituiti per essere sostituiti o riparati, ovvero da riparare in sito, il ritardo si computa secondo i criteri stabiliti nel presente comma, assumendo a riferimento i termini stabiliti dal Committente ai sensi dell'articolo 52 delle presenti Condizioni Generali.

54.3

In ogni caso, l'eventuale rifiuto dei materiali da parte del Committente non produce alcun effetto interruttivo dell'eventuale ritardo.

Articolo 55

Penali per ritardata o mancata esecuzione e premi di accelerazione

55.1

Nell'ipotesi in cui il Fornitore adempia alla prestazione contrattuale in ritardo rispetto ai termini ivi fissati, salva diversa previsione contrattuale, è applicata una penale nella misura minima dell' 1% (uno per cento) dell'importo del prezzo del materiale non consegnato in tempo utile, per ogni decade o frazione, fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del 20% (venti per cento) del predetto importo corrispondente ad un ritardo superiore a cento giorni.

Per ragioni legate alla rilevanza delle forniture, anche in ragione della loro connessione con altri contratti, il Contratto può stabilire l'entità della penale in misura superiore a quella indicata nel presente comma.

55.2

Le penali, nella misura di cui al precedente comma 1, si applicano anche nei casi di parziale o totale inesecuzione della fornitura, per la parte non eseguita e per il tempo intercorrente dalla scadenza dei termini contrattuali alla data di risoluzione del Contratto ovvero, in caso di esecuzione della prestazione da terzi, fino alla data in cui il Committente abbia individuato un altro contraente.

55.3

L'ammontare delle penali è trattenuto dal Committente sui primi pagamenti spettanti al Fornitore, successivi alla constatazione dei ritardi.

55.4

L'applicazione delle penali non esclude la facoltà del Committente di risolvere il Contratto laddove il ritardo configuri un grave inadempimento contrattuale, ovvero in una delle ipotesi previste dalla legge, dal Contratto o dal successivo articolo 61.

55.5

Con espresse previsioni contrattuali, vengono stabilite le penali con l'indicazione del relativo ammontare, per l'ipotesi di mancata o ritardata osservanza da parte del Fornitore delle prescrizioni stabilite nei documenti di pianificazione della qualità, nonché per l'inadempimento di specifiche prescrizioni contrattuali.

55.6

Le penali di cui al presente articolo sono cumulabili tra loro, fermo restando l'importo massimo di cui al comma 1.

55.7

Rimane, in ogni caso, ferma la facoltà per il Committente di agire per l'ottenimento in via giudiziale del risarcimento dell'eventuale maggior danno subito a causa del ritardo, maggior danno che, con apposita clausola contrattuale, può essere contenuto nei limiti dell'importo contrattuale.

55.8

Il Fornitore è in facoltà di presentare all'Ufficio del Committente competente alla gestione del Contratto, istanza motivata di disapplicazione totale o parziale della penale.

L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data in cui il Committente ha reso noto al Fornitore la propria determinazione ad applicare le penali di cui al presente articolo.

Il Committente si pronuncia sull'istanza di disapplicazione delle penali entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. In caso di mancata pronuncia entro il predetto termine, l'istanza si intende respinta.

La disapplicazione totale o parziale della penale da parte del Committente è consentita qualora ricorra una delle circostanze di seguito indicate:

- i)* il ritardo nell'esecuzione del Contratto sia determinato da circostanze obiettive in nessun modo imputabili al Fornitore;
- ii)* la misura della penale sia manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse del Committente al tempestivo adempimento contrattuale.

L'accoglimento totale o parziale dell'istanza non comporta il riconoscimento di alcun compenso o indennizzo al Fornitore.

55.9

Nel caso in cui il Committente abbia un interesse apprezzabile ad ottenere l'ultimazione delle prestazioni in anticipo rispetto a quanto contrattualmente previsto, il Contratto può prevedere che al Fornitore venga riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo da determinare sulla base dei medesimi criteri contrattualmente stabiliti per il calcolo della penale, sempreché le prestazioni eseguite siano conformi alle obbligazioni contrattualmente assunte.

TITOLO III
PAGAMENTO DELLA FORNITURA

Articolo 56
Corrispettivo della Fornitura e pagamenti

56.1

Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il pagamento delle somme spettanti al Fornitore a fronte delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Fermo quanto stabilito dalla disciplina vigente, il Fornitore comunica al Committente, con le modalità e nei termini da quest'ultimo stabiliti, gli estremi identificativi di uno o più conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore è obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai dati trasmessi.

56.2

Il pagamento del corrispettivo relativo al Contratto di fornitura viene effettuato, secondo le modalità stabilite in Contratto che tengano conto delle caratteristiche dell'oggetto della fornitura:

- i)* in un'unica soluzione, qualora sia previsto che la consegna dei beni debba aver luogo in un unico lotto, ovvero qualora la consegna si completi con la messa in opera di tutte le parti che compongono la fornitura;
- ii)* per ciascun lotto, qualora sia stabilito che la consegna della fornitura debba essere frazionata in lotti;
- iii)* per singoli beni o macchinari o per gruppi di beni o macchinari, qualora la consegna sia relativa a specifiche ordinazioni in conto del quantitativo contrattuale;
- iv)* a scadenze fisse predeterminate in Contratto, in acconto del corrispettivo contrattuale;

- v) al raggiungimento di specifiche fasi dell'oggetto della fornitura, in acconto del corrispettivo contrattuale;
- vi) in base alle diverse modalità stabilite in Contratto.

56.3

Il Committente prima di procedere, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, ai sensi della disciplina vigente in materia ove applicabile, se il Fornitore è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al surrichiamato importo e, in caso affermativo, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Qualora il DURC relativo al Fornitore segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali.

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 % (zero virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del certificato di collaudo, previa verifica dell'assenza di inadempienze contributive, ovvero, nei casi in cui non siano previste operazioni di collaudo a carico del Committente, dopo l'ultima consegna effettuata.

Il Committente, ove, ai sensi della disciplina vigente, accerti il ritardo del Fornitore nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, senza che il soggetto inadempiente abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, provvede, anche in corso di esecuzione delle prestazioni, a corrispondere direttamente ai lavoratori, in sostituzione del Fornitore,

quanto di loro spettanza, detraendo il relativo importo dalle somme dovute allo stesso Fornitore. La previsione di cui al precedente periodo è applicabile anche nel caso di ritardo nei pagamenti nei confronti del proprio personale dipendente da parte del subappaltatore, del prestatore di servizi e del fornitore e posatore in opera, nell'ipotesi in cui sia previsto che il Committente proceda al pagamento diretto in favore di tali soggetti.

56.4

Nell'ipotesi in cui i materiali oggetto della fornitura vengano lasciati, temporaneamente, in deposito fiduciario ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 delle presenti Condizioni Generali, il Committente può corrispondere, previa redazione del verbale di constatazione del passaggio di proprietà e del deposito fiduciario, una somma nella misura ritenuta congrua che, fatta salva ogni diversa previsione contrattuale, non può superare i nove decimi del valore dei materiali. Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia, da costituire secondo le modalità stabilite al precedente art. 10 delle presenti Condizioni Generali: la garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

56.5

Nell'ipotesi in cui il Committente proceda, ai sensi del comma 2 del presente articolo, all'effettuazione di pagamenti in acconto, sul relativo importo sono operate le ritenute nella misura di un ventesimo, salva diversa previsione contrattuale; queste ritenute costituiscono una ulteriore garanzia fornita al Committente per tutti gli obblighi derivanti al Fornitore dal Contratto e sono restituite al Fornitore dopo il collaudo definitivo.

Le somme residue possono essere corrisposte previa presentazione da parte del Fornitore di apposita garanzia da costituire secondo le modalità di cui al precedente art. 10 delle presenti

Condizioni Generali. La garanzia è svincolata dopo l'accettazione dell'ultima partita di fornitura e, in ogni caso, successivamente alla definizione di eventuali contestazioni in pendenza.

Articolo 57

Termini e modalità di pagamento

57.1

Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle circostanze indicate nel Contratto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, il Committente compila un apposito documento di verifica dello stato di esecuzione della fornitura ed emette il certificato di "entrata merci", copia del quale è contestualmente rilasciata al Fornitore. L'emissione della fattura da parte del Fornitore è subordinata all'emissione da parte del Committente del certificato di "entrata merci".

57.2

Non è subordinata all'emissione del certificato di "entrata merci", l'emissione della fattura nei casi di forniture di beni e merci con accettazione "a vista".

In tal caso, dopo la consegna dei beni al Committente o al Vettore, certificata dall'apposito Documento di Trasporto (DDT) controfirmato e datato all'atto della consegna dei beni oggetto della fornitura, il Fornitore emette la fattura indicando anche i dati previsti dal successivo articolo 58, comma 2.

57.3

Se la fornitura viene effettuata ai sensi del precedente comma 1, nell'ipotesi in cui il Committente non provveda all'emissione del certificato di "entrata merci" entro il termine contrattualmente previsto, a partire dal giorno successivo e sino a quello di emissione, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi nella misura del saggio legale maggiorato di due punti percentuali.

57.4

Il Contratto stabilisce le modalità e i termini del pagamento del corrispettivo, comunque non superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura.

Qualora il giorno di ricevimento della fattura e quello di ricevimento dei beni presso magazzino, impianto o stabilimento del Committente non coincidano, il termine di pagamento si computa dal secondo in ordine di tempo.

Nel caso di applicazione del precedente comma 1, il termine del pagamento, comunque, non può decorrere da data anteriore a quella del certificato di “entrata merci”.

57.5

Nell'ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 4 del presente articolo, a partire da tale data e sino all'effettivo soddisfo, sulle somme dovute spettano al Fornitore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla disciplina vigente.

57.6

Gli interessi di cui al presente articolo sono comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 1224 cod. civ..

57.7

Restano in ogni caso ferme, eventuali diverse previsioni normative in tema di termini e modalità di pagamenti, quali, ad esempio, nell'ipotesi in cui il Contratto rientri nell'ambito di applicazione della legge 18 giugno 1998, n. 192 (recante “disciplina della sub fornitura nelle attività produttive”).

57.8

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte di esso dovuto ai sensi del precedente art. 56, comma 2, delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa deduzione delle eventuali penalità in cui il Fornitore è incorso.

Articolo 58

Presentazione delle fatture

58.1

Il Fornitore deve presentare fattura in originale e nel numero di copie indicato in Contratto o comunque richiesto dal Committente, trasmettendola agli indirizzi e con le modalità indicati nel Contratto stesso, ovvero nell'ordine di acquisto o nel certificato di entrata merci.

58.2

Le fatture, oltre ad eventuali ulteriori indicazioni previste dalla disciplina vigente, devono contenere: *i)* l'eventuale indicazione di cessione, delegazione, mandato all'incasso o qualsiasi altro atto di disposizione, ed, in tal caso, l'indicazione del cessionario o beneficiario; *ii)* il numero e la data dell'ordine d'acquisto/Contratto; *iii)* il Centro di Costo della struttura acquirente (ove previsto); *iv)* il riferimento al certificato di entrata merci, nei soli casi in cui le forniture non abbiano ad oggetto beni e merci con accettazione a vista.

Articolo 59

Recupero di crediti - Compensazione

59.1

Le somme dovute dal Fornitore al Committente, in dipendenza del Contratto, vengono recuperate in sede di liquidazione delle fatture e compensate ai sensi del secondo comma del presente articolo.

59.2

Eventuali somme di cui il Fornitore, per qualsiasi titolo, sia debitore nei confronti del Committente sono oggetto di compensazione in sede di liquidazione del corrispettivo.

59.3

Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti, il Fornitore è tenuto a versare la differenza a saldo, fermo restando il diritto del Committente di disporre della garanzia ai sensi dell'art. 10 delle presenti Condizioni Generali e di esperire l'azione ritenuta più conveniente per il reintegro del proprio credito.

Articolo 60

Sospensione dei pagamenti

E' in facoltà del Committente sospendere i pagamenti in pendenza di contestazioni con il Fornitore per inadempienze anche relative ad altri contratti. La sospensione opera per importo corrispondente a quello delle questioni oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non siano oggetto di risoluzione.

TITOLO IV

VICENDE ESTINTIVE DEL CONTRATTO: RISOLUZIONE, RECESSO

Articolo 61

Clausola risolutiva espressa. Esecuzione della prestazione da parte di terzi

61.1

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle presenti Condizioni Generali, nonché quelle eventualmente previste in Contratto, il Committente è in facoltà di risolvere il Contratto qualora,

ancorché sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti:

- affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell'oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;
- mancata informativa al Committente in ordine ai subcontratti stipulati;
- mancata esecuzione, da parte del Fornitore, di tutto o di parte della prestazione affidata entro il termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in Contratto;
- utilizzazione di materiali non rispondenti alle condizioni contrattuali ovvero riscontrati difettosi al collaudo;
- sospensione nell'esecuzione del Contratto da parte del Fornitore;
- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
- ritardo nell'avvio delle prestazioni rispetto al termine stabilito dal Contratto e mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni;
- accertamento del mancato utilizzo da parte del Fornitore del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto;
- applicazione delle penalità in danno del Fornitore per un ammontare superiore al limite massimo complessivo di cui al precedente art. 55.

Nelle ipotesi sopra elencate la risoluzione si verifica di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., mediante dichiarazione unilaterale del Committente, da eseguirsi con lettera raccomandata a.r. ovvero mediante posta elettronica certificata.

61.2

Si applicano, inoltre, le disposizioni dettate dall'art. 108 del Codice in ordine alle ipotesi di risoluzione del contratto durante il periodo di efficacia.

Articolo 62

Risarcimento dei danni

Fermo restando quanto stabilito all'art. 10 delle presenti Condizioni Generali, il Committente è in facoltà di agire per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da inadempimenti del Fornitore agli obblighi del Contratto, e ciò indipendentemente dal fatto che a detto inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del Contratto o l'esecuzione della prestazione da terzi, ai sensi del precedente art. 61 delle presenti Condizioni Generali.

Articolo 63

Recesso dal Contratto

63.1

Il Committente è in facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione del Contratto.

63.2

Il recesso del Committente ha effetto dal giorno in cui viene comunicato al Fornitore con lettera raccomandata a.r.; a partire dalla suindicata data di efficacia del recesso, il Fornitore è tenuto a cessare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

63.3

Nell'ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo, il Committente è tenuto a ritirare e pagare ai prezzi contrattuali i materiali totalmente approntati e collaudati con esito favorevole nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati, ai prezzi contrattuali ridotti della quota parte relativa alle forniture non eseguite. Salva diversa previsione contrattuale, è escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

CAPO V

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 64

Transazione e accordo bonario

Le controversie relative alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, e, più in generale, le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, possono essere risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice. L'accordo transattivo è redatto in forma scritta a pena di nullità.

Nel caso in cui il Contratto abbia per oggetto la fornitura di beni di natura continuativa o periodica, o di servizi, qualora per effetto di contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, siano insorte controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute tali da far variare tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) l'importo contrattuale, il Committente applica il procedimento per il raggiungimento di un accordo bonario, secondo le modalità previste dalla disciplina vigente, eventualmente integrate dalle prescrizioni contrattuali. Il procedimento per la conclusione di un accordo bonario può essere

reiterato qualora, per effetto di contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali, le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, ulteriori e diverse rispetto a quelle oggetto del precedente procedimento, raggiungano nuovamente la soglia minima del 5% dell'importo contrattuale, nell'ambito comunque di un limite massimo del 15% dell'importo contrattuale.

Articolo 65

Foro Competente

65.1

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità, esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse e, più in generale, per tutte le controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste formulate dal Fornitore con le modalità e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto, non risolubili in via transattiva, è competente, in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il Foro del luogo ove il Committente ha la propria sede legale.

65.2

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma del presente articolo, ove ricorrano particolari e motivate circostanze legate alla natura, complessità e importanza dell'oggetto contrattuale e sempreché consentito dalla disciplina vigente, il Contratto può prevedere, con apposita clausola compromissoria, che le controversie di cui al comma 1 del presente articolo siano deferite ad un Collegio arbitrale da costituirsi con le modalità stabilite in Contratto.

65.3

La clausola compromissoria deve prevedere la facoltà per parte attrice di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda innanzi al giudice competente, e la facoltà per parte convenuta di escludere la competenza arbitrale, notificando alla controparte, a pena di decadenza entro i sessanta giorni successivi alla notifica della domanda di arbitrato, atto di declinatoria.

In ogni caso, il Committente può ricorrere all'arbitrato e non esercitare la facoltà di cui al precedente periodo solo previa autorizzazione dell'Amministratore Delegato della società.